



**REGIONE  
LAZIO**

**Assessorato Agricoltura,  
Promozione della Filiera e  
della Cultura del Cibo,  
Ambiente e Risorse Naturali**



**PARCO NATURALE REGIONALE  
BRACCIANO - MARTIGNANO**

# **PIANO DEL PARCO**

**NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE  
a seguito della modifica  
conseguente al parere motivato VAS**

**A cura di arch. Marcello Mari,  
arch. Giusi Arbia, dott.ssa Fabiana Panchetti**

**Elaborazione: Gennaio 2020**

# **TITOLO I°: DISPOSIZIONI GENERALI**

## **CAPO I°: ELABORATI DEL PIANO DEL PARCO E AMBITO DI RIFERIMENTO**

### **ART. 1: FINALITÀ DEL PIANO E ARTICOLAZIONE DELLA NORMATIVA**

1. Il Piano ha la finalità di garantire la tutela del territorio del Parco e di tutti i beni paesaggistici, naturali, storici e culturali in esso contenuti, e di garantirne il corretto uso e la fruizione, attraverso le normative, gli interventi e le azioni ritenuti necessari. Ha inoltre la finalità di assicurare lo sviluppo economico e sociale delle popolazioni locali.

Stabilisce la perimetrazione definitiva del Parco, e prevede l'organizzazione del territorio e la sua classificazione in zone e sottozone a seconda del regime di tutela necessario.

Individua le aree contigue utili a garantire la protezione dell'area naturale protetta e dei beni in essa contenuti, nonché la corretta fruizione degli stessi.

2. La disciplina del territorio del Parco è regolata dal complesso di norme così articolate:

- Titolo I°: Disposizioni generali
- Titolo II°: Norme generali, ambiente e paesaggio geomorfologico
- Titolo III°: Norme generali, ambiente e paesaggio naturale e seminaturale
- Titolo IV°: Norme generali, ambiente e paesaggio antropico
- Titolo V°: Norme Particolari
- Titolo VI°: Fruizione e Progetti di Territorio
- Titolo VII°: Quadro di riferimento giuridico istituzionale

3. In tutto il territorio del Parco deve essere garantita l'integrità dell'ambiente e del paesaggio, evitando qualsiasi intervento che possa comprometterne la continuità e i caratteri peculiari.

La salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio si esplica attraverso la tutela della forma e dei caratteri dei suoli, del paesaggio vegetale e degli habitat, del paesaggio antropico, comprensivo degli aspetti agrari, storico - culturali e percettivi, ed attraverso il controllo delle attività agrosilvopastorali e di quelle insediative ed urbanistiche.

4. In caso di aree interessate dalla sovrapposizione di più discipline, si applica il complesso delle medesime se tra loro compatibili; in caso di contrasto, prevale la disciplina più restrittiva.

### **ART. 2: NATURA ED EFFETTI DEL PIANO DEL PARCO**

1. Il Piano del Parco Naturale Bracciano-Martignano ha valore di Piano Territoriale di Coordinamento, ai sensi della Legge Urbanistica 1150/1942, e sostituisce ad ogni livello i Piani

Urbanistici ed ogni altro strumento di pianificazione attuativo, ai sensi della L.N. 6/12/1991, n. 394/1991, nonché della L.R. 29/1997 e successive modificazioni.

Il Piano del Parco è pertanto sovraordinato agli strumenti urbanistici comunali, che dovranno essere adeguati alle direttive in esso contenute.

Ha inoltre valore prescrittivo, previa la verifica della compatibilità, nei confronti dei Piani Provinciali di cui alla L.R. 17/1986.

Il Piano ha effetto di dichiarazione di pubblico interesse generale e di urgenza ed indifferibilità degli interventi in esso previsti.

2. Ai sensi dell'art. 26 comma 5 della L.R. 29/1997, il Piano è immediatamente vincolante per le pubbliche amministrazioni ed i privati dal momento della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

### **ART. 3: RISOLUZIONE DI EVENTUALI ANTINOMIE**

1. La cartografia del Piano in scala 1:10.000 o 1:20.000 è redatta su base aerofotogrammetrica ed ha valore indicativo della zonizzazione e della localizzazione dei Progetti di Territorio.

Nel caso di non perfetta rispondenza cartografica dei perimetri della varie zone o sottozone alla reale situazione di fatto, i terreni potranno, ai fini dell'utilizzo del territorio e dell'applicazione della relativa normativa d'uso, essere riclassificati nella zona di effettiva appartenenza senza che ciò comporti necessità di variante al presente Piano, previa dimostrazione catastale e fotografica dell'effettivo stato dei suoli, e sempre che la mancata rispondenza non sia frutto di trasformazioni effettuate successivamente all'adozione del presente Piano.

A tutti i fini giuridici, l'esatta identificazione dei confini del Piano, dei limiti delle zone e dei confini degli interventi è rappresentata dalle indicazioni riportate sulla cartografia di Piano. Nel caso in cui vi sia divergenza tra i confini come indicati dalla cartografia di Piano e quelli invece evincibili dalla presenza di elementi naturali, orografici o idrografici riconoscibili, o da manufatti (sentieri, strade, edifici, confini visibili, ecc.), i confini del Parco o della zona o sottozona sono ritenuti coincidenti con i suddetti elementi.

### **ART. 4: PERIMETRAZIONE DEFINITIVA**

1. La perimetrazione definitiva del Parco Naturale Bracciano-Martignano è riportata nelle cartografie allegate al Piano dell'Area Protetta in scala 1:20.000, 1:10.000 e 1:5000. Nel caso in cui vi sia divergenza tra i confini come indicati dalla cartografia di Piano e quelli evincibili dalla presenza di elementi naturali, orografici o idrografici riconoscibili, o da manufatti (sentieri, strade, edifici, confini visibili, ecc.), i confini del Parco o della zona o sottozona sono ritenuti coincidenti con i suddetti elementi.

## **ART. 5: AMBITO DI APPLICAZIONE DEL PIANO**

1. Il Piano del Parco ha effetto all'interno della perimetrazione definitiva del Parco stesso, così come definita nelle Tavole 33.a "Perimetrazione definitiva su base CTR" e 33.b "Perimetrazione definitiva su base catastale".

## **ART. 6: AREE CONTIGUE**

1. Ai sensi della L. 394/1991 e della L.R. 29/1997 e successive modificazioni, vengono individuate nella cartografia del Piano le aree esterne al Parco, ma che con essa hanno rapporti di continuità paesaggistica o funzionale, o comunque utili alla salvaguardia delle risorse naturali proprie del Parco, disciplinate da quanto stabilito nella L.R.29/1997, Art. 10.

2. Qualora si rendesse necessario ai fini della conservazione del patrimonio naturale dell'area protetta, la caccia potrà essere regolamentata in forma di caccia controllata, secondo quanto indicato dalla L. 394/1991 e dalla L.R. 29/1997 e successive modificazioni, prevedendo se necessario priorità nei confronti dei residenti nei Comuni facenti parte del Parco. L'Ente gestore potrà disporre limitazioni o divieti riguardanti specie animali, tempi e modalità di svolgimento della caccia nelle aree contigue.

## **ART. 7: ELABORATI DEL PIANO DEL PARCO**

1. Il Piano del Parco è costituito dai seguenti elaborati:

### **PRIMA FASE, ELABORATI DI SETTORE:**

Settore Pianificazione Paesaggistica

Tavola 1	VINCOLI DISCENDENTI DALL'ASSESSORATO ALL'AMBIENTE (SIC, ZPS) scala 1:50.000, 1 foglio
Tavola 2	BENI PAESAGGISTICI scala 1:10.000, fogli a, b, c, d
Tavola 5	USI CIVICI E PROPRIETA' PUBBLICHE scala 1:10.000, fogli a, b, c, d
Tavola 6	MOSAICO DEI PTP scala 1:10.000, fogli a, b, c, d
Tavola 6 bis	PTPR – SISTEMI ED AMBITI DEL PAESAGGIO scala 1:10.000, fogli a, b, c, d
Tavola 7	LIVELLI DI TUTELA DEI PTP scala 1:10.000, fogli a, b, c, d
Tavola 7 bis	LIVELLI DI TUTELA DEL PTPR scala 1:10.000, fogli a, b, c, d
	Relazione allegata alle tavole 2, 6, 7, 6bis, 7bis
	Allegato 1: PTP 15/7 VEIO – CESANO, Norme

Allegato 2: PTP 3 e PTP 4, Norme; PTPR, Norme e allegati

Settore Patrimonio archeologico e storico - monumentale

Tavola 8 BOZZA PRELIMINARE DELLA CARTA ARCHEOLOGICA  
E STORICO – MONUMENTALE

scala 1:10.000, fogli a, b, c, d

Nota metodologica e repertorio allegati alla tavola 8

Settore Pianificazione Urbanistica

Tavola 9a MOSAICO DEGLI STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

scala 1:10.000, fogli a, b, c, d

Tavola 9b MOSAICO DEGLI STRUMENTI URBANISTICI ADOTTATI

scala 1:10.000, fogli a, b, c, d

Tavola 9c ANALISI DELLO STATO DI FATTO DEL COMUNE DI  
TREVIGNANO ROMANO, STATO DI ATTUAZIONE  
DEL PRG VIGENTE

scala 1:10.000, 1 foglio

Tavola 11 INFRASTRUTTURE E SERVIZI

scala 1:10.000, fogli a, b, c, d

Relazione tecnica

Settore Agronomia

Tavola 10 A USO DEL SUOLO AGGIORNATO

scala 1:10.000, fogli a, b, c, d

Tavola 10 b VALORE SENSIBILITÀ E CRITICITÀ DELL'AGRICOLTURA

scala 1:10.000, fogli a, b, c, d

Relazione di riferimento delle valutazioni e delle linee di gestione e di intervento

Relazione di analisi socioeconomica dei comparti agricolo e zootecnico

Settore Sviluppo Sostenibile

Tavola 12a FRUIZIONE ATTUALE

scala 1:10.000, fogli a, b, c, d

Tavola 12b APPROFONDIMENTO ATTIVITA' STAGIONALI CONNESSE  
ALLA BALNEAZIONE (IN CONCESSIONE) AMBITO:  
ANGUILLARA SABAZIA

scala 1:10.000, 1 foglio

Quadro metodologico-operativo

Questionario-Intervista-Sondaggio sulla percezione del territorio e del Parco  
da parte della popolazione locale

Analisi della fruizione nei territori del Parco

Riferimenti agli Studi, alle ricerche e alla Documentazione tecnico-scientifica  
utilizzata ai fini delle analisi di propria competenza

Elenco numero di ordine delle strutture di fruizione presenti nella tavola fruizione

Nota informativa

Relazione, La fruizione del parco: analisi ed elementi di proposta

Settore Geologia – Idrogeologia

- Tavola 4 PIANO DI BACINO  
scala 1:30.000, 1 foglio
- Tavola 13 VINCOLI IDROGEOLOGICI  
scala 1:30.000, 1 foglio
- Tavola 14 CARTA GEOLOGICA  
scala 1:30.000, 1 foglio
- Tavola 15 CARTA IDROGEOLOGICA  
scala 1:30.000, 1 foglio
- Allegato A PROFILI TAVOLA 14 E 15  
1 foglio
- Tavola 16 CARTA IDROLOGICA  
scala 1:25.000, 1 foglio
- Tavola 17 CARTA GEOMORFOLOGICA  
scala 1:25.000, 1 foglio
- Tavola 17bis INDICAZIONI PER LA BOZZA DI PIANO DEL PARCO  
REGIONALE BRACCIANO – MARTIGNANO,  
scala 1:25.000, 1 foglio

Relazione geologica ed idrogeologica

Indicazioni per la bozza di piano del parco regionale Bracciano – Martignano,  
settore geologico - idrogeologico

Settore Botanica – Vegetazione naturale

- Tavola 18 CARTA DELLE PENDENZE  
scala 1:25.000, 1 foglio
- Tavola 19 CARTA DELLE ESPOSIZIONI  
scala 1:25.000, 1 foglio
- Tavola 20 CARTA DELLA VEGETAZIONE SU BASE FISIONOMICA  
scala 1:10.000, 5 fogli
- Tavola 20bis CARTA DELLA VEGETAZIONE, PROPOSTA DI SETTORE  
scala 1:25.000, 1 foglio

La vegetazione naturale del parco e la Carta della vegetazione su base  
fisionomica

Indicazioni per la gestione della vegetazione naturale nelle unità paesaggistiche

Settore Zoologia ed ecologia delle Acque interne – Erpetofauna

- Tavola 21 CARTA BATIMETRICA  
Scala 1:25.000, 1 foglio
- Tavola 22 CARTA DELLE NURSERY AREAS DELL'ITTIOFAUNA  
Scala 1:25.000, 1 foglio

Tavola 22A CARTA DELLE AREE ELETTIVE DELLA BATRACOFAUNA

Scala 1:25.000, 1 foglio

Indagini faunistiche sull'erpetofauna

Piani di intervento per la salvaguardia e il recupero delle specie di anfibi e pesci a rischio

Linee guida per la gestione dell'ittiofauna

Allegati:

- Metodologia per la messa a punto della carta batimetria del Lago di Bracciano
- Metodologia per l'individuazione delle nursery areas dell'ittiofauna del Lago di Bracciano
- Metodologia per l'individuazione delle aree elettive della batracofauna del Parco Naturale Regionale di Bracciano e Martignano
- Elenco delle minacce: Anfibi e Rettili
- Attività scientifico-gestionale
- Proposta di regolamentazione per la salvaguardia della fauna dulciacquicola

Settore Ornitologia – Avifauna

Tavola 23 PROPOSTA DI ZONIZZAZIONE DELL'AREA DEL PNR  
"BRACCIANO – MARTIGNANO" SULLA BASE DEI VALORI  
AMBIENTALI RILEVATI PER LA COMPONENTE AVIFAUNISTICA  
scala 1:25.000, 1 foglio

Relazione, Gli uccelli

Settore Socio – economia

I Parte: Studi diagnostici e scenari revisionali

II Parte: Lineamenti programmatici e schema di piano finanziario

Allegato: Documento di sintesi

**PRIMA FASE, ELABORATI DI PIANO:**

Tavola 24 LA FORMA DEL TERRITORIO, UN PAESAGGIO VULCANICO  
scala 1:25.000, 1 foglio

Tavola 25 UNITÀ DI PAESAGGIO  
scala 1:25.000, 1 foglio

Tavola 26 IL PAESAGGIO: TIPOLOGIE, CONNESSIONI, ELEMENTI PERCETTIVI,  
AMBITI DI RIQUALIFICAZIONE, RECUPERO E VALORIZZAZIONE  
scala 1:10.000, fogli a, b, c, d

Tavola 27 PROPOSTA DI PERIMETRAZIONE DEFINITIVA  
scala 1:10.000, fogli a, b, c, d

Tavola 28 SISTEMA AMBIENTALE, SINTESI DELLE INDAGINI:  
VALORI E SENSIBILITÀ, PROPOSTE DI SETTORE  
scala 1:10.000, fogli a, b, c, d

Tavola 29 SISTEMA ANTROPICO, SINTESI DELLE INDAGINI:  
TRASFORMABILITÀ, CRITICITÀ E VALORI, PROPOSTE DI SETTORE  
scala 1:10.000, fogli a, b, c, d

- Tavola 30 SISTEMA AMBIENTALE, VALUTAZIONE DELLE INDAGINI E PROPOSTE DI RIQUALIFICAZIONE – VALORIZZAZIONE  
scala 1:10.000, fogli a, b, c, d
- Tavola 31 SISTEMA ANTROPICO, VALUTAZIONE DELLE INDAGINI E PROPOSTE DI RIQUALIFICAZIONE – VALORIZZAZIONE  
scala 1:10.000, fogli a, b, c, d
- Tavola 32 PROPOSTA DI AREE CONTIGUE  
scala 1:25.000, 1 foglio
- RELAZIONE ILLUSTRATIVA DI SINTESI

#### **SECONDA FASE, ELABORATI DI PIANO:**

- Tavola 26 bis IDONEITÀ DEGLI AREALI E DISTRIBUZIONE DELLE SPECIE FAUNISTICHE DI INTERESSE COMUNITARIO (Fonte: PdG ZPS IT 6030085 e SIC annessi)  
scala 1:20.000, 1 foglio
- Tavola 33.a PERIMETRAZIONE DEFINITIVA SU BASE CTR  
scala 1: 10.000, fogli a, b, c, d
- Tavola 33.b PERIMETRAZIONE DEFINITIVA SU BASE CATASTALE  
scala 1: 5.000, 14 fogli
- Tavola 34 ARTICOLAZIONE IN ZONE  
scala 1: 10.000, fogli a, b, c, d
- Tavola 34 bis SCHEMA DI CARTA ARCHEOLOGICA  
scala 1: 10.000, fogli 1, 2, 3, 4, 5, 6
- Tavola 35 PROGETTI DI TERRITORIO  
scala 1: 10.000, fogli a, b, c, d
- Tavola 36 AREE CONTIGUE  
scala 1: 25.000, 1 foglio
- Norme Tecniche di Attuazione  
Progetti di Territorio, allegato 1 alle Norme Tecniche di Attuazione (art. 78)  
Repertorio Unità di Paesaggio (vol. I, vol. II)  
Schema di Carta Archeologica: relazione d'accompagnamento agli elaborati cartografici (con Tabella-Repertorio)  
Relazione  
Appendice alla Relazione:Il paesaggio vegetale  
Sintesi delle relazioni di settore  
Documentazione fotografica

## **CAPO II°: PROCEDURE DI CONTROLLO E VERIFICA**

### **ART. 8: VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (V.I.A.)**

1. Ai sensi dell'art. 25 della L.R. 24/1998, nei casi di interventi in zone sottoposte a vincolo paesistico, deve essere attivata, secondo le disposizioni di settore, la richiesta di autorizzazione specifica che, per le opere per le quali è prevista la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, viene rilasciata dall'Ente competente all'interno del procedimento di V.I.A.

2. I progetti di opere e impianti compresi negli allegati A e B del D.P.R. 12 aprile 1996 sono sottoposti a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale.

Con la D.G.R. 1221/2004 sono state approvate le indicazioni procedurali e i connessi modelli per l'attivazione della procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A. e della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.), nonché della Valutazione di Incidenza, quando ricompresa.

La normativa regionale di settore, inerente le opere e gli interventi sottoposti a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.), è disciplinata dalla D.G.R. 2546/2000.

#### **ART. 9: VALUTAZIONE DI INCIDENZA (V.I.)**

1. I piani o progetti, previsti nel territorio del Parco, che ricadono all'interno dei SIC/ZPS e che possono avere incidenza significativa sul sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, formano oggetto di Valutazione di Incidenza.

Sono esclusi dalla procedura tutti gli interventi previsti nella D.G.R. 534/2006.

La procedura prevede l'identificazione di tutti gli elementi del piano e/o progetto, suscettibili di avere un'incidenza significativa sugli obiettivi di conservazione del sito Natura 2000, oltre l'individuazione degli eventuali effetti congiunti di altri piani e/o progetti. Si evidenziano sinteticamente gli elementi da considerare (si veda inoltre l'allegato G) al D.P.R. 357/1997):

- dimensioni, entità, superficie occupata;
- settore e/o tipologia del piano e/o progetto;
- cambiamenti fisici che deriveranno dal piano e/o progetto;
- fabbisogno in termini di risorse (estrazione di acqua, ecc.);
- emissioni e rifiuti;
- esigenze di trasporto;
- durata delle fasi di edificazioni, operatività, smantellamento, ecc.;
- periodo di attuazione del piano e/o progetto;
- caratteristiche salienti del sito;
- impatti cumulativi con altri piani e/o progetti;
- altro.

2. Per i progetti assoggettati a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.), ai sensi dell'art. 6 della Legge 349/1986 e del D.P.R. 12/4/1996, che interessano proposti Siti di

Importanza Comunitaria, Zone Speciali di Conservazione e Zone di Protezione Speciale, la Valutazione di Incidenza è ricompresa nell'ambito della predetta procedura che, in tal caso, considera anche gli effetti diretti e indiretti dei progetti sugli habitat e sulle specie per i quali detti siti e zone sono stati individuati.

Ai sensi dell'art. 5 comma 10 del D.P.R. 357/1997, qualora nei siti ricadano tipi di habitat naturali e specie prioritari, il piano o l'intervento di cui sia stata valutata l'incidenza negativa sul Sito di Importanza Comunitaria, può essere realizzato soltanto con riferimento ad esigenze connesse alla salute dell'uomo e alla sicurezza pubblica o ad esigenze di primaria importanza per l'ambiente ovvero, previo parere della Commissione Europea, per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico.

#### **ART. 10: STUDIO DI INSERIMENTO PAESISTICO (S.I.P.)**

1. Ai sensi dell'art. 30 della L.R. 24/1998, lo Studio di Inserimento Paesistico (S.I.P.) costituisce documentazione essenziale della valutazione di compatibilità paesistica per le opere e le attività per le quali tale studio è previsto esplicitamente nelle presenti Norme Tecniche di Attuazione, nonché per le seguenti opere ed attività che risultano consentite dal Piano e quando non sottoposte alla procedura di V.I.A.:

- nuova costruzione;
- demolizione e ricostruzione;
- interventi di adeguamento di impianti ferroviari;
- ampliamento di reti stradali;
- nuovi impianti di illuminazione pubblica;
- sistemazione di aree a verde esclusa la manutenzione ordinaria;
- depuratori e collettori fognari;
- impianti sportivi, esclusa la manutenzione ordinaria;
- adeguamento di elettrodotti e di impianti e attrezzature per telecomunicazione esistenti.

2. A tale scopo il S.I.P. deve contenere le seguenti informazioni ed analisi commisurate all'entità delle modificazioni ambientali e paesistiche prodotte dalle opere da realizzare:

- descrizione delle caratteristiche geomorfologiche e paesaggistiche dei luoghi ove è prevista la realizzazione dell'intervento o dell'attività;
- descrizione relativa sia all'ambito oggetto dell'intervento o dell'attività sia ai luoghi circostanti, dello stato iniziale dell'ambiente e delle specifiche componenti paesistiche da tutelare, con riguardo alla specificità del bene sottoposto a tutela e con particolare riferimento ai valori dell'ambiente naturale, dei beni storici e culturali, degli aspetti percettivi e semiologici, della pedologia dei suoli e delle potenzialità agricole, del rischio geologico;

- caratteristiche del progetto e indicazione delle motivazioni che hanno portato alla scelta del luogo per l'intervento in oggetto rispetto alle possibili alternative di localizzazione;
- misure proposte per l'attenuazione e la compensazione degli effetti ineliminabili.

3. Gli elaborati minimi che compongono il S.I.P. sono: planimetrie, prospetti e sezioni a scala adeguata, fotomontaggi, rendering e un'illustrazione fotografica completa oltre a relazioni scritte, documenti di archivio e studi. Ulteriori integrazioni alle suddette documentazioni possono essere previste nel Regolamento di Attuazione.

#### **ART. 11: MISURE ANTINCENDIO**

1. Nel territorio del Parco la lotta contro gli incendi dovrà essere basata su un'accurata pianificazione di opere con interventi e azioni da attuare in modo coordinato e integrato.

A tale scopo è previsto un piano di protezione del patrimonio naturale e ambientale dagli incendi, ai sensi della Legge 353/2000, che consiste nelle seguenti azioni:

- prevenzione e monitoraggio con sistemi di allarme e difesa;
- individuazione delle aree a maggior rischio;
- ottimizzazione delle risorse disponibili.

2. Il piano deve censire e classificare il territorio in funzione del grado di pericolo e del rischio di incendi, analizzare e conoscere il loro andamento nel tempo e la loro distribuzione sul territorio, nonché le caratteristiche della vegetazione e la sua vulnerabilità anche attraverso la redazione di specifiche cartografie tra le quali:

- carta dell'accessibilità e dell'uso del suolo;
- carta dell'approvvigionamento idrico;
- carta del rischio di incendi.

Dovrà inoltre prevedere l'organizzazione degli interventi antincendio sulle varie aree attraverso lo studio e la determinazione del grado o classe di pericolosità risultante dai fattori d'insorgenza, propagazione, difficoltà di contenimento ed estensione e di altre variabili caratterizzanti i singoli territori, nonché della classe di gravità reale di un incendio.

A tal fine dovrà prevedere una zonizzazione delle tipologie d'intervento da attuare in modo specifico nelle varie aree del Parco, a cura dell'Ente di Gestione.

L'azione di prevenzione deve avvenire attraverso l'informazione e la sorveglianza del territorio, la ripulitura periodica delle aree a maggior rischio, la collaborazione degli imprenditori agricoli, dei servizi regionali e comunali competenti e delle associazioni ambientaliste e di volontariato.

Il piano potrà infine prevedere la realizzazione di un sistema di teleavvistamento, oltre ad una rete di punti di approvvigionamento d'acqua e di manutenzione continua della stessa, secondo quanto predisposto dall'Ente di Gestione.

3. L'Ente di Gestione, in collaborazione con la Protezione Civile e le associazioni di volontariato, dovrà organizzare e assicurare le risorse umane e i mezzi materiali per le più adeguate tecniche di prevenzione ed estinzione, oltre che creare, anche su supporto informatico, una banca dati contenente notizie relative alla serie storica degli incendi

## **TITOLO II°:       NORME GENERALI, AMBIENTE E** **PAESAGGIO GEOMORFOLOGICO**

### **CAPO I°:     LE RISORSE IDRICHE E IDROGEOLOGICHE**

#### **ART. 12 TUTELA E DISCIPLINA DELLE ACQUE**

1. Il Piano tutela le risorse idriche e idrogeologiche in quanto patrimonio della collettività ed espressioni visibili delle attività di origine vulcanica che costituiscono l'impronta morfologica principale del Parco e delle attività superficiali di modellamento.

2. Sono oggetto di tutela ai sensi delle presenti norme:

- **Il reticolo idrografico superficiale:**
  - acque pubbliche**
  - reticolo idrografico minore**
  - canalizzazioni superficiali di drenaggio**
- **Le sorgenti termominerali**
- **Le sorgenti e i pozzi ad uso idropotabile**
- **I fontanili**
- **I bacini lacustri**

#### **ART. 13: TUTELA DEL RETICOLO IDROGRAFICO: ACQUE PUBBLICHE**

1. Ai fini della tutela dell'integrità del reticolo e delle sue funzioni ecologiche e idrogeologiche, in tutto il territorio del Parco si applicano i divieti e le prescrizioni disposti ai commi successivi.

2. Tutti i corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al Testo Unico approvato con R.D. 11 Dicembre 1933, n° 1775 e successive modificazioni, e le relative fasce di rispetto pari a mt 150 a partire dal piede dell'argine per i corsi d'acqua incanalati e a partire dal ciglio di sponda per i corsi d'acqua non arginati, devono essere mantenuti integrali e inedificati, fatte salve le vigenti disposizioni normative.

All'interno di tali fasce è fatto obbligo di mantenere lo stato dei luoghi e la vegetazione ripariale esistente; gli interventi di cui ai commi successivi devono prevedere una adeguata sistemazione paesistica coerente con i caratteri morfologici e vegetazionali propri dei luoghi.

3. Nel territorio del Parco è fatto divieto di procedere all'intubamento dei corsi d'acqua di cui al presente articolo, e a tutte le operazioni che possano portare all'interramento dei fossi. Potranno essere consentiti interventi di interrimento e intubamento, nei corsi d'acqua di secondaria importanza, per tratti inferiori a 20 mt. e non ripetibili per distanze inferiori a 300 mt., e previa autorizzazione dell'organo preposto alla tutela di cui all'Art. 7 della L.N. 1497/1939. Sono fatti salvi i tratti già incubati alla data di entrata in vigore delle presenti Norme.

4. E' vietato ogni tipo di impianto tecnologico salvo le opere indispensabili per la sicurezza e attinenti alla corretta regimazione dei corsi d'acqua, alla regolazione del deflusso di magra e di piena, alle derivazioni e alle captazioni per approvvigionamento idrico e per il trattamento delle acque reflue, nonché per le opere necessarie all'attraversamento viario e/o funzionali allo svolgimento delle pratiche agricole meccanizzate;

5. Sono vietati i movimenti di terra che alterino in modo sostanziale e/o stabilmente il profilo del terreno con la sola eccezione di quelli connessi ai progetti di recupero ambientale o in ambito di protezione civile.

6. E' vietata qualunque manomissione e immissione di reflui non depurati.

7. E' vietata ogni tipo di cementificazione e impermeabilizzazione di tutti gli argini dei corpi idrici fluviali.

8. Sono consentite le opere idrauliche e di bonifica indispensabili per i corsi d'acqua sottoposti al presente articolo, previo concordamento con il Parco Naturale di tempi e modalità di esecuzione delle opere e senza alterare l'ambiente fluviale nelle zone dove siano insediate specie faunistiche e/o botaniche protette o di evidente valore naturalistico. Sono altresì consentite le opere relative allo scarico e alla depurazione delle acque reflue da insediamenti civili e produttivi conformi ai limiti di accettabilità previsti dalla legislazione vigente, nonché le opere necessarie per il mantenimento di eventuali utilizzi produttivi delle acque già in essere. Qualora, in presenza di eventi eccezionali o di rischi di esondazione, si debbano eseguire opere di somma urgenza o di sistemazione idraulica, i soggetti esecutori sono tenuti a darne avviso al momento dell'inizio delle opere e a dimostrare all'autorità preposta alla tutela del vincolo

paesistico l'avvenuto ripristino dello stato dei luoghi o a presentare un progetto per la sistemazione delle aree.

9. Sono consentiti, previa autorizzazione del Parco, gli interventi relativi a pratiche di bonifica da inquinanti, al recupero della vegetazione ripariale a fini conservazionistici, al miglioramento del regime idraulico (limitatamente alla rimozione di rifiuti solidi e/o ostacoli di ogni tipo che limitino la circolazione idrica nel letto fluviale), e alla realizzazione dei percorsi di attraversamento.

10. Sono consentite le opere di realizzazione o manutenzione di infrastrutture viarie e reti sotterranee e relative agli attraversamenti dei corsi d'acqua, Le opere o i tracciati dovranno mantenere integro il corso d'acqua, e la vegetazione esistente, ovvero, nei casi in cui non sia possibile, prevedere una idonea azione di sistemazione paesistica finalizzata in via prioritaria a favorire la ricostituzione spontanea della copertura vegetale, o la propagazione e ricostituzione con utilizzo di talee e postime prelevate in loco. Tutte le opere dovranno essere corredate da S.I.P.

11. Fatte salve prescrizioni di sottozona più restrittive, al fine di favorire il recupero del patrimonio edilizio legittimamente realizzato o sanabile ai sensi delle leggi vigenti e ricadente nelle fasce di rispetto di cui al presente articolo, per i manufatti non vincolati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089 ricadenti in un lotto minimo di 10.000 mq è consentito un aumento di volumetria ai soli fini igienico-sanitari non superiore al 5 per cento e comunque non superiore a 50 mc. Nei casi in cui non sussista il requisito del lotto minimo di 10.000 mq è possibile l'adeguamento igienico dell'immobile con incremento massimo di cubatura pari a 20 mc.

12. L'indice di edificabilità e/o la possibilità di ampliamento superiore a quanto consentito al precedente comma 5, attribuiti dalle prescrizioni di sottozona nelle fasce di rispetto individuate ai sensi dei commi precedenti, concorrono ai fini del calcolo della cubatura realizzabile nel medesimo comparto insediativo o nello stesso lotto di terreno, fermo restando l'obbligo di costruire al di fuori di dette fasce.

#### **ART. 14: TUTELA DEL RETICOLO IDROGRAFICO MINORE**

1. Ai fini della tutela dell'integrità del reticolo e delle sue funzioni ecologiche e idrogeologiche, nel territorio del Parco tutti i corsi d'acqua di secondaria importanza, non iscritti negli elenchi di acque pubbliche di cui al Testo Unico approvato con R.D. 11 Dicembre 1933, n° 1775 e successive modificazioni, e le relative fasce di rispetto pari a mt 10 a partire dal piede dell'argine per i corsi d'acqua incanalati e a partire dal ciglio di sponda per i corsi d'acqua non

arginati devono essere mantenuti integri e ineditati, fatta esclusione per le sottozone D12 e D13 e fatte salve le vigenti disposizioni normative.

2. All'interno delle fasce di cui al comma 1. si applicano i divieti e le prescrizioni di cui ai commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 del precedente articolo 14.

#### **ART. 15: CANALIZZAZIONI SUPERFICIALI DI DRENAGGIO**

1. Nel territorio del Parco le pratiche agricole devono comunque assicurare il mantenimento dell'efficienza delle canalizzazioni di drenaggio superficiale nei terreni agricoli, evitando colmamenti, spianamenti e livellamenti del terreno; laddove la funzionalità delle canalizzazioni risulti essere stata alterata per manomissione è fatto obbligo di provvedere al ripristino delle stesse.

2. E' vietata l'interruzione e/o l'impedimento del deflusso superficiale dei fossi e dei canali nelle aree agricole, mediante la costruzione di rilevati o altro, a meno che non venga previsto un nuovo recapito per le acque di scorrimento intercettate.

E' vietata la lavorazione del terreno a meno di 2 metri da entrambe le sponde delle canalizzazioni agricole permanenti. Tali fasce dovranno essere regolarmente mantenute dai proprietari frontisti con il divieto di impiego di prodotti diserbanti, con l'obbligo di asportazione del materiale di risulta ai fini dell'abbattimento dell'effetto eutrofico nelle acque e con il divieto assoluto di risagomatura delle sponde e taglio della vegetazione se non autorizzata dall' Ente Parco.

#### **ART. 16: TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE SORGENTI TERMOMINERALI**

1. Sono oggetto di specifica tutela le seguenti risorse idriche localizzate:

1. Fontanile dell'Oppio-sorgente termominerale, all'interno della Caldera di Baccano
2. Sorgenti di Vicarello
3. Sorgente mineralizzata Cannettaccio,

intorno alle quali è istituita una fascia di salvaguardia.

2. Un'area di tutela assoluta in un raggio di 10 metri lineari dal punto d'acqua deve essere adibita esclusivamente ad eventuali opere di presa ed a costruzioni di servizio. L'area così definita deve essere circoscritta da recinzione idonea, non impattante, e corredata da una rete di canalizzazione a cielo aperto per le acque meteoriche.

3. Nella fascia più esterna alla precedente, per un'estensione di 100 metri di raggio dal punto d'acqua, considerata l'assoluta necessità di evitare immissioni/contaminazioni di sostanze

chimiche inquinanti della falda acquifera ai fini della tutela della salute pubblica e del patrimonio zootecnico nonché della conservazione di tali ecosistemi in coerenza con i principi delle Direttive Europee (Habitat e Uccelli), si applicano le seguenti prescrizioni :

- divieto di dispersione, ovvero immissione, in fossi non impermeabilizzati di reflui, fanghi e liquami anche se depurati;
- disincentivazione, con opportuno provvedimento, di accumulo di concimi organici;
- divieto di dispersione nel sottosuolo di acque bianche provenienti da piazzali e strade;
- divieto di spandimento di concimi chimici, pesticidi e fertilizzanti, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità locale della risorsa idrica.
- divieto di pascolo e stazzo permanente del bestiame;
- divieto di insediamento di nuove strutture della rete fognaria.
- dispersione di fanghi ed acque reflue, anche se depurati;
- divieto di localizzazione di pozzi perdenti.

#### **ART. 17: TUTELA DELLE SORGENTI E DEI POZZI AD USO IDROPOTABILE**

1. Sono sottoposti a tutela tutte le sorgenti naturali e i pozzi, utilizzati o meno per l'approvvigionamento idrico, intorno ai quali è istituita una fascia di salvaguardia di 10 metri lineari dal punto d'acqua, che deve essere adibita esclusivamente ad eventuali opere di presa ed a costruzioni di servizio.

#### **ART. 18: TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI FONTANILI**

1. Sono oggetto di tutela tutti i fontanili presenti nel territorio del Parco, per i quali è fatto obbligo di provvedere alla conservazione, al mantenimento in esercizio e al restauro.

2. Per quanto attiene ai fontanili di interesse per la conservazione della piccola fauna e della vegetazione igrofila, censiti e individuati nella Tav. 35 in quanto interessati dal Progetto di Territorio N7 "Tutela e regolamentazione dei fontanili e dei punti d'acqua isolati" si applicano inoltre le Norme di cui all'Art. 26 "Fauna selvatica".

#### **ART. 19: TUTELA DEI BACINI LACUSTRI**

1. Comprendono gli interi specchi d'acqua del Laghi di Bracciano e Martignano.

Ai fini della tutela della quantità e della qualità della risorsa idrica, nelle fasce ripariali di 10 mt di entrambi i laghi si applicano le seguenti norme:

- è vietato il pascolo brado

- è vietata la realizzazione di nuove serre

2. I bacini lacustri sono inoltre disciplinati dalla normativa particolare delle Sottozone A2 “Acque interne, fasce di eccezionale valore”, B7 “Acque interne, fasce di rilevante valore”, C1 “Acque interne”.

## **CAPO II°: TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLA FORMA DEL SUOLO**

### **ART. 20: TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE MORFOLOGIE CRATERICHE E DI FORRA**

1. Il Piano tutela le formazioni di particolare interesse geologico o geomorfologico localizzate o estese.

2. Fra le prime è sottoposto a tutela il costone sottostante il centro storico di Anguillara quale affioramento della successione piroclastica relativa alla formazione Sud orientale delle depressione vulcanico-tettonica del lago di Bracciano, limitatamente alla parete contro la quale non debbono essere poggiate opere, non è consentita la movimentazione di terra, così da permettere la conservazione e la visibilità dell'affioramento roccioso, secondo quanto disposto nel Progetto di Territorio N8 “Salvaguardia e messa in sicurezza della rupe di Anguillara”.

3. Il Piano tutela e in molti casi valorizza altresì alcune particolari forme del suolo tra le più tipiche e ricorrenti del paesaggio geomorfologico del Parco, ovvero:

- le numerose cinte crateriche, geotopi testimonianza dell'attività vulcanica esplicitasi nell'area:

Caldera di Manziana

Cratere di Martignano

Cratere di Stracciapappe

Caldera delle Pantane

Crateri di Acquarello

Caldera di Vigna di Valle

Cratere di Polline

Caldera di Baccano

Cratere delle Cese

Cratere di Lagusiello

Cratere dell'Aguscello

- le forre generate dall'erosione dei corsi d'acqua:

Forra di Valle del Pavone

Forra di Fontana della Nocchia

Forra del Falconeto  
Forra e Macchia di Martignano  
Forra di Valle Corazza  
Forra di Cesano  
Forra della Castagneta  
Forra sul Lago di Vicarello  
Forre sul Lago dei Castagni e della Fontanella  
Forra sul Lago del Fossaccio  
Forra sul Lago del Cognolo.

4. La tutela si esplica attraverso:

- la conservazione della vegetazione esistente sulle pendici acclivi dei crateri e delle forre, secondo quanto disposto per le sottozone B1 all'Art. 57
- la conservazione dell'integrità del paesaggio naturale o colturale dei fondovalle, sia dei crateri che delle forre, secondo quanto disposto per le sottozone B6 all'Art. 58.

5. La valorizzazione si realizza mediante tre distinti tipi di modalità:

- la ricomposizione della continuità vegetazionale delle pendici acclivi dei crateri e delle forre, disciplinata al successivo art. 21
- l'alberatura dei margini degli antichi invasi lacustri, disciplinata al successivo art. 22
- alberatura dei crinali, disciplinata al successivo art. 23.

#### **ART. 21: RICOMPOSIZIONE DELLA CONTINUITÀ VEGETAZIONALE DELLE PENDICI**

1. Al fine di valorizzare paesisticamente le pendici acclivi delle cinte crateriche e delle forre, ampliare il reticolo ecologico, garantire la difesa del suolo, si prescrive di ricostituire la continuità vegetazionale delle pendici acclivi con due diverse modalità:

- ricomposizione della vegetazione naturale mediante sviluppo spontaneo, prevista per le sottozone B4 secondo quanto disposto all'art. 57
- ricomposizione colturale del paesaggio agrario, prevista per le sottozone C4 secondo quanto disposto all'art. 61.

#### **ART. 22: TUTELA E VALORIZZAZIONE DEGLI ANTICHI INVASI LACUSTRI**

1. Sono sottoposti a tutela i piani asciutti degli antichi invasi lacustri di Stracciapappe, Polline, Acquarella, Mosciano, Lagusiello, L'Aguscello, Baccano, classificati come sottozone B6 e disciplinati dall'art. 58.

2. Al fine di evidenziare paesisticamente un importante aspetto del paesaggio geomorfologico e di rendere visibile la forma degli antichi invasi lacustri prosciugati dalle bonifiche effettuate negli ultimi due secoli, ma anche per incrementare il reticolo ecologico e per schermare i manufatti presenti, si prescrive l'alberatura dei margini degli antichi invasi lacustri di Baccano e Stracciacappe.

Per l'invaso di Baccano l'alberatura deve essere impiantata lungo i due lati della strada perimetrale della piana con pioppi cipressini o farnie, così come previsto nel Progetto di Territorio P2a "Valorizzazione antichi invasi lacuali, Lago di Baccano" e rappresentato nella tavola 35.

Per l'invaso di Stracciacappe l'alberatura va limitata al lato occidentale antistante la striscia caratterizzata dalla presenza di manufatti agricoli, e deve essere realizzata con farnie; sul lato orientale deve essere realizzata una siepe con essenze spontanee, il tutto così come previsto nel Progetto di Territorio P2b "Valorizzazione antichi invasi lacuali, Lago di Stracciacappe" e rappresentato nella tavola 35.

#### **ART. 23: VALORIZZAZIONE DEI CRINALI DEI CRATERI**

1. Al fine di evidenziare nel paesaggio le morfologie crateriche, si prescrive di valorizzare i crinali che ne costituiscono l'orlo superiore, in genere attraversati da strade, mediante l'impianto di alberature con disposizione a filare, anche non regolare, che ne sottolinei l'andamento morfologico secondo le linee individuate nei Progetti di Territorio "P3 Valorizzazione paesistica dei crinali" come articolati e rappresentati nella Tav. 35:

P3a	Baccano - Valle dei Ghetti
P3b	Valle Corazza - Valle dei Ghetti
P3c	Falconeto - Martignano
P3d	Margine Stracciacappe
P3e	Acquarella - Fontana della Nocchia
P3f	Pantane - Madonnella
P3g	Vigna di Valle - Piano delle Crocicchie
P3h	Cesano – Valle Corazza
P3i	Stracciacappe – Settevene
P3l	Lagusiello

2. Per dette alberature è prescritto l'uso delle specie appartenenti agli aggruppamenti antropici di cui all'art. 29 "Vegetazione ornamentale", privilegiando l'uso delle querce sia caducifoglie che sempreverdi.

## **TITOLO III°:       NORME GENERALI, AMBIENTE**

### **E PAESAGGIO NATURALE E SEMINATURALE**

#### **ART 24: BOSCHI, FORMAZIONI RIPARIALI, RETICOLO ECOLOGICO, PASCOLI**

1. Il Piano tutela tutte le aree caratterizzate da paesaggi nei quali si registra la permanenza di sistemi ambientali e associazioni vegetali di rilevante valore, quali i boschi, le formazioni ripariali ed il reticolo ecologico.

Tali aree sono disciplinate dal presente Articolo, dalle Norme particolari delle Zone A (art. 54) e B (art. 56) e delle Sottozone A1 e A2 (art. 55), B1, B2, B3, B4, B5 (art. 57), B7 (art. 58), C1 (art.60), oltreché dai Progetti di Territorio indicati per ciascuna delle zone e sottozone interessate.

2. Obiettivo generale relativo alla gestione della vegetazione forestale e delle altre associazioni vegetali di pregio è quello di mantenerne inalterata nel tempo l'estensione migliorando le caratteristiche qualitative dei diversi tipi di ecosistemi.

3. Obiettivi particolari sono i seguenti:

- migliorare gli attuali criteri e metodi di gestione a fini economici del patrimonio forestale per renderla più sostenibile anche dal punto di vista ambientale e sociale;
- proteggere le formazioni forestali di maggior pregio naturalistico favorendo la loro espansione nei siti più adatti;
- preservare i residui lembi di vegetazione ripariale e bentonica recuperando per quanto possibile le aree degradate;
- conservare l'attuale sviluppo e favorire l'espansione degli habitat della Direttiva Comunitaria
- conservare l'attuale estensione dei pascoli o favorirne la riconversione verso forme di vegetazione boschiva naturale
- conservare l'attuale sviluppo delle formazioni di minore estensione che strutturano la rete ecologica territoriale nelle aree agricole;
- avviare attività sperimentali che consentano una maggiore conoscenza della struttura e dei dinamismi naturali dei più importanti tipi di vegetazione, e di verificare l'applicabilità di trattamenti selvicolturali innovativi che abbiano minore impatto sulle diverse componenti dell'ecosistema.

4. Al fine di perseguire i suddetti obiettivi, il Piano indica i seguenti strumenti:

- la Pianificazione forestale di scala aziendale per l'applicazione a scala di dettaglio particellare delle prescrizioni riportate più sotto;
- la Certificazione forestale, da intendere sia come modalità di verifica della sostenibilità ambientale e sociale della gestione dei boschi sia come strumento di valorizzazione economica del prodotto legnoso del Parco;
- la Comunicazione al pubblico con finalità didattica e educativa, realizzata attraverso i più opportuni strumenti di partecipazione, dei valori naturalistici delle principali formazioni vegetali del Parco e delle modalità di gestione necessarie per garantirne la conservazione in equilibrio con le funzioni sociali ed economiche delle risorse naturali;
- il controllo dell'evoluzione dei popolamenti forestali lasciati alla sola evoluzione naturale e delle formazioni vegetali di minore estensione attraverso un apposito Piano di monitoraggio;
- la Sperimentazione di tecniche selvicolturali a minor impatto ambientale rispetto a quelle attualmente più impiegate, in collaborazione con istituzioni scientifiche di riconosciuta competenza nel campo delle scienze Forestali;

5. Ai sensi dell'art. 33 della L.R. 29/1997, qualsiasi intervento selvicolturale sul patrimonio forestale del Parco deve essere soggetto al preventivo nulla osta dell'Ente gestore del Parco, a meno che non sia specificatamente previsto da un Piano di gestione e assestamento forestale regolarmente approvato ai sensi dell'art. 16 della L.R. 28 ottobre 2002, n° 39 e in vigore.

Ai sensi dell'art. 13 della L.R. 28 ottobre 2002, n° 39, gli interventi selvicolturali all'interno del Parco, siano essi prescritti o meno da piani di gestione e assestamento forestale redatti per singole proprietà, devono essere conformi a quanto di seguito indicato, al fine di salvaguardare e migliorare in modo comprensivo i valori naturalistici, paesaggistici, culturali ed economici dei boschi.

Non è consentito abbattere gli alberi monumentali, di pregio paesaggistico, naturalistico, storico o culturale, anche morti, senza l'autorizzazione dell'Ente parco.

Debbono essere conservati ed esclusi da ogni utilizzo o manomissione gli esemplari di grandi dimensioni (pioppi, salici, ontani) sulle rive dei laghi.

All'interno delle aree boscate site nelle Zone A e B deve essere mitigato l'impatto della rete delle piste forestali e delle carrabili non asfaltate mediante regolamentazioni del traffico, apposizioni di sbarre con lucchetto, limitando la percorrenza solo per motivi di lavoro e servizi.

6. La gestione forestale delle proprietà pubbliche e di quelle private di estensione superiore a 100 ha ricadenti all'interno del Parco deve avvenire in base a un Piano di gestione e assestamento forestale con validità compresa tra 10 e 15 anni, approvato dalla Regione ai sensi dell'art. 16 della L.R. 28 ottobre 2002, n° 39. Il piano deve essere aggiornato prima della scadenza naturale qualora nuovi fatti eventualmente intervenuti (es.: estesi incendi, nuove

emergenze naturalistiche, ecc.) rendessero necessaria la modifica di alcuni orientamenti gestionali e prescrizioni colturali.

#### **ART. 25: HABITAT DELLA DIRETTIVA COMUNITARIA**

1. Gli Habitat di interesse comunitario presenti nel Parco (Codici 9126, 9210, 9260, 92A0, 9340, 3140, 3150), e le altre forme vegetazionali di rilievo elencate dalla Carta degli Habitat Natura 2000” delle “Misure di Conservazione della ZPS IT6030085”, sono espressamente tutelati dalle specifiche prescrizioni in esse contenute, nonché dalle Misure contenute nella D.G.R. 159/2016 e D.G.R. 162/2016.

Ai detti Habitat e alle altre forme di vegetazione di rilievo, si applicheranno inoltre le prescrizioni di cui alle Zone e Sottozone di appartenenza contenute nelle presenti norme.

Tutti i piani, progetti, interventi o attività previsti nei Siti Natura 2000 o che possano avere incidenza significativa su questi dovranno essere sottoposti alla procedura di valutazione di incidenza.

#### **ART. 26: FAUNA SELVATICA**

1. La fauna selvatica costituisce patrimonio indisponibile della collettività, e rappresenta uno dei valori principali oggetto della tutela da parte del Parco. A tale scopo sono da ritenersi oggetto di tutela, oltre che le specie presenti, anche i loro habitat naturali, nonché tutte le aree e gli elementi di connessione fra gli stessi.

Oltre a quanto disciplinato dal presente articolo, la fauna selvatica è tutelata:

- da quanto previsto per le zone A, B, C rispettivamente negli articoli 54, 56, 59
- dai Progetti di Territorio N7 “Tutela e regolamentazione dei fontanili e dei punti d’acqua isolati”, N10 “Completamento /ampliamento del reticolo ecologico” e R2 “Tutela e valorizzazione delle Terme di Vicarello”.
- da quanto previsto nelle “Misure di Conservazione della ZPS IT6030085” per le specie di interesse comunitario, nonché dalle Misure contenute nella D.G.R. 159/2016 e D.G.R. 162/2016.

2. Ai fini della conservazione della fauna minore e degli habitat della stessa, oltre alle norme generali ed alle norme di Zona e Sottozona, si osservano le seguenti norme specifiche di tutela:

- Sono vietati la cattura e il prelievo di individui o uova di qualunque specie zoologica a qualunque stadio di sviluppo; da tale divieto sono esclusi i ricercatori muniti di specifica autorizzazione, rilasciata unicamente per fini di studio e ricerca scientifica, che evidenzino il nome delle specie e i quantitativi asportabili, nonché gli interventi di cui al punto successivo;
- È vietata l'immissione di specie esotiche e/o alloctone;

- È vietata l'immissione di pesci anche autoctoni;
- E' fatto divieto di alterazione dell'ambiente naturale e degli habitat delle specie faunistiche di interesse comunitario presenti.
- Eventuali ricerche scientifiche e interventi utili alla tutela o conservazione delle specie presenti, dovranno essere autorizzati dal Parco Naturale previa valutazione dell'effetto degli stessi sulle zoocenosi.
- Interventi per la ricostituzione, miglioramento o controllo del patrimonio faunistico sono consentiti previa autorizzazione del Parco Naturale.
- nelle Sottozone B6 e nelle zone C le attività di conduzione agricola che richiedono sfalci, potature, tagli boschivi, o attività di manutenzione, gestione delle attrezzature esistenti o interventi di gestione delle risorse naturali dovranno essere realizzati al di fuori dei periodi di nidificazione e riproduzione della fauna e dovranno essere evitati i tagli di tutte le specie arboree vetuste e l'abbattimento di essenze arboree di grandi dimensioni anche morte.
- debbono essere limitate le linee elettriche aeree a bassa e media tensione allo di scopo di minimizzare l'impatto sui rapaci diurni e notturni ed altre specie di grandi dimensioni, in particolare nelle aree prossime alla riva dei laghi ed all' interno delle strutture boschive e lungo le fasce ecotonali.
- su tutto il territorio del Parco debbono essere previste adeguate misure legislative di prevenzione/cattura/rimozione di cani e gatti vaganti/inselvaticiti.

3. I fontanili, le raccolte d'acqua e i pozzi per la raccolta di acque meteoriche sono soggetti a tutela e manutenzione a fini naturalistici della fauna e della flora, secondo le seguenti prescrizioni:

- è vietato il lavaggio di stoviglie, biancheria ed automezzi (autoveicoli, motoveicoli, trattori, traini, ecc);
- è vietata l'immissione di rifiuti solidi e liquidi e sostanze inquinanti di qualsiasi natura ed origine;
- è vietata la pulizia dei fontanili con sostanze chimiche;
- la pulizia dei fontanili e dei pozzi deve essere realizzata in autunno (Settembre, Ottobre); sono da evitare i mesi invernali (periodo di dormienza) e i mesi primaverili e di inizio estate che corrispondono alla stagione riproduttiva delle popolazioni degli anfibi;
- la pulizia dei fontanili e dei pozzi deve essere fatta a mano rimuovendo parte del materiale depositato sul fondo per evitare l'interramento e l'intasamento degli elementi di scolo, avendo cura di non asportare la vegetazione per salvaguardare le caratteristiche indispensabili per l'insediamento delle comunità ecologiche acquatiche. I fontanili e i pozzi non devono essere mai interamente svuotati;

- tutte le specie animali incidentalmente catturate durante le operazioni di pulizia devono essere reimmesse nel fontanile o pozzo;
- è vietato il prelievo di acqua con impianti che ne permettano il prelievo d'acqua in continuo onde evitare il prosciugamento dell'invaso.

#### **ART 27: ATTIVITA' DI PRELIEVO FAUNISTICO**

1. Per lo svolgimento delle attività di prelievo faunistico selettivo necessari alla ricomposizione degli equilibri ecologici, secondo quanto previsto dalla L.R. 29/1997 e dalla L. 394/1991 Art. 11, l'Ente Gestore potrà rilasciare apposite autorizzazioni anche in deroga alle presenti norme, previo parere delle competenti strutture tecniche regionali.

### **TITOLO IV°:    NORME GENERALI,** **AMBIENTE E PAESAGGI ANTROPICI**

#### **CAPO I°: MODALITÀ DI INTERVENTO**

##### **Art. 28: PAESAGGI AGRARI E PERIURBANI**

1. In tutto il territorio del Parco deve essere garantita l'integrità e la conservazione del paesaggio antropico, evitando qualsiasi intervento che possa comprometterne la continuità e i caratteri peculiari.

La tutela, la riqualificazione e la valorizzazione del paesaggio in ambito agrario e periurbano si esplicano attraverso norme e progetti che disciplinano: le modalità di impianto della vegetazione ornamentale e colturale, il recupero del patrimonio edilizio esistente e la costruzione dei nuovi manufatti, gli interventi di mitigazione, ricomposizione e integrazione degli aspetti morfologici, vegetazionali naturali e colturali, della trama insediativa e di appoderamento, la riqualificazione delle aree degradate, gli aspetti percettivi mediante la salvaguardia delle visuali.

2. Il Piano garantisce la conservazione e/o la riqualificazione e valorizzazione dell'ambiente e dei paesaggi antropici, sia agrari che periurbani.

I diversi tipi di paesaggio antropico sono così distinti e disciplinati:

- a. Paesaggi agrari dell'antico latifondo, con finalità prevalentemente conservative, che interessano le seguenti Sottozone alle quali si rinvia per la relativa disciplina:
  - B6; Tutela dei piani di fondovalle dei crateri e delle forre.
  - C2, C3, C5, C6, C7; Protezione dei complessi paesaggistici, morfologici e colturali di elevato valore.

- C4; Ricomposizione colturale del paesaggio agrario.
- b. Paesaggi agrari degli orti perilacuali, con finalità di tutela e valorizzazione, che interessano le seguenti Sottozone, alle quali si rinvia per la relativa disciplina:
  - C8; Protezione e fruizione delle rive dei laghi.
  - D7; Ricomposizione del paesaggio perilacuale.
- c. Paesaggi agrari di appoderamento e frazionamento fondiario novecentesco, con finalità prevalentemente produttive, che interessano le Sottozone D8, D9, D10, D11 di promozione delle attività agricole produttive e ricomposizione del paesaggio agrario, alle quali si rinvia per la relativa disciplina.
- d. Paesaggi periurbani, trasformati o in corso di trasformazione, con finalità di mantenimento del carattere insediativo e mitigazione degli impatti, che interessano le Sottozone D12, D13 alle quali si rinvia per la relativa disciplina.

3. I paesaggi antropici sono inoltre disciplinati:

- per quanto attiene l'insediamento storico, dal Capo III del presente Titolo IV
- per quanto attiene il patrimonio edilizio, esistente e costruendo, dall'art. 30 oltreché dalle norme delle zone D e delle relative Sottozone.
- per quanto attiene la vegetazione ornamentale, dall'art. 29
- per quanto attiene le reti ecologiche e le trame insediative, dal Capo II del presente Titolo IV
- per quanto attiene gli elementi percettivi, dal Capo IV del presente Titolo IV

4. Per quanto attiene gli aspetti colturali, deve essere favorita la conservazione delle attuali colture arboree tradizionali, la conservazione delle specie da frutto locali o tradizionali, la conservazione delle forme di governo (potature, portamenti) della tradizione locale, la formazione di vivai specializzati nella produzione di ecotipi locali e specie colturali specifiche dell'area, l'attività agrituristica e l'ospitalità rurale.

Potrà essere favorita laddove compatibile con gli usi tradizionali dei terreni e con il contesto paesaggistico, la riconversione delle aree agricole con colture a seminativo in fase di abbandono a forme di colture legnose specializzate, con particolare riferimento agli uliveti, frutteti e/o vigneti, secondo forme e tecniche di conduzione agricola tradizionali.

Vanno privilegiati cultivar locali, come anche forme di scalvatura e potatura eventualmente specifiche della tradizione locale.

Il Parco Naturale potrà predisporre un progetto unitario di ricomposizione o utilizzo delle aree agricole dismesse, o prevedere la rimessa a coltura di parti di queste, o la naturalizzazione di altre, o l'impianto di colture sperimentali, o di essenze vegetali appetite e importanti per favorire la presenza, l'alimentazione o la nidificazione della fauna.

Per garantire il raggiungimento degli obiettivi di conservazione e sviluppo fissati dalle presenti Norme, il Parco potrà concedere contributi e agevolazioni, o assistenza ai privati per l'utilizzo o il recupero dei terreni a fini agricoli, con colture tipiche e tecniche tradizionali, o per il recupero di strutture a fini agrituristici e di turismo rurale, o per la realizzazione di attrezzature o forme di conduzione delle attività utili alla conservazione o al ripristino del paesaggio tradizionale, o alle finalità di promozione e godimento del Parco stesso.

Il Parco potrà attivare interventi e iniziative di gestione concordata con le locali Università Agrarie o i gestori di terre pubbliche, al fine di promuovere forme di conduzione delle terre pubbliche compatibili con le finalità di conservazione e valorizzazione del patrimonio paesaggistico, culturale e sociale che esse rappresentano.

#### **ART. 29: VEGETAZIONE ORNAMENTALE**

1. Il Piano disciplina gli interventi sulla vegetazione con modalità che assecondano la natura e le tradizioni antropiche, individuando lo stretto rapporto che si stabilisce tra le forme del paesaggio e le forme della vegetazione, distinguendo le associazioni naturali dagli aggruppamenti antropici, colturali o ornamentali.

2. Gli interventi di piantumazione a scopo ornamentale in ambiente agricolo e periurbano, ovvero nelle sottozone classificate B6, C fatta esclusione per C1 e C8, D fatta esclusione per D1, sono volti alla protezione, alla riqualificazione e alla valorizzazione delle qualità paesistiche complessive.

Per essi si prescrive l'uso di essenze facenti parte dei seguenti aggruppamenti antropici:

- a. essenze indigene di tradizionale uso ornamentale nei paesaggi agrari e urbani, quali querce spoglianti e sempreverdi, olmi, bagolari, faggi, tigli, platani, pioppi, salici, ontani;
- b. essenze da frutto utilizzate anche con valore ornamentale nei paesaggi agrari, quali olivi, noci, castagni, ciliegi, peri, meli;
- c. essenze introdotte in epoca assai remota acclimatate e naturalizzate con il paesaggio agrario e perturbano, quali cipressi e pini domestici, di cui è consentita la messa a dimora di individui isolati.

Per essi deve essere in ogni caso evitata la messa a dimora di:

- d. *Prunus laurocerasus*
- e. *Ligustrum lucidum*
- f. cultivar ornamentali di *Cytisus scoparius* e *Tamarix africana*
- g. *Acer platanoides*
- h. *Pseudoplatanus* cfr. forma *atropurpurea* e *rubra*
- i. *Cedrus libani*, *deodara* e *atlantica*
- j. *Pinus halepensis*, *nigra* e *pinaster*

- k. Chamaecyparis sp. Pl.
- l. Cupressus lambertiana
- m. Thuja sp.pl.

In caso di giardini attigui ad aree boscate va evitata accuratamente la messa a dimora di Laurus nobilis, Taxus baccata e Ilex aquifolium (anche in forme variegate).

3. Gli interventi debbono essere preventivamente sottoposti al parere dell'Ente di Gestione, che fornisce indicazioni sulle specie vegetali che possono essere inserite in modo da non produrre esiti di inquinamento biologico, genetico e/o paesaggistico.

### **ART. 30: PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE E COSTRUENDO**

1. Nel territorio del Parco tutti manufatti legittimamente esistenti alla data di adozione del presente Piano, o sanabili ai sensi delle leggi vigenti, ancorché non individuati e cartografati nella tavola 34 "Articolazione in zone del parco", sono da intendersi classificati in Zona D con una loro area di pertinenza, con modalità differenziate in relazione alla loro ubicazione secondo quanto disposto per le "Zone A, riserva integrale" all'art. 54, per le "Zone B, riserva generale" all'art. 56 e per le "Zone C, Protezione" all'art.59.

2. Le nuove edificazioni o gli ampliamenti sono subordinati al recupero architettonico e funzionale dei manufatti eventualmente presenti in condizione di abbandono, fatiscenza o degrado.

3. Sono in ogni caso consentite le opere di adeguamento sismico e igienico – sanitario. E' altresì consentita, ad esclusione dei manufatti storico – monumentali di cui all'art. 39 e/o estetico - tradizionali di cui all'art. 40, la demolizione e ricostruzione di immobili e strutture fatiscenti per giustificati motivi statici o di pubblica incolumità, previa presentazione di adeguata documentazione illustrativa della tipologia originale (fotografie, relazioni, etc), redatta da un tecnico abilitato.

4. Sono in ogni caso consentiti cambi di destinazione d'uso, in particolare a fini sociali, culturali, di servizio, di ricettività e di fruizione, in particolare per le attività di agriturismo.

5. Nei casi in cui siano consentite nuove edificazioni i volumi esistenti debbono essere computati ai fini del calcolo delle volumetrie complessive consentite.

6. Qualora la disciplina delle sottozone consenta la possibilità di ampliamenti del patrimonio edilizio esistente, questi debbono essere realizzati in continuità o in adiacenza di quanto

esistente. A detti ampliamenti, volti al recupero architettonico, funzionale, igienico – sanitario nonché alla razionalizzazione del complesso nel caso di più edifici, possono essere accorpati eventuali altri manufatti minori o di servizio mediante la ristrutturazione urbanistica dei medesimi.

7. Al fine di limitare il consumo di territorio e di tutelare l'integrità del paesaggio, qualora la disciplina delle sottozone consenta la possibilità di nuove edificazioni si prescrive, ad esclusione delle sottozone D12, D13, di prevedere quanto possibile ubicazioni in adiacenza o in continuità con i manufatti già esistenti.

8. Gli interventi di ampliamento e/o di nuova costruzione sono in ogni caso subordinati alla realizzazione contestuale delle opere di integrazione e di mitigazione paesistica previsti agli articoli 34 "Integrazione paesistica degli insediamenti sparsi" e 35 "Mitigazione paesistica delle trasformazioni urbanistiche".

9. Negli interventi sul patrimonio edilizio, esistente e costruendo, è fatto obbligo di osservare quanto segue:

- a. per quanto attiene alle le murature esterne, queste debbono essere realizzate in mattoni, tufo o in pietra locale a vista, oppure in altri materiali purché intonacati e tinteggiati
- b. è consentita la realizzazione di logge interne e di balconi parzialmente incassati; i balconi in totale aggetto sono consentiti solo in misura limitatissima così come nella tradizione.
- c. per i manufatti esistenti di interesse storico – monumentale e/o estetico – tradizionale le eventuali nuove aperture possono essere consentite a fini di adeguamento igienico e funzionale, nel rispetto dell'impaginato formale e della tessitura delle facciate.
- d. per quanto attiene alle coperture:
  - d1. negli interventi di ampliamento e/o di nuova edificazione è fatto obbligo di realizzare coperture a falde per almeno l'80% della superficie coperta.
  - d2. è consentita la sostituzione di quelle a terrazza con quelle a falda, che possono avere una pendenza massima del 30% secondo la tradizione costruttiva locale
  - d3. in tutti i casi debbono essere utilizzate tegole in laterizio
- e. per quanto attiene ai materiali di tinteggiatura, è fatto divieto in ogni caso di utilizzare rivestimenti quarzoplastici; è preferibile utilizzare colori a base di latte di calce; è altresì consentito l'uso di colori ai silicati.
- f. per quanto attiene ai criteri di coloritura delle facciate:
  - f1. le superfici di fondo, se realizzate in materiali litoidi o laterizi a vista debbono essere ripulite e protette: se realizzate in intonaco debbono essere colorate con i tradizionali colori a imitazione

- di quelli delle terrecotte, che vanno dai gialli agli aranciati fino ai rossi, oppure in colori più tenui che riprendono quelli del tufo o della pozzolana;
- f2. l'apparato decorativo, deve differenziarsi cromaticamente dalla superficie di fondo, mediante coloriture che interpretino i materiali lapidei propri della tradizione locale, ovvero tufo, travertino, peperino e basaltina; qualora solo una parte di detto apparato fosse realizzata in materiali lapidei o in laterizio, la restante parte in intonaco deve essere tinteggiata nei colori dei medesimi
  - g. per quanto attiene a infissi e serramenti, questi debbono essere realizzati in legno, in metallo o in materiale sintetico, purché verniciati, con divieto di utilizzare metalli con finitura anodizzata; le imposte debbono essere a persiana o a sportelloni.
  - h. per quanto attiene alle superfici scoperte, queste potranno essere pavimentate in misura non superiore al 30% della superficie coperta dei fabbricati, preferibilmente con l'utilizzo di materiali tradizionali o permeabili.

#### **Art. 31: CONTROLLO DELLE ATTIVITÀ' DI TRASFORMAZIONE E MANUTENZIONE**

1. Tutte le opere attuate da Comuni, Università Agrarie, Enti pubblici e privati, singoli utenti, che prevedono manutenzione della viabilità, attività edilizia pubblica e privata, progettazione e attuazione di interventi pubblici, restauri e recupero di beni storici, aree pubbliche, reti tecnologiche di impianti e servizi, gestione e manutenzione del patrimonio esistente saranno soggetti alle seguenti cautele.

Tutte le richieste di autorizzazione relative ad opere da realizzare all'interno di Zone A e B dovranno prevedere un dettagliato studio e indicazione delle aree di cantiere, modalità di approvvigionamento dei materiali, aree di stoccaggio, sgombero dei materiali di risulta.

2. Per quanto attiene le opere di manutenzione della viabilità e delle reti a terra, gli interventi dovranno essere eseguiti con mezzi idonei a seconda delle caratteristiche delle reti o delle sezioni stradali interessate, in modo da evitare interventi di modifica di scarpate e pendii laterali dovute all'utilizzo di mezzi di dimensioni eccessive.

Gli interventi nelle aree più sensibili, classificate A o B, dovranno essere effettuati al di fuori dei periodi riproduttivi, per evitare eccessi di disturbo dovuti al rumore e alla presenza umana costante.

Per il ricarico e la risagomatura dei fondi stradali dovranno essere utilizzati materiali lapidei locali, evitando il ricarico dei fondi con altri tipi di inerti, quali silice, o pezzame di scarto lapideo misto, o altri materiali di recupero.

In ogni caso non dovranno essere abbandonati rifiuti, resti di scavo o altre lavorazioni.

3. Per quanto attiene le opere di manutenzione delle strutture esistenti, negli interventi rivolti alla conservazione e al rinnovo dei manufatti esistenti all'interno del Parco Naturale, debbono essere adottate cautele rivolte sia alla salvaguardia dei caratteri originari delle strutture, sia alle modalità di esecuzione, approvvigionamento di materiali e installazione dei cantieri.

Negli interventi effettuati su manufatti interclusi tra Zone A e/o B debbono essere adottate idonee cautele nelle modalità di trasporto e accesso con mezzi meccanici, come anche nell'esecuzione di malte, getti in calcestruzzo o altre lavorazioni, evitando la dispersione di residui di liquidi e l'abbandono di materiali di scarto.

### **ART. 32: PIANI DI UTILIZZAZIONE AZIENDALE (P.U.A.)**

1. Il P.U.A. è consentito nelle Zone C e D e del Parco, previo espletamento di S.I.P.

2. Il P.U.A. deve essere sottoscritto da un dottore agronomo o forestale o da un perito agrario debitamente abilitato, nei limiti delle rispettive competenze professionali.

Deve contenere:

- a) una descrizione dello stato attuale dell'azienda;
- b) una descrizione degli interventi programmati per lo svolgimento dell'attività agricola e delle attività connesse, nonché degli altri interventi previsti per la tutela e la valorizzazione ambientale;
- c) l'individuazione dei fabbricati esistenti e di quelli ritenuti non più rispondenti alle finalità economiche e strutturali descritte dal programma;
- d) una descrizione dettagliata degli interventi edilizi necessari a migliorare le condizioni di vita e di lavoro dell'imprenditore agricolo, nonché a potenziare le strutture produttive con l'indicazione dei fabbricati da realizzare e dei terreni agricoli collegati agli stessi;
- e) la definizione dei tempi e delle fasi di attuazione.

3. Il P.U.A., approvato dall'Ente di Gestione, si realizza attraverso un'apposita convenzione che deve prevedere almeno:

- a) l'impegno dei soggetti attuatori ad effettuare le trasformazioni nel rispetto delle vigenti normative ed in conformità dei titoli abilitativi;
- b) i termini di inizio e di ultimazione degli interventi;
- c) la durata degli obblighi assunti;
- d) le garanzie reali e finanziarie da prestare per l'adempimento degli obblighi assunti;
- e) le sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi assunti;
- f) gli interventi previsti dal programma in relazione ai quali è richiesta la realizzazione di nuove costruzioni rurali;

- g) la non trasformazione della destinazione d'uso agricola delle costruzioni esistenti, o di quelle recuperate necessarie allo svolgimento delle attività agricole e di quelle connesse per il periodo di validità del Piano;
- h) la non trasformazione della destinazione d'uso agricola della nuova costruzione rurale eventualmente da realizzare per almeno 10 anni dalla ultimazione della costruzione;
- i) la non separazione delle costruzioni dal fondo alla cui capacità produttiva sono riferite le costruzioni stesse;
- l) l'asservimento delle edificazioni ai terreni alla cui capacità produttiva esse si riferiscono.

## **CAPO II°: RETI ECOLOGICHE E TRAME INSEDIATIVE**

### **ART. 33: CORRIDOI ECOLOGICI**

1. Il Piano sottopone a tutela il diffuso reticolo ecologico esistente all'interno delle aree agricole, formato da fasce lineari di vegetazione boschiva, da siepi e filari alberati, da orli vegetali lungo i corsi d'acqua o al margine dei laghi, da alberature isolate.

E' fatto pertanto obbligo di conservare, ricostituire ed eventualmente integrare:

- le siepi
- le recinzioni verdi
- la vegetazione dei margini interpoderali
- i filari alberati
- le alberature isolate, anche morte
- i muri a secco
- la vegetazione ripariale
- le fasce ecotonali.

2. Il reticolo esistente, pur vasto e diffuso, è suscettibile di potenzialità di ampliamento.

Il Piano pertanto ne dispone l'integrazione attraverso:

- a. l'espansione naturale delle aree boscate finalizzata alla ricomposizione vegetazionale delle cinte crateriche e delle forre, prescritta e disciplinata per le sottozone B4 dall'art. 57 "Tutela e riqualificazione del patrimonio boschivo e vegetazionale";
- b. l'impianto di vegetazione antropica, colturale e ornamentale, sia come prescritto e disciplinato per le Sottozone C4 dall'art. 61 "Mantenimento e ricomposizione del paesaggio agrario", sia mediante la previsione di nuovi impianti vegetazionali per:
  - alberature lungo il margine degli antichi invasi lacustri (art. 22)
  - alberature dei crinali dei crateri (art. 23)
  - integrazione paesistica degli insediamenti sparsi (art. 34)
  - mitigazione paesistica delle trasformazioni urbanistiche (art. 35)
  - alberature delle strade (art. 36)

- recinzioni vegetali (art. 37).

3. Concorrono al potenziamento del reticolo ecologico i Progetti di Territorio P1 "Ricomposizione paesistica culturale delle cinte crateriche", P2 "Valorizzazione degli antichi invasi lacustri", P3 "Valorizzazione paesistica delle principali direttrici di accesso al Parco". P4 "Valorizzazione paesistica delle principali direttrici di accesso al Parco".

#### **ART. 34: INTEGRAZIONE PAESISTICA DEGLI INSEDIAMENTI SPARSI**

1. I nuovi fabbricati consentiti dal Piano del Parco, o le trasformazioni, le ristrutturazioni e le modifiche del patrimonio edilizio esistente, fatte salve le opere di cui ai punti a),b),c) dell'art. 3 comma 1 del D.P.R. 6 Giugno 2001 n° 380 e s.m.e i., debbono prevedere idonei accorgimenti atti a favorire la loro integrazione nel contesto paesistico nel contesto paesistico di cui sono parte e a potenziare la rete ecologica.

2. Pertanto l'intorno di ogni insediamento sparso deve essere sistemato con la piantumazione di alberature che sfumino i margini dell'area di pertinenza così da configurare un ambiente coerente con il paesaggio e con la vegetazione circostante. Qualora siano già presenti nell'intorno specie alloctone o infestanti, se ne dispone la graduale sostituzione.

In generale la piantumazione può configurarsi con carattere di giardino, o più naturale di parco disponendo le alberature a gruppi o in modo irregolare, o più semplicemente con una piantagione perimetrale dell'area di pertinenza. Lungo le strade e i viali le alberature possono assumere un carattere più geometrico di filare, semplice o doppio.

3. Le essenze da utilizzarsi possono essere scelte tra quelle appartenenti ai vari aggruppamenti antropici di cui all'art. 29 "Vegetazione ornamentale".

4. L'integrazione può essere realizzata anche mediante l'impianto di colture legnose specializzate, quali oliveti, frutteti o vigneti.

5. Per quanto attiene alle recinzioni, si rinvia alle prescrizioni di cui all'art. 37, privilegiando quanto previsto al comma 3.

#### **ART. 35: MITIGAZIONE PAESISTICA DELLE TRASFORMAZIONI URBANISTICHE**

1. Lungo il perimetro di margine esterno delle sottozone D12, D13 interessate dalle trasformazioni urbanistiche fatte salve o assentite dagli strumenti di tutela, al fine di ottenere la mitigazione del loro impatto sul paesaggio e la loro integrazione paesistica, nonché al fine di potenziare la rete ecologica, è fatto obbligo di impiantare una schermatura arborea perimetrale.

Le trasformazioni sopradette sono consentite dal presente Piano solo se l'impianto di tale schermatura viene realizzato contestualmente agli interventi edilizi.

2. La schermatura deve essere realizzata con una distribuzione delle essenze avente la forma di filare accompagnato da una siepe lungo il confine, con l'obiettivo di delineare il carattere di margine e di distinguere paesisticamente il nuovo complesso edificato rispetto alle aree agricole circostanti.

Lungo i margini adiacenti zone A, B, C, ovvero di particolare pregio ambientale, la schermatura può assumere un carattere meno geometrico e più naturale in forma di aggruppamenti, in modo da garantire una migliore qualità paesistica.

Le aree interne debbono essere sistemate a parco e giardino.

3. Per quanto attiene alle essenze da utilizzarsi, si rinvia alle prescrizioni di cui all'art. 29 "Vegetazione ornamentale", privilegiando l'uso delle essenze di cui al comma 2. lett. a). Lungo i margini verso zone A, B si prescrive l'uso solo di queste ultime. Per le siepi perimetrali si consiglia l'uso del leccio.

4. Per quanto attiene alle recinzioni lungo il perimetro delle sottozone, si rinvia alle prescrizioni di cui all'art. 37 senza alcuna restrizione, fatto salvo l'obbligo di realizzarle in modo unitario.

#### **ART. 36: VIABILITÀ E ALBERATURE DEI MARGINI STRADALI**

1. Nel territorio del Parco per quanti riguarda la viabilità esistente si prescrive quanto segue:

- a. sulla viabilità principale di penetrazione e di collegamento possono essere eseguite tutte le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché la messa in opera di pavimentazioni bituminose;
- b. nelle strade secondarie e nei tratti di strada a traffico regolamentato possono essere eseguiti lavori di sistemazione del fondo, con l'utilizzo di pavimentazioni in terra stabilizzata o leganti di colore naturale, e con esclusione di bitume nero e cemento, mentre sono consentiti il ripristino e la manutenzione delle pavimentazioni eventualmente esistenti;
- c. possono essere realizzate le opere d'arte necessarie alla manutenzione dei tracciati, che, se esterne al terreno, debbono essere rivestite in pietra locale;
- d. non possono essere apportate modifiche al tracciato e alle sezioni attuali
- e. per tutti gli altri tracciati esistenti non aperti alla libera circolazione sono ammesse solo opere di manutenzione, sistemazione e ripristino del fondo, pulizia e manutenzione delle banchine laterali.

2. L'apertura di nuovi tracciati stradali è consentita, limitatamente alle zone D con esclusione delle sottozone D1, D3, D4, qualora sia necessario per:

- a. nuove urbanizzazioni
- b. riordino delle urbanizzazioni esistenti
- c. collegamento della viabilità esistente con le nuove costruzioni
- d. realizzazione di nuovi tracciati interpoderali necessari alla conduzione delle aziende agricole o delle altre attività.

Gli interventi di cui al precedente punto d. possono essere realizzati anche nelle zone C con esclusione delle sottozone C8 "fasce costiere".

3. A fini della valorizzazione e dell'integrazione paesistica, lungo i margini delle strade pubbliche del Parco è fatto obbligo di:

- conservare le alberature esistenti
- ricostituire la continuità dei filari
- piantumare nuove alberature lungo le strade che ne siano sprovviste ed in cui lo spazio lo consenta, con eccezione per i tratti di attraversamento di aree boscate.

Le nuove piantumazioni debbono essere effettuate nel rispetto di quanto prescritto all'art. 29 "Vegetazione ornamentale", privilegiando l'uso delle essenze di cui al comma 2. lett.a.

La forma delle alberature può essere a filare regolare, su un lato o su ambedue; può essere anche in forma irregolare e discontinua a gruppi arborei; può infine limitarsi a evidenziare punti salienti della strada quali le pieghe del percorso, oppure le aree di sosta o di belvedere. In questi ultimi casi possono essere utilizzati elementi isolati di cipresso o di pino domestico.

## **ART. 37: RECINZIONI**

1. Il Piano disciplina le modalità di realizzazione delle nuove recinzioni all'interno del Parco.

2. Nel territorio del Parco, sono consentiti i seguenti tipi di recinzioni, da utilizzarsi secondo i limiti prescritti per i diversi tipi di zone e sottozone:

- a. steccate in legno, di altezza massima di 1,20 metri;
- b. macere o muri a secco, di altezza massima 1,00 metro, con o senza siepe viva retrostante e/o con rete occultata;
- c. siepi vive, di varia altezza, con portamento naturale o potate, costituite con essenze indigene od ornamentali;
- d. recinzioni ovvero reti metalliche flessibili o filo spinato, con passoni in legno, di altezza massima 2,20 metri;
- e. recinzioni in metallo a disegno molto semplice, di altezza massima 2,20 metri tipo "Soprintendenza", anche integrate da siepe viva;

- f. recinzioni con rete metallica rigida di altezza massima 2,20 metri, anche integrate da siepe viva;
- g. murature a pietra lavorata, a mattoni o intonacate e tinteggiate di altezza massima 2,20 metri;
- h. recinzioni composte da una base in muratura alta al massimo metri 1,00 con struttura superiore in metallo o in legno, per un'altezza complessiva massima di metri 2,20, con o senza retrostante siepe viva.

3. In ambito agrario si suggerisce di utilizzare i tipi più "naturali" a siepe viva semplice o associata a reti o a muri a secco, lasciando quelle più costruite, a muro o a base murata, ai margini stradali e agli ambiti periurbani. Lungo i margini stradali si suggerisce di evitare l'eccessivo frazionamento estetico che può derivare da tipi molto diversi di recinzioni, utilizzando tipi tra loro simili.

4. In ogni caso nelle zone A, B, C le recinzioni debbono essere realizzate in modo da consentire l'attraversamento della fauna selvatica.

### **CAPO III°: INSEDIAMENTO STORICO**

#### **ART. 38: AREE ARCHEOLOGICHE**

1. In tutto il territorio del Parco deve essere garantita la tutela delle aree oggetto di vincolo archeologico e di quelle di interesse archeologico, paleontologico e storico-artistico, ai sensi della normativa vigente: sono tali le aree nelle quali i reperti, i giacimenti e i siti archeologici, paleontologici e storico-artistici anche non emergenti, costituiscono parte integrante del territorio e lo connotano come meritevole di tutela e di valorizzazione.

Si tratta di:

- aree già indagate con reperti storico-archeologici e monumentali conosciuti;
- aree archeologiche composte di parti indagate o emergenti e parti non indagate o con attività progressiva di esplorazione e di scavo, di estensione non comprovata;
- aree archeologiche o zone di ambito archeologico note da fonti bibliografiche o documentarie, di consistenza ed estensione non comprovata;
- aree e reperti di interesse storico archeologico individuati successivamente all'approvazione del presente Piano.

2. Costituisce fondamento delle norme specifiche di salvaguardia e di tutela delle aree oggetto di vincolo archeologico e di quelle di interesse archeologico l'obbligo di mantenere una fascia di

rispetto dai singoli beni archeologici, all'interno della quale è vietato ogni tipo di alterazione della morfologia del terreno; tale delimitazione viene determinata sulla base del parere della competente Soprintendenza Archeologica.

Per tali aree verranno recepite le indicazioni, direttive ed indirizzi espressi dalla competente Soprintendenza Archeologica, nonché le disposizioni per la sorveglianza dei lavori.

In queste aree ogni modifica allo stato dei luoghi è subordinata alle procedure autorizzatorie, di cui all'art. 28 della L.R. 29/1997, e a quelle relative alle competenti Soprintendenze.

Nelle aree dichiarate di interesse archeologico, ai sensi della vigente normativa, sono consentite e agevolate dall'Ente di Gestione, di concerto con le Soprintendenze competenti per territorio, le prospezioni archeologiche e le azioni di tutela e conservazione dei beni storici ed archeologici secondo le disposizioni legislative vigenti. In tali casi, il nulla osta dell'Ente di Gestione è finalizzato esclusivamente a verificare la presenza di eventuali valori naturalistici primari da salvaguardare e a definire, in accordo con la Soprintendenza competente, il migliore inserimento degli interventi nel contesto ambientale e per la fruizione dell'area naturale protetta. Nel caso di interventi resisi necessari ed urgenti per la presenza di scavi abusivi, le Autorità competenti possono eseguire un primo intervento per la messa in sicurezza dell'area. L'Ente di Gestione dovrà essere tempestivamente informato di tale attività e solo successivamente, in caso di opere aggiuntive e programmabili, l'Autorità competente dovrà richiedere il nulla osta all'Ente di Gestione, ai sensi dell'art. 28 della L.R. 29/1997.

Le aree archeologiche di cui al comma 1 del presente articolo ricadenti in zone agricole devono mantenere la stessa destinazione colturale, con esclusione assoluta delle arature profonde, della messa a dimora di alberature e di impianti verdi a radici diffuse e profonde, della installazione di elementi che prevedano qualsiasi genere di scavo o perforazione anche di modesta entità.

3. L'intorno delle emergenze di carattere archeologico può essere sistemato con piantumazioni di alberature aventi funzione di focalizzazione di questi segni del paesaggio.

La messa a dimora di tali alberature non deve limitare gli eventuali caratteri panoramici dei manufatti ma si deve concepire con il preciso intento di impaginare a valorizzare le vedute stesse. La piantumazione è da situarsi preferibilmente lungo i tratti di confine ed a seguito dell'esplorazione dell'area in modo da non interferire con eventuali presenze archeologiche nel sottosuolo.

Le essenze arboree da mettere a dimora debbono essere preferibilmente costituite da cipressi, pini domestici e querce sempreverdi e spoglianti.

Qualora siano presenti specie alloctone o infestanti, se ne dispone la graduale sostituzione.

4. Per quanto attiene alle recinzioni, possono essere utilizzati i tipi indicati all'art. 37, comma 2 lett. a, b, c, d, e.

5, Gli interventi sulle aree di interesse archeologico sono ulteriormente disciplinati da quanto contenuto nei Progetti di Territorio S/R "Tutela e valorizzazione dei beni archeologici e Storico – monumentali".

6, Le indagini per l'individuazione e recupero del patrimonio storico archeologico dovranno essere condotti con l'utilizzo di metodi poco invasivi, ed effettuati in periodi dell'anno che non interferiscano con l'attività riproduttiva delle specie presenti, e comunque al di fuori del periodo di presenza di fauna ornitica svernante.

7, Le indagini per l'individuazione e recupero del patrimonio storico archeologico sommerso dovranno essere condotti con l'utilizzo di metodi poco invasivi, con strumentazione idonee a ridurre gli interventi diretti sui fondali.

#### **ART. 39: COMPLESSI ARCHITETTONICI STORICO – MONUMENTALI**

1. I complessi architettonici storico – monumentali di età medievale e moderna costituiscono testimonianza delle forme di insediamento storico precedenti l'Unità d'Italia. Pertanto sono considerati tali tutti i manufatti presenti sulla cartografia IGM del 1879.

Nel territorio del Parco sono storico – monumentali di età medievale e moderna i seguenti complessi architettonici, come individuati nelle tavole 34:

Casale di Polline

Casale di Martignano

Casale e Torre della Merluzza

La Torre

Il Casalino

Torre di Stracciapappe

San Bernardino

San Liberato

Bagni di Vicarello

Casale di Vicarello

Casale di Vigna Campana

Casale di Vigna Orsini

Casale di Vigna Grande

Villa Flavia

Casale di Vigna di Valle

La Torraccia

2. I manufatti sopra elencati debbono essere mantenuti nella loro integrità.

Gli interventi sui complessi di cui al comma 1. debbono tendere alla conservazione di ogni parte dell'edificio che costituisca testimonianza storica, alla conservazione della sua inscindibile unità formale e strutturale, alla conservazione dei suoi caratteri architettonici, al ripristino delle parti alterate, all'eliminazione delle superfetazioni escludendo pertanto, ad eccezione di quest'ultima, interventi di demolizione e ricostruzione.

Debbono essere rispettati i caratteri di ogni singolo edificio così come si è costituito nel tempo acquisendo al sua unità formale e costruttiva, con riferimento sia all'aspetto esterno, sia all'impianto strutturale e tipologico, sia infine agli elementi decorativi.

Di conseguenza, poiché detti complessi sono generalmente frutto di accrescimenti succedutisi nel tempo, i progetti di intervento devono essere corredati da un'analisi storica volta a individuare la successione delle fasi costruttive che hanno condotto all'edificio attuale, distinguendo le parti antiche di interesse storico – monumentale da quelle più recenti.

3. Per le parti antiche ancora esistenti, fatte salve eventuali superfetazioni, finiture o materiali inadeguati, etc, sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo. Ai fini della valorizzazione e della fruizione dei beni, sono inoltre consentiti interventi interni di adeguamento igienico e funzionale utili al migliore utilizzo delle strutture anche a fini di ricettività, servizio o attività sociali e culturali, nel rispetto dei caratteri tipologici fondamentali

4. Per gli edifici e/o le parti di costruzione più recente e/o privi di particolare interesse architettonico – tipologico e/o di servizio alle attività agricole come stalle, fienili, etc è consentita anche la ristrutturazione edilizia limitatamente alle opere interne.

5. Per quanto attiene alle modalità di intervento, si rinvia a quanto prescritto all'art. 30 "Patrimonio edilizio esistente e costruendo".

6. Gli eventuali ampliamenti consentiti dalle norme di sottozona non possono essere addossati agli edifici esistenti.

7. Per quanto attiene agli interventi sulla vegetazione ornamentale, è fatto obbligo di conservare e restaurare i parchi e i giardini esistenti, di cui è consentito l'ampliamento secondo quanto prescritto all'art. 29 "Vegetazione ornamentale" e all'art. 34 "Integrazione paesistica degli insediamenti sparsi".

8. Per quanto attiene alle recinzioni, sono consentiti il recupero e il restauro di quelle esistenti, nonché il completamento delle eventuali parti mancanti.

E' consentita la realizzazione di nuove recinzioni nei tipi indicati all'art. 37 "Recinzioni", comma 2 lett. a, b, c, d, e.

9, Gli interventi sui complessi storico - monumentali sono ulteriormente disciplinati da quanto contenuto nei Progetti di Territorio S/R "Tutela e valorizzazione dei beni archeologici e Storico – monumentali".

#### **ART. 40: MANUFATTI ESTETICO - TRADIZIONALI**

1. Nell'ambito del patrimonio edilizio esistente, i manufatti estetico – tradizionali rivestono un particolare interesse in quanto costituiscono testimonianza dell'architettura rurale di appoderamento, di colonizzazione e di frazionamento fondiario propria del periodo compreso tra l'Unità d'Italia e la prima metà del Novecento.

L'individuazione puntuale di tali manufatti costituisce oggetto del Progetto di Territorio R3 "Censimento manufatti di interesse estetico – tradizionale: architetture rurali postunitarie".

2. Sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo nonché di ristrutturazione edilizia limitatamente alle opere interne.

In ogni caso debbono essere esclusi interventi di demolizione e ricostruzione.

3. Gli eventuali ampliamenti consentiti dalle norme di sottozona debbono essere ubicati in adiacenza di quanto esistente, possono esserne realizzati in continuità e debbono riproporre i caratteri architettonici e compositivi.

A detti ampliamenti, volti al recupero architettonico, funzionale, igienico – sanitario nonché alla razionalizzazione del complesso nel caso di più edifici, possono essere accorpati eventuali altri manufatti minori o di servizio mediante la ristrutturazione urbanistica dei medesimi.

4. Le eventuali nuove cubature realizzabili sono disciplinate dalle norme di sottozona.

5. Per quanto attiene alle modalità di intervento, si rinvia alle prescrizioni di cui all'art. 30 "Patrimonio edilizio esistente e costruendo".

6. E' fatto obbligo di conservare e restaurare i parchi e i giardini esistenti, di cui è consentito l'ampliamento secondo quanto prescritto all'art. 29 "Vegetazione ornamentale" e all'art. 34 "Integrazione paesistica degli insediamenti sparsi".

7. Per quanto attiene alle recinzioni, sono consentiti il recupero e il restauro di quelle esistenti, nonché il completamento delle eventuali parti mancanti.

E' consentita la realizzazione di nuove recinzioni nei tipi indicati all'art. 37 "Recinzioni", comma 2 lett. a, b, c, d, e.

#### **Art. 41: MANUFATTI MINORI E ACCESSORI**

1. In tutto il territorio del Parco debbono essere conservati tutti i manufatti tipici dell'ambiente rurale o ad esso collegati, che rappresentino beni culturali tipici o che abbiano caratteri architettonici meritevoli di conservazione, come archi e portali di ingresso, muri di recinzione, fontane e pozzi, decorazioni, edicole, colonne o altri elementi architettonici isolati. Di tutti questi manufatti sono vietate la demolizione o la modifica degli elementi costruttivi originali, e sono consentiti i soli interventi di manutenzione, consolidamento e restauro conservativo.

#### **Art. 42: DISCIPLINA DEGLI USI CIVICI E DELLE TERRE COLLETTIVE**

1. Le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici fino all'approvazione del Piano Territoriale Paesistico Regionale sono comunque sottoposti a vincolo paesistico, come disposto dall'art. 142 punto h) del Titolo I del D.Lgs. 42/2004. Tale vincolo non si applica alle zone individuate negli strumenti urbanistici come zone A e B al 6 settembre 1985, data di entrata in vigore della Legge 431/1985.

2. Nella categoria di beni paesistici di cui al comma 1 rientrano:

- le terre assegnate, in liquidazione dei diritti di uso civico e di altri diritti promiscui, in proprietà esclusiva alla generalità dei cittadini residenti nel territorio di un comune o di una frazione, anche se imputate alla titolarità dei suddetti enti;
- le terre possedute a qualunque titolo da università e associazioni agrarie, comunque denominate;
- le terre pervenute agli enti di cui alle lettere a) e b) a seguito di scioglimento di promiscuità, permuta con altre terre civiche, conciliazione nelle materie regolate dalla Legge 1766/1927, scioglimento di associazioni agrarie, acquisto ai sensi dell'art. 22 della stessa Legge;
- le terre private gravate da usi civici a favore della popolazione locale fino a quando non sia intervenuta la liquidazione di cui agli artt. 5 e seguenti della Legge 1766/1927; in tal caso la liquidazione estingue l'uso civico ed il conseguente vincolo paesistico.

3. L'esercizio dei diritti sulle terre collettive e i diritti di uso e godimento su terre di proprietà privata, di natura essenziale o utile ai sensi dell'art. 4 della Legge 1766/1927, deve comunque svolgersi compatibilmente con le presenti Norme Tecniche di Attuazione relative alle singole sottozone e/o con la L.R. 24/1998.

Sono consentite sulle terre di proprietà collettiva e sui beni gravati da usi civici le opere strettamente connesse all'utilizzazione dei beni civici, secondo la destinazione conseguente alla loro classificazione a categoria e, in mancanza, emergente dagli usi in esercizio o rivendicati, a condizione che vengano comunque rispettate le norme stabilite per le zone agricole e per quelle boscate, secondo quanto previsto dalla L.R. 24/1998.

Ai sensi dell'art. 8 della L.R. 1/1986, non possono essere alienati i terreni di proprietà collettiva di uso civico.

4. L'Ente di Gestione provvede, attraverso la regolamentazione prevista all'art. 27 della L.R. 29/1997, a dettare i criteri e le modalità di attuazione dell'uso civico di legnatico e di raccolta di legna secca, oltre a quelli relativi al pascolo. Tale normativa dovrà garantire, di concerto con le Università Agrarie, gli usi e le consuetudini locali compatibilmente con le norme relative alle singole sottozone del presente Piano e con il Piano di Gestione.

Sono fatte salve le prescrizioni contenute nel regolamento o nello statuto delle Università Agrarie.

5. In caso di contrasto con gli articoli delle presenti Norme Tecniche di Attuazione prevale la norma più restrittiva.

## **CAPO IV°:DISCIPLINA DEGLI ELEMENTI PERCETTIVI DEL PAESAGGIO**

### **ART. 43: TUTELA DELLE VISUALI**

1. La salvaguardia delle visuali si garantisce attraverso la protezione dei punti di vista, dei percorsi panoramici, nonché dei con visuali formati dal punto di vista e dalle linee di sviluppo del panorama individuato come meritevole di tutela.

2. L'individuazione dei punti di vista, dei percorsi panoramici e dei con visuali costituisce l'oggetto del Progetto di Territorio P6 "Valorizzazione e salvaguardia delle visuali".

Il Progetto deve individuare ai sensi dell'articolo 1 della L. 1497/1939, le visuali da salvaguardare e i punti di vista o di belvedere accessibili al pubblico, dai quali si possa godere lo spettacolo delle bellezze panoramiche.

3. La tutela del cono visuale o campo di percezione visiva si effettua evitando l'interposizione di ogni ostacolo visivo tra il punto di vista o i percorsi panoramici e il quadro paesaggistico. Pertanto sono vietate modifiche allo stato dei luoghi che impediscono le visuali anche quando consentite dalle normative relative alle classificazioni per zona

4. La messa in opera di cartellonistica stradale pubblicitaria è consentita nelle sole Zone D, previa acquisizione di Nulla Osta preventivo del Parco, fatti salvi i cartelli indispensabili a garantire la sicurezza e la funzionalità della circolazione stradale e quelli predisposti dal Parco per la conoscenza e fruizione del patrimonio naturale e ambientale.

La messa in opera di cartelli, sagome, insegne pubblicitarie, iscrizioni, sulle facciate degli edifici è disciplinata dal Regolamento di Attuazione del Parco.

5. Il Piano prescrive altresì la riqualificazione e la valorizzazione delle visuali mediante gli impianti vegetazionali relativi a:

- alberature lungo il margine degli antichi invasi lacustri (art. 22)
- alberature dei crinali dei crateri (art. 23)
- integrazione paesistica degli insediamenti sparsi (art. 34)
- mitigazione paesistica delle trasformazioni urbanistiche (art. 35)
- alberature delle strade (art. 36)
- recinzioni vegetali (art. 37).

#### **ART 44: ATTIVITÀ ESTRATTIVE, DISCARICHE, CENTRI DI RACCOLTA**

1. In conformità a quanto previsto dalla L.R. 29/1997 nel territorio del Parco è vietata l'apertura di nuove cave o miniere, e ogni attività di ricerca o estrazione di materiale litoide.

E' altresì vietata l'apertura di centri di stoccaggio di rifiuti, reflui, prodotti o sostanze pericolose o nocive, sostanze radioattive, demolizione o rottamazione di autoveicoli, impianti di trattamento dei rifiuti nocivi o pericolosi.

2. Centri di raccolta rifiuti possono essere realizzati all'interno delle sottozone D12 e D13 previa redazione di S.I.P. e adozione di idonei interventi di mitigazione.

#### **ART. 45: RETI AEREE**

1. Nel territorio del Parco, ad esclusione delle Zone D fatta salva la sottozona D1, è di norma impedita la messa in opera di nuove reti aeree.

Qualora le reti aeree esistenti dovessero essere oggetto di lavori di manutenzione, modifica o integrazione, dovrà essere prioritariamente valutata la possibilità di un loro interrimento.

#### **ART. 46: IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA SOLARE ED EOLICA**

1. Ai fini sia di tutela del paesaggio che di promozione dell' utilizzo di energie alternative nel territorio del Parco saranno consentiti gli impianti fotovoltaici o solari termici e gli impianti eolici con le seguenti limitazioni:

- gli impianti solari posizionati sulle coperture dei fabbricati sono consentiti con esclusione dei manufatti di interesse storico monumentale elencati all'art. 39 ed identificati nella Tav. 34.
- gli impianti per la produzione di energia solare posizionati sul terreno sono consentiti limitatamente alle necessità di autoconsumo o di alimentazione di aziende o attività produttive nelle sole Zone D con esclusione delle sottozone D1, D2 e dei manufatti di interesse storico monumentale elencati all'art. 39 ed identificati nella Tav. 34
- gli impianti eolici sono consentiti limitatamente alle necessità di autoconsumo o di alimentazione di aziende o attività produttive nelle sole Zone D con esclusione delle sottozone D1, D2 e dei manufatti di interesse storico monumentale elencati all'art. 39 ed identificati nella Tav. 34.

## **TITOLO V° : NORME PARTICOLARI**

### **CAPO I°: AREE DI RISPETTO**

#### **ART. 47: MODALITÀ DI DISCIPLINA DELLE AREE DI RISPETTO**

1. Il presente Piano detta norme specifiche per le seguenti aree di rispetto, cartografate nelle tavole 34:

- R1 Rispetto delle emergenze di rilevante interesse storico-monumentali, geomorfologico e panoramico-paesistico, disciplinate al successivo art. 48
- R2 Rispetto del lago di Bracciano, disciplinate al successivo art. 49
- R3 Rispetto dei corsi delle acque pubbliche, disciplinate al successivo art. 50
- R4 Rispetto del sistema idromorfologico e vegetazionale, disciplinate al successivo art. 51
- R5 Rispetto delle sorgenti termominerali, disciplinate al successivo art. 52

2. La disciplina delle aree di rispetto si somma alle Norme Generali e a quanto disposto per le zone e sottozone che ne siano interessate. In caso di contrasto tra normative diverse deve essere applicata la disciplina più restrittiva.

#### **ART. 48: AREA DI RISPETTO DELLE EMERGENZE DI RILEVANTE INTERESSE STORICO-MONUMENTALE, GEOMORFOLOGICO E PANORAMICO - PAESISTICO (R1)**

1. Corrispondono alle seguenti aree disciplinate dai Piani Territoriali Paesistici approvati:

- PTP 3, zona 10
- PTP 15/7, zone TI, sottozona TPa, ambiti storico – monumentali

a tutela delle seguenti emergenze:

- fascia di 300 metri dalla linea di battigia del lago di Martignano
- Valle Corazza e Fosso delle Tane
- Crinali della Merluzza
- Crinali di Baccano, Cesano e Valle dei Ghetti

2. Nelle aree di rispetto identificate al comma 1., rappresentate nella tav. 34 del presente Piano, sono vietate tutte quelle opere che possano portare alla modifica o all'alterazione dello stato di fatto, quali:

- le nuove edificazioni
- gli aumenti dei volumi edilizi esistenti sia in sia in planimetria che in alzata
- l'apertura di nuove strade carrabili e l'allargamento o la modifica delle strade esistenti
- gli scavi di sbancamento, i riporti di terra e in generale qualsiasi opera che possa alterare l'attuale profilo del terreno
- il taglio, e comunque la distruzione delle alberature esistenti e dell'ambiente vegetale in genere, fatto salvo quanto previsto dalle autorizzazioni e dai programmi per il taglio del bosco ceduo ove consentito dalle prescrizioni di sottozona

3. Nelle medesime aree sono consentiti, fatte salve prescrizioni di sottozona più restrittive e nel rispetto delle Norme Generali e, in particolare, delle modalità disposte all'art. 30 "Patrimonio edilizio esistente e costruendo":

- interventi sugli edifici legittimamente esistenti alla data di adozione del presente Piano, o sanabili ai sensi delle leggi vigenti, di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia senza aumenti di volume.
- l'esercizio delle attività agricole sulle aree attualmente così utilizzate, fatto salvo l'uso di serre fisse in materiale plastico o in vetro; sono inoltre ammessi interventi volti al miglioramento e al mantenimento delle attività agricole e silvo – pastorali, quali fontanili, abbeveratoi, etc
- la posa in opera delle reti idriche ed energetiche locali, purché interrato e senza che risultino alterati lo stato dei luoghi e il regime idrico
- gli interventi volti al mantenimento e al miglioramento della vegetazione.

#### **ART. 49: AREA DI RISPETTO DEL LAGO DI BRACCIANO (R2)**

1. Corrisponde alla fascia di rispetto disposta dalla L.R. 24/1998, art. 6 "Protezione delle coste dei laghi" quando non ricompresa entro l'area di rispetto R1 di cui al precedente art. 48, ed interessa la fascia di rispetto di 300 metri dalla linea di battigia del lago di Bracciano.

2. Nell'area di rispetto identificata al comma 1., come rappresentata nella tav. 34 del presente Piano, l'indice di edificabilità territoriale è stabilito in 0,001 mc/mq., ivi compresa l'edificazione esistente, fatte salve prescrizioni di sottozona più restrittive. Detto indice non concorre alla determinazione della cubatura realizzabile su altre aree facenti parte del medesimo comparto insediativo.

3. Ad eccezione delle zone A, B perimetrata nella richiamata tav. 34, nella fascia di rispetto di cui al comma 1 sono consentite esclusivamente le opere destinate a piccoli attracchi, alle attrezzature balneari, ai campeggi ed ai servizi strettamente indispensabili per la loro fruizione. Tali manufatti, che debbono salvaguardare le preesistenze naturalistiche e avere carattere precario, sono consentiti solo nelle sottozone C8 e D7 finalizzate alla fruizione turistica secondo quanto disposto per le medesime, rispettivamente, negli articoli 62 e 66, e debbono essere previsti nei Progetti di Territorio N9 "Riqualificazione Martignano" e F2 "Litorali di valorizzazione per la fruizione turistica".

4. Per le opere pubbliche, le opere strettamente necessarie per le attrezzature del parco, le opere idriche e fognanti la cui esecuzione debba essere necessariamente localizzata nei territori contermini al lago nonché per le opere destinate all'allevamento ittico sono consentite deroghe previo parere dell'organo preposto alla tutela e previa presentazione di S.I.P.

5. Nelle aree in cui la classificazione in sottozone disposta dal presente Piano preveda in conformità con la disciplina di tutela paesistica possibilità di trasformazioni diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 3, dette trasformazioni vanno subordinate alla formazione di piani attuativi volti al recupero urbanistico e corredati da SIP.

#### **ART. 50: AREA DI RISPETTO DEI CORSI DELLE ACQUE PUBBLICHE (R3)**

1. Corrisponde alla fascia di rispetto disposta dalla L.R. 24/1998, art. 7 "Protezione dei corsi delle acque pubbliche" quando non ricompresa entro l'area di rispetto R4 di cui al successivo art. 51, e interessa i corsi delle acque pubbliche e le relative fasce come rappresentati nella tavola 34 del presente Piano.

2. Nell'area di rispetto identificata al comma 1. si applica la disciplina disposta all'art. 13 "Tutela del reticolo idrografico:acque pubbliche".

#### **ART. 51: AREA DI RISPETTO DEL SISTEMA IDROMORFOLOGICO E VEGETAZIONALE (R4)**

1. Corrispondono alle seguenti aree disciplinate dai Piani Territoriali Paesistici approvati:

- PTP 3, zona 7,

e interessano i sistemi idromorfologici e vegetazionali come rappresentati nella tav. 34 del presente Piano.

2. Nelle aree di rispetto identificate al comma 1. si applica la disciplina disposta all'art. 13 "Tutela del reticolo idrografico:acque pubbliche" ad esclusione di quanto prescritto al comma 6.

#### **ART. 52: AREA DI RISPETTO DELLE SORGENTI TERMOMINERALI (R5)**

1. Nele aree di rispetto delle sorgenti termominerali come rappresentate nelle tavole 34 del presente Piano si applica la disciplina disposta all'art. 16 "Tutela e valorizzazione delle sorgenti termominerali".

### **CAPO II° ARTICOLAZIONE IN ZONE**

#### **ART. 53: ZONIZZAZIONE**

1. Il territorio del Parco è articolato in zone e sottozone, secondo le seguenti classificazioni:

Zona "A" di RISERVA INTEGRALE

Zona "B" di RISERVA GENERALE

Zona "C" di PROTEZIONE

Zona "D" di PROMOZIONE ECONOMICA E SOCIALE.

2. All'interno delle suddette Zone, sono individuate Sottozone per la migliore definizione, salvaguardia, valorizzazione, promozione o sviluppo dei valori e delle attività presenti.

All'interno delle varie perimetrazioni si osservano le Norme Generali oltre alla disciplina delle aree di rispetto di cui al Capo I del presente Titolo V°, alle specifiche norme delle Zone "A", "B", "C" o "D" di appartenenza e alle norme aggiuntive delle varie Sottozone.

#### **ART. 54: ZONE " A", RISERVA INTEGRALE**

1. La Zona A comprende tutte le aree fortemente caratterizzanti il territorio del Parco Naturale, o quelle che per la loro rarità, valore, presenza di elementi di interesse naturale, paesaggistico o geomorfologico, costituiscono testimonianza di rilevante interesse scientifico o documentario,

quali i boschi, le formazioni ripariali, il reticolo ecologico, le fasce d'acqua di eccezionale valore naturalistico.

Le Zone A sono pertanto destinate alla integrale conservazione delle risorse naturali, del paesaggio, degli equilibri ecologici, della biodiversità.

2. All'interno delle zone A deve di norma essere impedita qualsiasi attività di modificazione, alterazione o degrado dell'ambiente naturale, della vegetazione, del suolo e del paesaggio, e ogni attività di edificazione o trasformazione edilizia o urbanistica, incompatibile con l'ambiente naturale e il paesaggio.

Inoltre, poiché rappresentano il più importante polo di attrazione dei visitatori all'interno del Parco Naturale, compatibilmente con le finalità di conservazione dell'ambiente all'interno delle Zone A saranno consentite limitate attività di corretta fruizione turistica naturalistica, di studio e di ricerca, con le eventuali limitazioni derivanti dalle norme di cui ai commi successivi.

Nelle zone A è consentita la gestione controllata delle risorse naturali secondo criteri scientifici di salvaguardia e riqualificazione, che potranno essere elaborati da parte del Parco Naturale e che in ogni caso non potranno prevedere interventi di modificazione degli equilibri naturali se non finalizzati alla ricostituzione degli ambienti originari, e con l'esclusione delle Zone A eventualmente destinate a Protezione speciale anche indicate successivamente all'approvazione del presente Piano secondo quanto precisato al successivo comma 3., nelle quali sarà interdetta ogni attività.

Sono inoltre consentite attività di riqualificazione e ripristino dell'ambiente naturale condotte e attuate direttamente dall'Ente gestore del Parco Naturale, e attività finalizzate alla conservazione degli importanti e peculiari caratteri della presenza dell'uomo in questo ambiente, laddove questa si integri con i caratteri naturali dei luoghi per formare un ambiente seminaturale di grande interesse estetico e paesaggistico.

Le attività di ricerca scientifica sono consentite previa autorizzazione da parte del Parco Naturale e valutazione dell'impatto delle attività stesse sull'ambiente naturale.

3. All'interno della zona A potranno essere individuate, alla luce delle ricerche svolte o delle necessità di ricerca scientifica, limitate aree da destinare a Protezione assoluta per il controllo dello sviluppo degli ecosistemi naturali, e in queste aree potrà essere interdetto l'accesso, secondo quanto previsto nel Progetto di Territorio N11 "Studio e individuazione aree a Protezione assoluta all'interno delle Zone A". Tali aree dovranno essere tabellate e dovrà comunque essere garantito il loro inserimento nella dinamica gestionale e nella fruizione del Parco Naturale, garantendo la diffusione degli scopi dell'iniziativa e dei suoi risultati, e allestendo adeguati supporti per la migliore conoscenza e comprensione della stessa, e per il suo inserimento nei programmi o circuiti di fruizione turistica e didattica del Parco Naturale.

4. Il Parco Naturale può predisporre Piani di Assestamento Forestale o Piani di Utilizzo e Tutela dei Boschi che dovranno fissare le modalità per eventuali interventi migliorativi o gestionali dei boschi, da effettuarsi in ogni caso sotto il controllo dell'Ente gestore, nel rispetto delle norme delle zone a Protezione assoluta di cui al precedente comma 3., e potrà prevedere l'acquisizione al patrimonio collettivo delle aree di maggior pregio. In ogni caso le eventuali attività di gestione forestale o realizzazione di interventi migliorativi o di fruizione, dovranno essere svolte tra il 15 ottobre e il 31 dicembre.

L'eventuale taglio a fini di miglioramento ecologico dei boschi, anche se indicato da Piano di Assestamento Forestale o Piano di Utilizzo dei Boschi, deve essere preceduto da una campagna di ricerca di nidi e tane, e da specifiche azioni atte a garantire la sopravvivenza delle presenze faunistiche individuate. Dovranno essere svolte verifiche preventive su zone di presenza/sensibilità/vulnerabilità delle specie di mammiferi di interesse comunitario (lupo, gatto selvatico, martora, moscardino e istrice) rispetto agli interventi forestali ai fini di loro eventuali limitazioni e/o sospensioni.

5. Nelle Zone A sono consentite la manutenzione e il miglioramento delle piste e dei sentieri esistenti, con divieto di alterazione dei tracciati e delle sezioni, la sistemazione, gestione e manutenzione delle attrezzature e dei sentieri per la fruizione turistica e didattica secondo gli standards di progettazione e realizzazione delle stesse dettate dalla Regione Lazio, e limitatamente alle opere e attrezzature necessarie per la sistemazione e segnalazione dei sentieri natura e dei sentieri escursionistici, per l'osservazione della fauna e per la didattica, informazione e interpretazione dell'ambiente, attrezzature per la sosta, con l'esclusione delle zone A destinate a Protezione assoluta secondo quanto previsto nel Progetto di Territorio N11. Sono altresì possibili interventi mirati alla "rinaturalizzazione" di quelle parti del territorio manomesso o trasformato dall'attività umana, o degradato anche per fattori naturali, e sempre che la "rinaturalizzazione" sia consigliabile nella dinamica complessiva di gestione delle risorse e di migliore protezione e fruizione del territorio, ed in ogni caso privilegiando i fenomeni di ricomposizione spontanea.

6. Oltre a quanto disposto ai precedenti commi, nelle zone A:

- E' vietato il transito del bestiame domestico, nonché di cani o altri animali anche al guinzaglio.
- Le eventuali attività di pascolo dovranno essere regolamentate attraverso la realizzazione di un Piano di Utilizzo dei pascoli che valuti per ciascuna area il carico massimo ammissibile, tenuto conto dell'esigenza di tutelare le popolazioni ornitiche delle specie ecotonali, la biodiversità delle aree e la conservazione del soprassuolo erbaceo

senza innescare forme di degrado ed erosione. Tale valutazione dovrà essere svolta anche nei siti dove il pascolo brado bovino si svolga all' interno di aree parzialmente o completamente boscate (alto fusto) definendone l'impatto sull'ecosistema.

- E' vietata la costruzione di recinzioni con modalità che non consentano lo spostamento della fauna.
- E' vietata la coltivazione.
- E' vietato ogni intervento di piantumazione a scopo ornamentale.
- Sono vietate la cementificazione e l'impermeabilizzazione anche temporanea dei suoli, di qualsiasi tipo e con qualunque modalità;
- E' vietata l'apertura di nuove strade. La viabilità esistente ed i sentieri saranno mantenuti nello sviluppo e dimensioni attuali, con divieto di alterazioni, allargamenti o modifiche.

7. Secondo quanto previsto dalla L.R. 29/1997, in queste zone non è consentita l'edificazione. Per quanto attiene i manufatti legittimamente esistenti alla data di adozione del presente Piano, o sanabili ai sensi delle leggi vigenti, eventualmente presenti all'interno delle Zone A, ancorché non individuati e cartografati, sono da intendersi, con una loro area di pertinenza di 10 mt a partire dal piede dei medesimi, classificati in sottozona D3 e pertanto sottoposti alla disciplina disposta per questa all'art. 65.

## **ART. 55: SOTTOZONE A1, A2**

### **1. SOTTOZONA A1: Boschi, formazioni ripariali, reticolo ecologico, risorse idrogeologiche di eccezionale valore**

Sono le aree nelle quali si registra la presenza di formazioni boschive o ripariali di più alto valore ambientale, naturalistico documentario, di componenti vegetali lineari o isolate di primaria importanza nella composizione del reticolo ecologico, o di risorse idrogeologiche di primario interesse e valore.

Oltre alle Norme Generali, a quelle relative alle Aree di rispetto, alle Norme particolari di Zona A e a quanto contenuto nel Progetto di Territorio N1 "Gestione delle faggete e delle cerrete interne al SIC", si applicano le seguenti prescrizioni per i diversi tipi di vegetazione:

#### a). Boschi esistenti

- *Faggeta termofila, Cerreta tipica governata a fustaia,*
- *Lecceta rupicola extrazonale, lecceta con caducifoglie,*
- *Boschi misti mesofili governati a ceduo matricinato,*

Debbono essere lasciati alla loro spontanea evoluzione e invecchiamento, con divieto di manomissioni, e con la sola eccezione di interventi destinati a prevenire danni

all'incolumità delle persone, o indispensabili per il mantenimento e salvaguardia di rilevanti interessi naturalistici, o per la sopravvivenza della fauna presente.

Gli ordinari interventi selvicolturali sono sospesi a tempo indeterminato. L'evoluzione naturale dei popolamenti forestali deve essere costantemente controllata tramite un apposito Piano di Monitoraggio da redigere a cura dell'Ente di gestione del Parco in collaborazione con istituzioni scientifiche con comprovata esperienza nel campo delle Scienze Forestali.

In aree poste al disopra di strade carrabili o percorsi escursionistici, al fine di garantire la pubblica incolumità, possono essere autorizzati il taglio di singoli alberi pericolanti o circoscritti interventi di ceduzione laddove sussistano comprovate situazioni di instabilità del substrato geo-pedologico favorite dal peso della vegetazione arborea.

b). Formazioni ripariali

Le diverse forme di vegetazione appartenenti a questo tipo devono essere rilasciate all'evoluzione naturale e costantemente controllate tramite un apposito Piano di Monitoraggio da redigere a cura dell'Ente di gestione del Parco.

Le formazioni caratterizzate da vegetazione ripariale dovranno essere lasciate alla loro spontanea evoluzione e invecchiamento, con divieto di manomissioni, e con la sola eccezione di interventi indispensabili per il mantenimento e salvaguardia di rilevanti interessi naturalistici, o per la sopravvivenza della fauna presente.

Sono vietate le operazioni di asportazione, taglio e sfalcio a carico delle comunità riparie e acquatiche, galleggianti e radicanti, a meno che non siano giustificate da evidenti ragioni legate alla sicurezza o motivazioni igienico-sanitarie. Il taglio, se autorizzato, deve essere sottoposto a specifici Studi di Incidenza che definiscano le modalità e le misure compensative eventuali.

## **2. SOTTOZONA A2: Acque interne, fasce di eccezionale valore**

Sono le fasce d'acqua nelle quali si registra la più alta concentrazione di risorse naturali e/o faunistiche, o quelle antistanti le fasce ripariali di più alto interesse naturalistico.

Oltre alle Norme Generali, a quelle relative alle Aree di rispetto ed alle Norme particolari di Zona A, si applicano le seguenti prescrizioni:

- Sono vietate la balneazione e la navigazione nei periodi da marzo a giugno, ad eccezione dei mezzi di servizio o delle attività necessarie allo svolgimento di attività di soccorso, controllo o ricerca scientifica autorizzata.
- E' vietata ogni attività di pesca con reti di effetto distruttivo per la vegetazione acquatica radicante.
- E' vietata la realizzazione di attracchi per natanti.

Il Regolamento di Attuazione dovrà disciplinare le attività alieutiche ed in particolare i periodi di e gli strumenti di cattura, le taglie minime delle specie ittiche indigene.

#### **ART. 56: ZONE "B", RISERVA GENERALE**

1. Sono aree nelle quali gli elementi naturali ed i valori geomorfologici, paesaggistici e ambientali conservano caratteri tali da costituire ambienti di rilevante interesse, importanti come testimonianze della originaria copertura vegetale, o come habitat per la fauna, o come componenti del valore paesaggistico complessivo dell'area, o come aree di collegamento fra le Zone A ed il resto del territorio, e che per questo svolgono un ruolo fondamentale per la salvaguardia dell'equilibrio attuale del paesaggio, e delle risorse naturali contenute nelle zone A, delle quali sono il complemento.

La Zona B comprende pertanto:

- le aree di tutela e riqualificazione del patrimonio boschivo e vegetazionale, disciplinate dalle Sottozone:
  - B1, boschi, formazioni ripariali, reticolo ecologico, risorse idrogeologiche di rilevante valore
  - B2, boschi soggetti al P.A.F. dell'Università Agraria di Bassano
  - B3, riconversione dei rimboschimenti di conifere
  - B4, ricomposizione della vegetazione naturale mediante sviluppo spontaneo
  - B5, pascoli
- le aree di tutela del patrimonio paesistico e idrogeomorfologico, disciplinate dalle sottozone:
  - B6 piani di fondovalle dei crateri e delle forre
  - B7 acque interne, fasce di rilevante valore.

L'interesse prevalente è dunque quello della conservazione delle risorse naturali del sito nel suo aspetto attuale come risorsa del paesaggio e ambiente vitale per la fauna presente.

2. In queste aree si osservano le seguenti norme:

- Deve essere evitato qualsiasi intervento che possa compromettere l'integrità e la continuità ambientale e paesistica.
- I terreni debbono essere mantenuti a colture erbacee o arboree secondo il loro utilizzo attuale, e gestiti secondo principi di ecosostenibilità.
- Debbono essere mantenute le alberature sparse esistenti, anche morte, e per la messa a dimora di nuove essenze, debbono essere utilizzate le stesse specie presenti.
- I boschi esistenti in questa Zona debbono essere lasciati al loro attuale sviluppo, salvo quanto espressamente previsto nei Progetti di Territorio indicati per le sottozone B1 e B2 al successivo art. 57. Il Parco Naturale può predisporre un Piano di Assestamento Forestale o Piano di Utilizzo dei Boschi, che potrà prevedere eventuali interventi

migliorativi o colturali. L'eventuale taglio anche a fini colturali o di miglioramento ecologico di boschi, anche se indicato da Piano di Assestamento Forestale o Piano di Utilizzo dei Boschi, deve essere preceduto da una campagna di ricerca di nidi e tane, e da specifiche azioni atte a garantire la sopravvivenza delle presenze faunistiche individuate. Debbono essere svolte verifiche preventive su zone di presenza /sensibilità /vulnerabilità delle specie di mammiferi di interesse comunitario (lupo, gatto selvatico, martora, moscardino e istrice) rispetto agli interventi forestali ai fini di loro eventuali limitazioni e/o sospensioni.

- E' vietato il pascolo brado e la presenza di cani privi di guinzaglio.
- Le eventuali attività di pascolo debbono essere regolamentate attraverso la realizzazione di un Piano di Utilizzo dei pascoli che valuti per ciascuna area il carico massimo ammissibile, tenuto conto dell' esigenza di tutelare le popolazioni ornitiche delle specie ecotonali, la biodiversità delle aree e la conservazione del soprassuolo erbaceo senza innescare forme di degrado ed erosione. Tale valutazione dovrà essere svolta anche nei siti dove il pascolo brado bovino si svolga all'interno di aree parzialmente o completamente boscate (alto fusto) definendone l'impatto sull'ecosistema.
- E' vietato ogni intervento di piantumazione a scopo ornamentale.
- Le siepi vive e le recinzioni naturali debbono essere mantenute, ed eventuali nuove recinzioni debbono essere realizzate secondo quanto disposto all'art. 37 "Recinzioni" comma 2. limitatamente alle lett. a, b, c, in ogni caso con utilizzando essenze autoctone e con modalità che consentano l'attraversamento della fauna selvatica.
- La viabilità esistente ed i sentieri saranno mantenuti nello sviluppo e dimensioni attuali, con divieto di alterazioni, allargamenti o modifiche. Potranno essere messi in essere sistemi di pavimentazione con criteri di stabilizzazione ecologica dei terreni naturali, senza comunque alterare le sezioni stradali esistenti.
- In ogni caso dovranno essere mantenuti tutti gli esemplari arborei di forma o dimensioni notevoli, o di specie rare o pregiate, anche morti.

3. Secondo quanto previsto dalla L.R. 29/1997 Art. 26 Punto f2 e successive modificazioni, in queste zone non è consentita l'edificazione.

Per quanto attiene ai manufatti legittimamente esistenti alla data di adozione del presente Piano, o sanabili ai sensi delle leggi vigenti, eventualmente presenti all'interno delle Zone B, ancorché non individuati e cartografati, sono da intendersi, con una loro area di pertinenza di 10 mt a partire dal piede dei medesimi, classificati in sottozona D3 e pertanto sottoposti alla disciplina disposta per questa all'art. 65.

Nelle Zone B sono inoltre consentiti la realizzazione di opere pubbliche e di interventi pubblici di miglioramento, recupero ambientale e tutela idrogeologica, gli impianti di adduzione idrica, di illuminazione pubblica se interrati, le reti di telecomunicazione, le opere igienico - sanitarie, le opere necessarie all'eliminazione delle reti esterne aeree.

**ART. 57: SOTTOZONA B1, B2, B3, B4, B5,  
TUTELA E RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO BOSCHIVO E VEGETAZIONALE**

**1. SOTTOZONA B1: boschi, formazioni ripariali, reticolo ecologico, risorse idrogeologiche di rilevante valore**

Sono le aree nelle quali si registra la presenza di formazioni boschive o ripariali di elevato valore ambientale, naturalistico, documentario, di componenti vegetali lineari o isolate utili alla composizione del reticolo ecologico, o di risorse idrogeologiche di elevato interesse e valore.

Oltre alle Norme Generali, a quelle relative alle Aree di rispetto, alle Norme particolari di Zona B ed a quanto contenuto nel Progetto di Territorio N3 "Gestione dei castagneti e dei boschi misti" si applicano le seguenti prescrizioni:

- Nelle aree costiere è vietata ogni trasformazione dello stato dei luoghi, installazione fissa o realizzazione di manufatti in una fascia di 10 metri dalla linea di battigia, fatti salvi eventuali percorsi pedonali sopraelevati in materiale ligneo, senza attrezzature.
- è vietata la cementificazione e l'impermeabilizzazione anche temporanea dei suoli, di qualsiasi tipo e con qualunque modalità;
- sono vietate le operazioni di asportazione, taglio e sfalcio a carico delle comunità riparie e acquatiche, galleggianti e radicanti, a meno che non siano giustificate da evidenti ragioni di sicurezza o motivazioni igienico-sanitarie. Il taglio, se autorizzato, deve essere sottoposto a specifici Studi di Incidenza che definiscano le modalità e le misure compensative eventuali.

Si applicano inoltre le seguenti prescrizioni per i diversi tipi di vegetazione:

a. I boschi esistenti comprendenti *Cedui di castagno*, *Cerreta tipica governata a ceduo matricinato*, *Cerreta mesoxerofila con roverella*, *Boschi misti di cadicifoglie e sempreverdi*, *Cedui misti mesofili*, debbono osservare le seguenti prescrizioni, unitamente a quanto stabilito nel Progetto di Territorio N3:

- Le porzioni di bosco ceduo di qualsiasi tipo che non siano stati sottoposte a utilizzazione per un periodo superiore a due volte il turno minimo sopra indicato, si considerano avviate alla conversione a fustaia. Si può derogare da tale prescrizione, con l'autorizzazione dell'Ente gestore del Parco, solo a fronte di comprovati motivi di ordine fitopatologico o di instabilità del substrato geo-pedologico favorita dal peso della vegetazione arborea. Alle porzioni di bosco avviate a conversione è attribuita la funzione di isola di biodiversità ai sensi del DGR n° 36 del 16.05.08.

- Al momento della ceduzione deve essere rilasciato il seguente numero minimo di matricine:

- Pendenza media del terreno	- Boschi di castagno	- Altri cedui
- %	- n°/ha	- n°/ha
- 0-30	- 30	- 60
- 30-50	- 50	- 80
- 50-70	- 70	- 100

- Nelle tagliate dove la pendenza è fortemente variabile da punto a punto, l'intensità di matricinatura deve essere modulata in funzione dell'inclinazione reale del terreno, sempre seguendo le indicazioni della tabella.
- La scelta degli allievi deve ricadere su soggetti vigorosi, di diametro superiore al diametro medio dei polloni, di buon portamento (fusto diritto, altezza di inserzione della chioma pari ad almeno due terzi di quella totale della pianta, chioma simmetrica e non eccessivamente espansa), con rapporto equilibrato tra altezza e diametro; si può derogare a tale prescrizioni solo per rilasciare matricine di specie diversa da quella più frequente.
- Su ogni ettaro di superficie ceduata devono essere rilasciati: a) almeno una matricina di specie diversa da quella più frequente, se presente; b) tre polloni di piccole dimensioni, morti in piedi o abbattuti. Ogni tre ettari di ceduo deve essere rilasciata e contrassegnata con vernice indelebile una pianta arborea ad invecchiamento indefinito, possibilmente di specie diversa da quella più frequente. Le piante di castagno rilasciate devono essere scelte, se possibile, tra quelle con cancri cicatrizzanti attivi per favorire la diffusione di inoculo ipovirulento.
- L'estensione delle tagliate dei cedui deve essere commisurata alla pendenza media del terreno e non può essere superiore ai valori indicati nella seguente tabella:

- Pendenza media del terreno	- Boschi di castagno	- Altri cedui
- %	- n°/ha	- n°/ha
- 0-30	- 30	- 10
- 30-50	- 15	- 7,5
- 50-70	- 10	- 5

- I cedui di tagliate adiacenti devono avere una differenza di età pari ad almeno cinque anni.

- Le superfici interessate dalla ceduzione non devono avere forma squadrata, e su terreni con pendenza superiore maggiore del 20 % devono avere la loro dimensione maggiore orientata lungo curve di livello;
- Lungo le sponde dei corsi d'acqua confinanti con i cedui deve essere rilasciata una fascia di rispetto profonda 5 m su entrambi i lati da avviare a conversione a fustaia. Le fasce di carpino-corileto presenti lungo i fossi e negli impluvi devono essere in ogni caso escluse dalla ceduzione. Ai popolamenti avviati a conversione è attribuita la funzione di isola di biodiversità ai sensi della DGR n° 363 del 16.05.08.
- I cedui di qualsiasi tipo giacenti su terreni con pendenza media superiore al 70% devono essere avviati a conversione. Si può derogare a tale prescrizione solo a fronte di comprovati motivi di ordine fitopatologico o di instabilità dei versanti riconducibili al peso della vegetazione arborea. A tali aree è attribuita la funzione di isola di biodiversità ai sensi della DGR n° 363 del 16.05.08.

b. In particolare per:

- *Cedui di castagno*: il turno minimo dei cedui matricinati è fissato in 20 anni.
- *Cerreta tipica governata a ceduo matricinato, Cerreta mesoxerofila con roverella, Boschi misti di cadicifoglie e sempreverdi, Cedui misti mesofili*: il turno minimo dei cedui matricinati è fissato in 18 anni. A fine turno, un terzo delle matricine rilasciate deve avere un'età doppia o tripla del turno.

## **2. SOTTOZONA B2: boschi soggetti al P.A.F. dell'Università Agraria di Bassano.**

Comprende l'intero comprensorio boschivo di proprietà dell'Università Agraria di Bassano, per il quale è consentita l'attuazione del Piano di Gestione e Assestamento Forestale già assentito. Al termine del periodo di validità del PGAF, gli ordinari interventi selvicolturali verranno sospesi a tempo indeterminato anche in questa parte della faggeta, secondo quanto previsto dal Progetto di Territorio N2 "Gestione delle faggete del PAF dell'Università Agraria di Bassano", e tutta l'area verrà classificata in Zona A, Sottozona A1, fatti salvi i diritti di uso civico o il loro eventuale indennizzo.

## **3. SOTTOZONA B3: Riconversione di rimboschimenti a conifere.**

Comprende tutte le aree caratterizzate dalla presenza di impianti artificiali a conifere, disciplinate dalle Norme Generali, da quelle relative alle Aree di rispetto, dalle Norme particolari di Zona B, dal Progetto di Territorio N4 "Riconversione dei rimboschimenti a conifere" e dal presente Articolo, alle quali si applicano le seguenti prescrizioni:

- dovranno essere attuate cure colturali in grado di favorire l'insediamento e/o la graduale affermazione della rinnovazione naturale di latifoglie autoctone e ridurre al contempo il

rischio di incendio attraverso la diminuzione della densità, l'eliminazione della necromassa in piedi, la spalcatura fino a 2 m da terra delle piante rilasciate, l'eliminazione in estate della vegetazione erbacea disseccata nelle radure. Fanno eccezione gli impianti di pino domestico (*Pinus pinea*) con finalità produttive di pinoli, e le aree dove mantenimento del popolamento di conifere sia più funzionale all'uso turistico-ricreativo

- dovranno essere adottati turni minimi di taglio di 60 anni.

#### **4. SOTTOZONA B4: ricomposizione della vegetazione naturale mediante sviluppo spontaneo.**

Comprende tutte quelle aree nelle quali a causa delle caratteristiche geomorfologiche, della stabilità dei suoli, della copertura vegetale, delle esigenze di ricomposizione dell'unità paesistica, o delle trasformazioni attuate, si rende necessaria la ricostituzione della continuità della copertura vegetale naturale.

Oltre alle Norme Generali, a quelle relative alle Aree di rispetto ed alle Norme Particolari di Zona B, si applicano le seguenti prescrizioni:

- le aree devono essere lasciate alla naturale e spontanea evoluzione della copertura vegetale esistente, con divieto di ogni attività di modifica o trasformazione.
- sono vietate le attività di pascolo.
- sono consentite le opere necessarie alla difesa del suolo o alla regimazione delle acque superficiali.

#### **5. SOTTOZONA B5: pascoli**

Sono le aree caratterizzate da copertura vegetale erbacea a pascolo o prato pascolo, e da rilevante interesse paesistico.

Oltre alle Norme Generali, a quelle relative alle Aree di rispetto ed alle Norme Particolari di Zona B, si applicano le seguenti prescrizioni:

- le attuali superfici a pascolo devono essere mantenute o, in alternativa, possono essere abbandonate alla naturale e spontanea evoluzione della copertura vegetale.
- Il pascolo è consentito, con le eventuali limitazioni previste dal Regolamento di Attuazione o da specifici Piani Pascolo da redigere a cura del Parco.

### **ART. 58: SOTTOZONE B6, B7,**

#### **TUTELA DEL PATRIMONIO PAESISTICO E IDROGEOMORFOLOGICO**

##### **1. SOTTOZONA B6, piani di fondovalle dei crateri e delle forre**

Comprende tutti i ripiani di fondovalle di crateri e le aree libere di fondovalle delle forre, caratterizzati da forme di conduzione agricola tradizionale.

Oltre alle Norme Generali, a quelle relative alle Aree di rispetto ed alle Norme Particolari di Zona B, si applicano le seguenti prescrizioni:

- le aree debbono essere mantenute all'utilizzo attuale, con divieto di alterazione della vegetazione naturale residua.
- ogni cambiamento delle colture in atto deve essere approvato dal Parco, ed è comunque vietato ogni cambiamento delle colture che comporti modifica permanente del paesaggio e della morfologia dei suoli, o l'introduzione di colture e modelli di conduzione estranei alla tradizione e al paesaggio agrario tradizionale.
- sono consentite tutte le opere e pratiche necessarie alla conduzione delle colture in atto, secondo principi di ecosostenibilità, e con divieto di alterazione dei terreni e modificazione o sostituzione delle colture praticate se non per fini di ecosostenibilità o riconversione a sistemi biologici.
- sono consentite piantumazioni isolate di essenze arboree da frutto, o piantumazione di specie arboree tipiche della tradizione locale per la costituzione di filari alberati, bordature, siepi alberate.
- sono consentite tutte le opere necessarie per l'attuazione dei Progetti di Territorio "Valorizzazione degli antichi invasi lacuali" P2a "Lago di Baccano" e P2b "Lago di Stracciacappe".
- Ai fini della conservazione degli habitat e delle specie tutelati l'utilizzo di prodotti fitosanitari dovrà rispettare le seguenti prescrizioni:
  - a) È vietato l'uso di prodotti classificati come pericolosi per l'ambiente
  - b) È vietato l'uso di prodotti che presentino in etichetta frasi di precauzione (SPe) che indicano ridotte misure di mitigazione per la protezione degli organismi acquatici.
  - c) È vietato l'uso di prodotti che non presentino in etichetta frasi di precauzione (SPe) definite dalla Direttiva 2003/82(CE)

## **2. SOTTOZONA B7, acque interne, fasce di rilevante valore**

Sono le fasce d'acqua nelle quali si registra una elevata concentrazione di risorse naturali e/o faunistiche, o quelle antistanti le fasce ripariali di elevato interesse naturalistico.

Oltre alle Norme Generali, a quelle relative alle Aree di rispetto ed alle Norme particolari di Zona B, si applicano le seguenti prescrizioni:

- è vietata la balneazione e la navigazione nei periodi da marzo a giugno, ad eccezione dei mezzi di servizio o delle attività necessarie allo svolgimento di attività di soccorso, controllo o ricerca scientifica autorizzata.

- è vietata ogni attività di pesca con reti di effetto distruttivo per la vegetazione acquatica radicante
- debbono essere regolamentate le attività alieutiche ed in particolare i periodi e gli strumenti di cattura, le taglie minime delle specie ittiche indigene.
- è vietata la realizzazione di attracchi per natanti.

#### **ART. 59: ZONE "C", PROTEZIONE**

1. Sono quelle parti del territorio dove pur non registrandosi la presenza di rilevanti valori naturalistici, permangono tuttavia caratteri ed aspetti di elevato valore paesaggistico, storico e ambientale che concorrono a formare un paesaggio rurale pregevole nel suo complesso, e dove l'interesse prevalente è quello di coniugare sviluppo compatibile e conservazione, attraverso il mantenimento e la valorizzazione di questo equilibrio fra elementi naturali residui e segni delle attività tradizionali dell'uomo, e della salvaguardia del rapporto armonico che queste parti del territorio hanno con le zone a prevalente interesse naturalistico, che con esse si integrano:

La Zona C comprende pertanto:

- la tutela delle acque interne, disciplinata dalla sottozona C1,
- il mantenimento e la ricomposizione del paesaggio agrario, disciplinati dalle sottozone:
  - C2, protezione dei complessi paesaggistici, morfologici, colturali di elevato valore
  - C3, protezione dei complessi paesaggistici, morfologici, colturali di elevato valore con trasferimento di cubatura (0,001 mc/mq)
  - C4, ricomposizione del paesaggio agrario con trasferimento di cubature (0,001 mc/mq)
  - C5, protezione dei complessi paesaggistici, morfologici, colturali di elevato valore con trasferimento di cubature (0,0045 mc/mq, lotto min 50 ha)
  - C6, protezione dei complessi paesaggistici, morfologici, colturali di elevato valore con trasferimento di cubature (0,015 mc/mq, lotto min 5 ha)
  - C7, protezione dei complessi paesaggistici, morfologici, colturali di elevato valore con trasferimento di cubature (0,021 mc/mq, lotto min 50 ha)
- la protezione e fruizione delle rive dei laghi, disciplinata dalla sottozona C8, fasce costiere.

2. Nelle zone C, compatibilmente con gli obiettivi di conservazione del paesaggio e degli equilibri naturali dello stesso, sono consentite ed incentivate le attività tradizionali in atto.

3. Nelle zone C debbono essere osservate le seguenti norme.

- Deve essere evitato qualsiasi intervento che possa compromettere l'integrità e la continuità ambientale e paesistica.
- Debbono essere mantenute le alberature sparse esistenti, anche morte, e per la messa a dimora di nuove essenze, dovranno essere utilizzate le stesse specie presenti o le specie indicate nelle Norme Generali di tutela del Paesaggio Antropico.
- Le aree destinate all'esercizio dell'attività agricola, silvo-pastorale e di tutte le attività direttamente connesse con l'agricoltura, devono essere mantenute al loro utilizzo.
- I terreni agricoli abbandonati devono essere mantenuti al loro utilizzo attuale o riportati al loro originario utilizzo agricolo.
- Le siepi vive e le recinzioni naturali debbono essere mantenute, ed eventuali nuove recinzioni debbono essere realizzate secondo quanto disposto all'art. 37 "Recinzioni" comma 2. limitatamente alle lett. a, b, c, in ogni caso con utilizzando essenze autoctone e con modalità che consentano l'attraversamento della fauna selvatica.
- I manufatti presenti destinati allo svolgimento di attività tradizionali (quali fontanili, abbeveratoi, recinti stabili, canali di deflusso o irrigazione, etc.) devono essere mantenuti e se necessario ripristinati al loro aspetto originario con l'utilizzo delle medesime tecniche e materiali originali.
- E' consentita la realizzazione di opere pubbliche e di interventi pubblici di miglioramento, recupero ambientale e tutela idrogeologica, degli impianti di adduzione idrica, di illuminazione pubblica se interrati, delle reti di telecomunicazione se interrate, delle opere igienico - sanitarie, delle opere necessarie all'eliminazione delle reti esterne aeree.
- Non è consentita la modifica della sagoma e delle sezioni delle strade esistenti, o l'apertura di nuove strade, fatte salve, ad esclusione delle sottozone C8, le interpoderali necessarie allo svolgimento delle attività agricole, previo S.I.P. Le strade carrabili pubbliche esistenti e aperte alla libera circolazione potranno essere sottoposte ad interventi di manutenzione del manto stradale. con possibile modifica dello stesso e messa in opera di pavimentazioni in asfalto, previo parere dell'Ente Parco. Per tutti gli altri tracciati esistenti, potranno essere messi in essere sistemi di pavimentazione con criteri di stabilizzazione ecologica dei terreni naturali, senza comunque alterare le sezioni stradali esistenti.
- E' vietata l'apertura di scavi, depositi di ogni genere, e altre modifiche del suolo che comportino modificazione del profilo e delle sezioni del terreno tali da costituire danno per il paesaggio, ovvero interruzione e modifica dell'unità funzionale e visiva del paesaggio agrario e della tipologia colturale.
- Per garantire il raggiungimento degli scopi di conservazione e sviluppo fissati dalle presenti norme, il Parco Naturale può concedere contributi e agevolazioni, o assistenza ai privati per l'utilizzo o il recupero dei terreni a fini agricoli con colture tipiche e tecniche

tradizionali o per il recupero delle strutture a fini agrituristici o di turismo rurale, o per la realizzazione di attrezzature o forme di conduzione delle attività utili alla conservazione o al ripristino del paesaggio tradizionale, o alle finalità di promozione e godimento del Parco Naturale.

4. Secondo quanto previsto dalla L.R. 29/1997 Art. 26 Punto f2 e successive modificazioni, nelle zone C non è consentita l'edificazione.

Pertanto le volumetrie consentite dagli strumenti di tutela ed assentite dal presente Piano per le sottozone C3, C4, C5, C6, C7 debbono essere ubicate nelle Zone D adiacenti, secondo quanto specificato nel successivo Art. 61.

Per quanto attiene ai manufatti legittimamente esistenti alla data di adozione del presente Piano, o sanabili ai sensi delle leggi vigenti, eventualmente presenti all'interno delle Zone B, ancorché non individuati e cartografati, sono da intendersi, con una loro area di pertinenza di 10 mt a partire dal piede dei medesimi, classificati in sottozona D3 e pertanto sottoposti alla disciplina disposta per questa all'art. 65.

5. Interventi in deroga alle presenti norme possono essere valutati e autorizzati dal Parco Naturale nelle aree agricole previa presentazione di Piano di Utilizzo Aziendale (PUA) ai sensi dell'Art. 57 della L.R. 38/1999 e s.m.i. e di idoneo Studio di Inserimento Paesistico (SIP), ed in ogni caso purché non modifichino in modo permanente i caratteri peculiari del paesaggio o aspetti ambientali o naturalistici interessanti ad esso connessi.

#### **ART. 60: SOTTOZONA C1, TUTELA DELLE ACQUE INTERNE**

1. Comprende gli specchi d'acqua dei bacini lacustri di Bracciano e Martignano.

Oltre a quanto specificatamente previsto dalle Norme Generali per la tutela delle risorse idriche, della fauna e delle vegetazione, e dai Progetti di Territorio S14" Siti sommersi e semisommersi" e N13 "Censimento scarichi e reflui" si applicano le seguenti prescrizioni:

- E' vietata ogni attività di pesca con reti di effetto distruttivo per la vegetazione acquatica radicante.
- Dovranno essere regolamentate le pratiche di pesca sportiva;
- Dovranno essere regolamentate le attività subacquee;
- Dovranno essere regolamentate le attività alieutiche ed in particolare i periodi e gli strumenti di cattura, le taglie minime delle specie ittiche indigene.
- Dovranno essere regolamentate le attività di navigazione per turismo o diporto.
- La pesca professionale sarà consentita, con le modalità previste dal Regolamento di attuazione del Parco:

2. Nelle more dell'approvazione del Regolamento, il prelievo di acqua da parte di aziende e privati sulle rive dei laghi deve essere limitato, e deve essere effettuata la verifica della compatibilità ambientale dei prelievi idrici per il mantenimento costante del livello idrico del lago di Bracciano.

**ART. 61: SOTTOZONE C2, C3, C4, C5, C6, C7,  
MANTENIMENTO E RICOMPOSIZIONE DEL PAESAGGIO AGRARIO**

**1. SOTTOZONA C2, protezione dei complessi paesaggistici, morfologici, colturali di elevato valore.**

Comprende i margini superiori delle forre di Cesano e Fontana della Nocchia, i ripiani acclivi dello Sportello, Scopetone interno, e del Pratone sovrastante Vigna di Valle, disciplinati oltre che dalle Norme Generali, da quelle relative alle Aree di rispetto di cui al Capo I del presente Titolo V e dalle Norme Particolari di Zona C, dalle prescrizioni contenute nei Progetti di Territorio P3 "Valorizzazione paesistica dei crinali", P4 "Valorizzazione delle direttrici di accesso", F3 "Itinerario dei crateri e delle forre".

**2. SOTTOZONA C3: protezione dei complessi paesaggistici, morfologici, colturali di elevato valore con trasferimento di cubatura (0,001 mc/mq).**

Comprende i ripiani superiori e i crinali tra i crateri di Baccano, Stracciacappe, Polline, Acquerella, Martignano, i ripiani di Val d'Aia, Vicarello, Vigna Orsini, Vigna Campana, Vigna Grande e S. Liberato, il ripiano esterno dello Scopetone, il ripiano interno di Vigna di Valle e quello di Monte Perpignano, disciplinati oltre che dalle Norme Generali, da quelle relative alle Aree di rispetto di cui al Capo I del presente Titolo V e dalle Norme Particolari di Zona C, dalle prescrizioni contenute nei Progetti di Territorio P3 "Valorizzazione paesistica dei crinali", F3 "Itinerario dei crateri e delle forre", F1, "Circuito circumlacuale", S "Tutela e valorizzazione dell'insediamento storico", R "Recupero di complessi storico monumentali".

La possibilità di edificazione consentita dagli strumenti di tutela deve essere ubicata al di fuori delle sottozone C3 e realizzata all'interno delle adiacenti Sottozone D6, con:

$I_f = 0,001 \text{ Mc/Mq}$

$H_{\text{max}} = 7,00 \text{ Mt}$

L'edificazione è limitata a nuovi impianti sportivi coperti e ai servizi indispensabili per gli eventuali impianti sportivi esistenti, ed è subordinata alla presentazione di S.I.P.

**3. SOTTOZONA C4: ricomposizione colturale del paesaggio agrario con trasferimento di cubatura (0,001 mc/mq).**

Comprende parte delle pendici acclivi di Baccano, Stracciapappe, Polline, disciplinate oltre che dalle Norme Generali, da quelle relative alle Aree di rispetto di cui al Capo I del presente Titolo V e dalle Norme Particolari di Zona C, dalle prescrizioni contenute nei Progetti di Territorio P1 “Ricomposizione paesistica colturale delle cinte crateriche”

La possibilità di edificazione consentita dagli strumenti di tutela deve essere ubicata al di fuori delle sottozone C4 e realizzata all’interno delle adiacenti Sottozone D6, con:

$I_f = 0,001 \text{ Mc/Mq}$

$H_{\text{max}} = 7,00 \text{ Mt}$

L’edificazione è limitata a nuovi impianti sportivi coperti e ai servizi indispensabili per gli eventuali impianti sportivi esistenti, ed è subordinata alla presentazione di S.I.P

**4. SOTTOZONA C5: protezione dei complessi paesaggistici, morfologici, colturali di elevato valore con trasferimento di cubatura (0,0045 mc/mq, Lotto minimo 50 Ha).**

Comprende parte dei crinali fra i crateri di Mosciano e Acquarella, il cratere delle Pantane e la Forra dei Castagni, disciplinati oltre che dalle Norme Generali, da quelle relative alle Aree di rispetto di cui al Capo I del presente Titolo V e dalle Norme Particolari di Zona C, dalle prescrizioni contenute nel Progetto di Territorio P3 “Valorizzazione paesistica dei crinali”.

La possibilità di edificazione consentita dagli strumenti di tutela deve essere ubicata al di fuori delle sottozone C5 e realizzata all’interno delle adiacenti Sottozone D8, con:

$I_f = 0,0045 \text{ Mc/Mq}$

$H_{\text{max}} = 7,00 \text{ Mt}$

Lotto Minimo 50 Ha.

L’edificazione è finalizzata alla conservazione e sviluppo delle attività agricole e di quelle compatibili.

Alla definizione del lotto minimo di 50 Ha concorre la somma delle superfici delle Sottozone C5 e delle D8 adiacenti.

**5. SOTTOZONA C6: protezione dei complessi paesaggistici, morfologici, colturali di elevato valore con trasferimento di cubatura (0,015 mc/mq, Lotto minimo 5 Ha).**

Comprende il ripiano della Mordacchina e parte del ripiano superiore dell’Acquarella, disciplinati oltre che dalle Norme Generali, da quelle relative alle Aree di rispetto di cui al Capo I del presente Titolo V e dalle Norme Particolari di Zona C, dalle prescrizioni contenute nei Progetto di Territorio S “Tutela e valorizzazione dell’insediamento storico” F4 “Itinerario delle colline Sabatine”, F3 “Itinerario dei crateri e delle forre”,

La possibilità di edificazione consentita dagli strumenti di tutela deve essere ubicata al di fuori delle sottozone C6 e realizzata all’interno delle adiacenti Sottozone D10, con:

If = 0,015 Mc/Mq

H max = 7,00 Mt

Lotto Minimo 5 Ha.

L'edificazione è finalizzata alla conservazione e allo sviluppo delle attività agricole e di quelle compatibili.

Alla definizione del lotto minimo di 5 Ha concorre la somma delle superfici delle Sottozone C6 e delle D10 adiacenti.

**6. SOTTOZONA C7: protezione dei complessi paesaggistici, morfologici, colturali di elevato valore con trasferimento di cubature (0,021 mc/mq, Lotto minimo 50 Ha).**

Comprende parte dei ripiani di Cesano, Vigna di Valle e Pantane, le pendici agricole orientali di Rocca Romana, disciplinati oltre che dalle Norme Generali e dalle Norme Particolari di Zona C, dalle prescrizioni contenute nei Progetti di Territorio P4 "Valorizzazione paesistica delle principali direttrici di accesso", F3 "Itinerario dei crateri e delle forre".

La possibilità di edificazione consentita dagli strumenti di tutela deve essere ubicata al di fuori delle sottozone C7 e realizzata all'interno delle adiacenti Sottozone D11, con:

- If = 0,020 Mc/Mq

H max = 7,00 Mt

Lotto Minimo 50 Ha.

per edificazioni finalizzate alla conservazione e allo sviluppo delle attività agricole e di quelle compatibili.

- If = 0,001 Mc/Mq

H max 7,00 Mt,

per nuovi impianti sportivi all'aperto e servizi di pertinenza, subordinati alla presentazione di S.I.P.

Alla definizione del lotto minimo di 50 Ha concorre la somma delle superfici delle Sottozone C7 e delle D11 adiacenti.

**ART. 62: SOTTOZONA C8,**

**PROTEZIONE E FRUIZIONE DELLE RIVE DEI LAGHI**

Comprende le fasce costiere del lago di Bracciano prive di rilevanti valori naturalistici e ambientali, ma tuttavia ancora parzialmente integre e comunque meritevoli di conservazione nello stato attuale o di riqualificazione paesistica.

Oltre alle Norme Generali, a quelle relative alle Aree di rispetto di cui al Capo I del presente Titolo V ed alle Norme particolari di Zona C, si applicano le seguenti prescrizioni:

- è vietata la piantumazione di essenze ornamentali; saranno consentiti solamente interventi di sistemazione a verde in aree eventualmente già compromesse e in ambito di interventi di riqualificazione con impiego esclusivo di specie ripariali autoctone (esclusivamente derivate da individui locali per talea o seme) e/o domestiche;
- è vietato il pascolo;
- è vietata ogni trasformazione dello stato dei luoghi, installazione fissa o realizzazione di manufatti in una fascia di 10 metri dalla linea di battigia. Sono consentiti percorsi pedonali sopraelevati in materiale ligneo, ma senza attrezzature;
- è vietata la coltivazione, anche nell'ambito di serre, e la presenza di allevamenti animali. Fa eccezione la coltivazione a conduzione rigorosamente biologica (vietando l'uso di concimi chimici, pesticidi, erbicidi, ecc.) di piccoli orti familiari. In tal caso la coltivazione può essere realizzata solo su aree aperte eventualmente già occupate da terreni agricoli, che possono essere riconvertiti in tal senso anche attraverso misure di incentivazione;
- è vietato ogni tipo di impianto tecnologico, salvo le opere attinenti alla corretta regimazione dei corsi d'acqua, alla regolazione del deflusso di magra e di piena, alle derivazioni e alle captazioni per approvvigionamento idrico e per il trattamento delle acque reflue, nonché le opere necessarie all'attraversamento viario e/o funzionali allo svolgimento delle pratiche agricole meccanizzate;
- sono vietati i movimenti di terra che alterino in modo sostanziale e/o stabilmente il profilo del terreno con la sola eccezione di quelli connessi ai progetti di recupero ambientale o in ambito di protezione civile;
- sono vietate la cementificazione e l'impermeabilizzazione anche temporanea dei suoli, di qualsiasi tipo e con qualunque modalità;
- sono vietate le operazioni di asportazione, taglio e sfalcio a carico delle comunità riparie e acquatiche, galleggianti e radicanti, a meno che non siano giustificate da evidenti ragioni legate alla sicurezza o motivazioni igienico-sanitarie. Il taglio, se autorizzato, deve essere sottoposto a specifici Studi di Incidenza che definiscano le modalità e le misure compensative eventuali.
- eventuali approdi dovranno essere realizzati con pontili galleggianti o sistemi simili, con esclusione di ancoraggi fissi sul fondo e sulla riva.

#### **ART. 63: ZONE "D", PROMOZIONE ECONOMICA E SOCIALE**

1). Le zone D sono quelle parti del territorio già in parte o diffusamente trasformate dall'attività umana, e sulle quali si registra la tendenza consolidata o la vocazione ad ospitare attività agricole produttive di rilevante interesse economico per le comunità locali o attività insediative, ovvero quelle parti del territorio suscettibili dell'impianto di attività di supporto, promozione e sviluppo economico, sociale e culturale delle popolazioni locali, o importanti ai fini di una

corretta ed organica gestione del territorio del Parco Naturale o per la presenza di servizi e attività di fruizione, ricettività, didattica, assistenza e promozione turistica, o ancora utili alla localizzazione di attività di salvaguardia e fruizione del patrimonio del Parco Naturale come musei, centri visite, aree attrezzate, orti e giardini botanici, vivai, o in genere tutte quelle attività per l'attivazione delle quali necessita l'utilizzo di aree tali da consigliarne la previsione e regolamentazione preventiva.

Le Zone D comprendono pertanto:

- le aree di Riqualficazione ambientale, disciplinate dall'64 ed articolate nelle sottozone:
  - D1, delocalizzazione
  - D2, rilocalizzazione
- le aree di Conservazione, recupero e riqualficazione del patrimonio edilizio e ricomposizione del paesaggio agrario, disciplinate dall'65 ed articolate nelle sottozone:
  - D3, conservazione, recupero e riqualficazione del patrimonio edilizio esistente
  - D4, conservazione, recupero e riqualficazione del patrimonio edilizio esistente con trasferimento di cubatura (ampliamenti del 20%)
  - D5, conservazione, recupero e riqualficazione del patrimonio edilizio esistente con ampliamenti del 20%
  - D6, conservazione, recupero e riqualficazione del patrimonio edilizio esistente con ampliamenti del 20% e concentrazione di cubatura (0,001 mc/mq)
- le aree di Ricomposizione del paesaggio perilacuale e promozione delle attività di fruizione, disciplinate dall'art. 66 relativo alla sottozona D7, ampliamenti del 20% e nuove cubature finalizzate alla fruizione turistica (0,001 mc/mq)
- le aree di promozione delle attività agricolo–produttive e ricomposizione del paesaggio agrario, disciplinate dall'67 ed articolate nelle sottozone:
  - D8, ampliamenti del 20% e nuove cubature agricole (0,0045 mc/mq, lotto min. 50 ha)
  - D9, ampliamenti del 20% e nuove cubature agricole (0,015 mc/mq, lotto min. 50 ha)
  - D10, ampliamenti del 20% e nuove cubature agricole (0,015 mc/mq, lotto min. 5 ha)
  - D11, ampliamenti del 20% e nuove cubature agricole (0,021 mc/mq, lotto min. 50 ha)
- le aree di Mitigazione e integrazione paesistica delle trasformazioni urbanistiche fatte salve o assentite dagli strumenti di tutela, disciplinate dall'68 ed articolate nelle sottozone:
  - D12, aree trasformabili secondo gli strumenti urbanistici attuativi approvati anteriormente alla data di pubblicazione dell'adozione del PTPR
  - D13, aree trasformabili discendenti dagli esiti delle controdeduzioni regionali alle osservazioni ai PTP approvati, non ricomprese nelle sottozone D12

2. Secondo quanto previsto dalla L.R. 29/1997 e successive modificazioni nelle zone D, fatta esclusione per le sottozone D1 e D2 di Riqualficazione ambientale disciplinate al successivo

Art. 64, è consentita l'attività edificatoria nei limiti e con le modalità previste dalle diverse Sottozone di appartenenza, nel rispetto delle Norme Generali, di quanto disposto per le Aree di rispetto al Capo I del presente Titolo V° e di quanto disposto nel presente articolo.

3. E' consentita la realizzazione di piccole piscine all'aperto, con esclusione delle sottozone D1, D2, con una superficie massima di 100 mq ciascuna, solo se in adiacenza ai complessi edilizi esistenti e in numero di una sola unità per ciascuno di essi, purché nel rispetto di quanto prescritto al Titolo II° Capo I° sulla tutela delle risorse idriche.

4. E' fatto obbligo di tutelare, recuperare e valorizzare l'insediamento storico, secondo quanto disposto al Titolo III° Capo III° delle presenti Norme.

5. Per quanto attiene al patrimonio edilizio esistente e costruendo, si applica quanto disposto all'Art. 30.

6. Per quanto attiene l'uso agricolo, silvo pastorale e l'attività zootecnica sono consentiti piccoli interventi volti al miglioramento delle attività agricole esistenti come fontanili, abbeveratoi, legnaie, piccoli ricoveri per attrezzi e modeste strutture per il ricovero degli animali.

E' altresì consentita, ad esclusione delle sottozone D1, D2, D3, D4, la realizzazione di tettoie, che possono essere estese su 1/1000 della superficie aziendale comunque non oltre 100 mq, ed avere altezza massima di 5,00 ml. Superfici maggiori possono essere consentite solo per comprovate necessità di conduzione dell'azienda e previa presentazione di P.U.A. Le tettoie dovranno comunque essere aperte sui 4 lati; dovranno essere realizzate con copertura a falde e manto in tegole laterizie e i pilastri dovranno avere finitura in mattoni, pietra o muratura intonacata.

7. Per quanto attiene ai corridoi ecologici, è fatto obbligo di conservare gli elementi che compongono il reticolo ecologico; si prescrive inoltre il suo ampliamento, secondo quanto disciplinato all'art. 33 "Corridoi ecologici"

8. Per quanto attiene la vegetazione ornamentale, si applica quanto disposto all'art. 29 "Vegetazione ornamentale"

9. Per quanto attiene l'integrazione paesistica, è fatto obbligo di provvedere alle piantumazioni circostanti gli insediamenti, secondo quanto prescritto all'art. 34 "Integrazione paesistica degli insediamenti sparsi"

10. Per quanto attiene alla viabilità, sono consentiti gli interventi di cui all'art. 36 "Viabilità e alberature dei margini stradali"

11. Per quanto attiene alle recinzioni, sono consentiti gli interventi di cui all'art. 37 "Recinzioni" con esclusione delle sottozone D1 nelle quali sono consentiti i soli interventi di cui al comma 2. lett. a, b, c del medesimo articolo, e D2, D3, D4, nelle quali sono consentiti i soli interventi di cui al comma 2. lett. a, b, c, d, e.

12. Interventi in deroga alle presenti norme possono essere valutati e autorizzati dal Parco Naturale nelle aree agricole previa presentazione di Piano di Utilizzo Aziendale (PUA) ai sensi dell'Art. 57 della L.R. 38/1999 e s.m.i. e di idoneo Studio di Inserimento Paesistico (SIP), ed in ogni caso purché non modificchino in modo permanente i caratteri peculiari del paesaggio o aspetti ambientali o naturalistici interessanti ad esso connessi, con esclusione delle Sottozone D1 e D2 di Riqualficazione ambientale.

#### **ART. 64: SOTTOZONE D1, D2, RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE**

1. Le sottozone di riqualficazione ambientale sono:

- D1 delocalizzazione
- D2 rilocalizzazione

#### **2. SOTTOZONA D 1: delocalizzazione**

Sono aree dove pur in presenza di elevato interesse naturalistico, ambientale o paesaggistico, tuttavia le condizioni di utilizzo attuale rischiano la compromissione o l'attenuazione dei valori presenti, e rendono pertanto indispensabile un intervento di riqualficazione finalizzato alla conservazione delle qualità ambientali residue, ed al recupero e ripristino delle qualità originarie.

In queste aree, che interessano la fascia trasformata posta a valle della strada nella depressione delle Pantane e l'attuale parcheggio a sud di Martignano, sono consentiti tutti gli interventi necessari al raggiungimento dell'obiettivo di riqualficazione naturale e paesistica, così come indicato dai Progetti di Territorio N6 "Riqualficazione e delocalizzazione Pantane" e N9 "Riqualficazione Martignano".

Nelle more dell'attuazione degli interventi previsti dai citati progetti, su queste aree non potrà essere attuata alcuna opera di ulteriore trasformazione o modificazione. Saranno pertanto consentite le sole opere di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture esistenti.

A recupero avvenuto, le aree riqualificate saranno riclassificate nella Zona A, Sottozona A1, per quanto attiene la località Pantane, e nella Zona B Sottozona B4 per quanto attiene la località Parcheggio di Martignano.

### **3. SOTTOZONA D 2: rilocalizzazione**

Interessa l'area per il nuovo parcheggio a servizio della fruizione della costa meridionale di Martignano.

In quest'area sono consentiti tutti gli interventi necessari al raggiungimento dell'obiettivo di riqualificazione naturale e paesistica, così come indicato dal Progetto di Territorio N9 "Riqualificazione Martignano".

Nelle more dell'attuazione degli interventi previsti dal citato progetto, quest'area deve essere mantenuta al suo utilizzo attuale.

### **ART. 65: SOTTOZONE D3, D4, D5, D6, CONSERVAZIONE, RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE E RICOMPOSIZIONE DEL PAESAGGIO AGRARIO**

1. Sono sottozone che interessano i manufatti esistenti e il loro intorno all'interno delle aree di maggior delicatezza ambientale, oltre che gran parte dei complessi architettonici storico – monumentali, con finalità di conservazione, recupero e riqualificazione.

Tali sottozone sono disciplinate oltre che dalle Norme Generali, da quelle relative alle Aree di Rispetto di cui al Capo I° del presente Titolo V°, da quanto disposto per le zone D all'art. 63 e dal presente articolo, dai Progetti di Territorio P3 "Tutela e valorizzazione del paesaggio e dei valori geomorfologici", P4 "Valorizzazione paesistica delle principali direttrici di accesso al Parco", N7 "Tutela e regolamentazione dei fontanili e dei punti d'acqua isolati", F1 "Circuito circumlacuale", F3 "Itinerario dei crateri", F4 "Itinerario delle colline Sabatine", S "Tutela e valorizzazione dell'insediamento storico", R "Recupero dei complessi storico – monumentali".

### **2. SOTTOZONA D 3: conservazione e recupero del patrimonio edilizio esistente**

Per i manufatti legittimamente esistenti alla data di adozione del presente Piano o sanabili ai sensi delle leggi vigenti sono consentiti gli interventi di cui ai Punti a), b), c), dell'Art. 3 comma 1 del D.P.R. 6 Giugno 2001 n° 380 e s.m.e i., nonché quelli di cui al punto d) limitatamente alle sole opere interne, nel rispetto in ogni caso di quanto disposto al Titolo IV° Capo III° "Insediamento storico".

Non sono consentiti ampliamenti né nuove costruzioni.

**3. SOTTOZONA D 4: conservazione, recupero e riqualificazione del patrimonio edilizio esistente con trasferimento di cubatura (ampliamenti del 20%)**

Per i manufatti legittimamente esistenti alla data di adozione del presente Piano o sanabili ai sensi delle leggi vigenti sono consentiti gli interventi di cui ai Punti a), b), c), d), f) dell'Art. 3 comma 1 del D.P.R. 6 Giugno 2001 n° 380 e s.m.e i. nel rispetto in ogni caso di quanto disposto al Titolo IV° Capo III° "Insediamento storico".

La possibilità di ampliamento fino al 20% dei sopradetti manufatti esistenti prevista dagli strumenti di tutela non può essere ubicata all'interno delle sottozone D4, ma deve essere realizzata nelle contigue sottozone D6, aggregata ai manufatti ivi eventualmente presenti come manufatto autonomo.

A detti ampliamenti possono essere accorpati eventuali altri manufatti minori o di servizio, pure legittimamente esistenti, mediante la ristrutturazione urbanistica dei medesimi e il loro trasferimento dalle sottozone D4 alle sottozone D6.

Non sono consentite nuove costruzioni.

**4. SOTTOZONA D 5: conservazione, recupero e riqualificazione del patrimonio edilizio esistente con ampliamenti del 20%**

Per i manufatti legittimamente esistenti alla data di adozione del presente Piano sanabili ai sensi delle leggi vigenti sono consentiti gli interventi di cui ai Punti a), b), c), d), f) dell'Art. 3 comma 1 del D.P.R. 6 Giugno 2001 n° 380 e s.m.e i. nel rispetto in ogni caso di quanto disposto al Titolo IV° Capo III° "Insediamento storico".

Sono consentiti ampliamenti fino al 20% dei sopradetti manufatti esistenti, come previsto dagli strumenti di tutela.

A detti ampliamenti possono essere accorpati eventuali altri manufatti minori o di servizio, pure legittimamente esistenti, mediante la ristrutturazione urbanistica dei medesimi.

Non sono consentite nuove costruzioni, fatti salvi gli ampliamenti sopra detti.

**5. SOTTOZONA D 6: conservazione, recupero e riqualificazione del patrimonio edilizio esistente con ampliamenti del 20% e concentrazione di cubatura (0,001 mc/mq)**

Per i manufatti legittimamente esistenti alla data di adozione del presente Piano sanabili ai sensi delle leggi vigenti sono consentiti gli interventi di cui ai Punti a),b),c), d), f) dell'Art. 3 comma 1 del D.P.R. 6 Giugno 2001 n° 380 e s.m.e i. nel rispetto in ogni caso di quanto disposto al Titolo IV° Capo III° "Insediamento storico".

Sono consentiti ampliamenti fino al 20% dei sopradetti manufatti esistenti, come previsto dagli strumenti di tutela.

A detti ampliamenti possono essere accorpati eventuali altri manufatti minori o di servizio, pure legittimamente esistenti, mediante la ristrutturazione urbanistica dei medesimi.

Sono consentite nuove costruzioni con:

If = 0,001Mc/Mq

H max = 7,00 Mt

limitate a nuovi impianti sportivi coperti e ai servizi indispensabili per gli eventuali impianti sportivi esistenti, subordinati a SIP.

Nelle sottozone D6 possono essere inoltre realizzate:

- le nuove cubature consentite dagli strumenti di tutela nelle contigue sottozone C3 e C4, secondo quanto disposto per tali sottozone all'art. 61
- gli ampliamenti consentiti nelle contigue sottozone D4 al comma 3 del presente articolo.

#### **ART. 66: SOTTOZONA D7,**

#### **PROMOZIONE DELLE ATTIVITÀ DI FRUIZIONE E RICOMPOSIZIONE DEL PAESAGGIO PERILACUALE**

1. Comprende le aree perilacuali di Bracciano ( Cannetacci, San Celso, Circolo Albatros), Anguillara (Vigna di Valle, Camping del Lago) e Trevignano (Acquarella, Possessione) che rivestono un interesse strategico primario per il controllo delle trasformazioni delle fasce perilacuali, nelle quali sono concentrate una serie di funzioni e attività importanti per la gestione del territorio e dei circuiti di visita del Parco Naturale, per la ricomposizione paesistica e funzionale delle aree di fruizione, ed infine per la conservazione di una tipica strutturazione fondiaria, quella degli orti perilacuali.

2. In queste sottozone, oltre a quanto disposto dai Progetti di Territorio N7 "Tutela e regolamentazione dei fontanili e dei punti d'acqua isolati", F1 "Circuito circumlacuale", F2 "Litorali di valorizzazione per la fruizione turistica e aree retrostanti", si applicano le seguenti prescrizioni:

- per i manufatti legittimamente esistenti alla data di adozione del presente Piano o sanabili ai sensi delle leggi vigenti sono consentiti gli interventi di cui ai Punti a),b),c), d), f) dell'Art. 3 comma 1 del D.P.R. 6 Giugno 2001 n° 380 e s.m.e i.
- sono consentiti ampliamenti fino al 20% dei sopradetti manufatti esistenti
- sono consentite nuove costruzioni finalizzate ai servizi di fruizione, ovvero accoglienza, didattica, informazione, promozione culturale, ricerca scientifica, con un indice di edificabilità territoriale di 0,001 mc/mq
- sono consentiti gli interventi finalizzati alla realizzazione di tutti i servizi e le opere di urbanizzazione necessarie per la fruizione delle strutture esistenti, o per la realizzazione di nuove strutture secondo quanto consentito dagli strumenti di tutela e dalle presenti

Norme Tecniche, compresa la revisione della viabilità e degli accessi, nonché la possibilità di realizzare piccoli parcheggi secondo quanto previsto nel Progetto di territorio PA “Parcheggi”.

- per tutti gli interventi consentiti, dovrà essere redatto un progetto di sistemazione complessivo, che preveda oltre alle strutture ed infrastrutture oggetto della richiesta, anche una idonea sistemazione a verde delle aree libere, e delle aree di risulta.

**ART. 67: SOTTOZONE D8, D9, D10, D11,**

**PROMOZIONE DELLE ATTIVITÀ AGRICOLE - PRODUTTIVE E RICOMPOSIZIONE DEL PAESAGGIO AGRARIO**

1. Sono sottozone che interessano la maggior parte dei terreni agricoli (Sgrottone, pendici meridionali di Baccano, Casale Sili, piano di Fontana della Nocchia, ripiani da Settevene a Madonnella, Mordacchina, Tre Cancelli, Boccalupo, Cannetacci soprastrada, piano sopra San Celso, Crocicchie), caratterizzati da nuclei rurali di una certa consistenza, sui quali sono in atto attività tradizionali consolidate e importanti sia per l'economia della comunità locale, sia per il mantenimento del paesaggio agrario, sia per la promozione delle attività agricole – produttive.

Tali sottozone sono disciplinate oltre che dalle Norme Generali, da quelle relative alle Aree di Rispetto di cui al Capo I° del presente Titolo V°, da quanto disposto per le zone D all'art. 63 e dal presente articolo, dai Progetti di Territorio P3 “Tutela e valorizzazione del paesaggio e dei valori geomorfologici”, P4 “Valorizzazione paesistica delle principali direttrici di accesso al Parco”, N7 “Tutela e regolamentazione dei fontanili e dei punti d'acqua isolati”, F3 “Itinerario dei crateri”, F5 “Valorizzazione degli ingressi principali”, S “Tutela e valorizzazione dell'insediamento storico”, R “Recupero dei complessi storico – monumentali”.

2. Per quanto attiene l'uso agricolo, silvo pastorale e l'attività zootecnica, sono consentiti:

- gli impianti di irrigazione, i pergolati, le tettoie e le schermature poste a protezione delle colture, la posa di teloni o di rivestimenti mobili e impianti per la stabilizzazione delle condizioni termiche o di illuminazione
- silos e impianti di serra. previo SIP
- Ai fini della conservazione degli habitat e delle specie tutelati l'utilizzo di prodotti fitosanitari dovrà rispettare le seguenti prescrizioni:
  - d) È vietato l'uso di prodotti classificati come pericolosi per l'ambiente
  - e) È vietato l'uso di prodotti che presentino in etichetta frasi di precauzione (SPe) che indicano ridotte misure di mitigazione per la protezione degli organismi acquatici.
  - f) È vietato l'uso di prodotti che non presentino in etichetta frasi di precauzione (SPe) definite dalla Direttiva 2003/82(CE)

Ai fini della riduzione dell'eutrofizzazione delle acque dovranno essere ridotte l'utilizzo di sostanze azotate in agricoltura e incrementate le fasce di vegetazione ripariale.

3. Per i manufatti legittimamente esistenti alla data di adozione del presente Piano o sanabili ai sensi delle leggi vigenti sono consentiti gli interventi di cui ai Punti a),b),c), d), f) dell'Art. 3 comma 1 del D.P.R. 6 Giugno 2001 n° 380 e s.m.e i. nel rispetto in ogni caso di quanto disposto al Titolo IV° Capo III° "Insediamento storico".

Sono inoltre consentiti ampliamenti del 20% dei sopradetti manufatti esistenti.

A detti ampliamenti possono essere accorpati eventuali altri manufatti minori o di servizio, pure legittimamente esistenti, mediante la ristrutturazione urbanistica dei medesimi.

**4. SOTTOZONE D 8: ampliamenti del 20% e nuove cubature agricole ( 0,0045 mc/mq, lotto min 50 ha)**

Oltre al recupero dei manufatti esistenti ed alla possibilità di ampliamento consentita al comma 3. del presente articolo sono consentite nuove costruzioni finalizzate alla conservazione e allo sviluppo delle attività agricole e di quelle compatibili con:

$I_f = 0,0045 \text{ Mc/Mq}$

$H_{\text{max}} = 7,00 \text{ Mt}$

Lotto Minimo 50 Ha.

Nelle sottozone D8 possono essere inoltre realizzate le nuove cubature consentite dagli strumenti di tutela nelle sottozone C5, secondo quanto disposto per tali sottozone all'art. 61.

Alla definizione del lotto minimo di 50 ha concorre la somma delle superfici delle sottozone C5 e D8.

**5. SOTTOZONE D 9: ampliamenti del 20% e nuove cubature agricole ( 0,015 mc/mq, lotto min 50 ha)**

Oltre al recupero dei manufatti esistenti ed alla possibilità di ampliamento consentita al comma 3. del presente articolo sono consentite nuove costruzioni finalizzate alla conservazione e allo sviluppo delle attività agricole e di quelle compatibili con:

$I_f = 0,015 \text{ Mc/Mq}$

$H_{\text{max}} = 7,00 \text{ Mt}$

Lotto Minimo 50 Ha.

**4. SOTTOZONE D 10: ampliamenti del 20% e nuove cubature agricole ( 0,015 mc/mq, lotto min 5 ha)**

Oltre al recupero dei manufatti esistenti ed alla possibilità di ampliamento consentita al comma 3. del presente articolo sono consentite nuove costruzioni finalizzate alla conservazione e allo sviluppo delle attività agricole e di quelle compatibili con:

If = 0,015 Mc/Mq

H max = 7,00 Mt

Lotto Minimo 5 Ha.

Nelle sottozone D10 possono essere inoltre realizzate le nuove cubature consentite dagli strumenti di tutela nelle sottozone C6, secondo quanto disposto per tali sottozone all'art. 61.

Alla definizione del lotto minimo di 5 ha concorre la somma delle superfici delle sottozone C6 e D10.

**5. SOTTOZONE D 11: ampliamenti del 20% e nuove cubature agricole ( 0,021 mc/mq, lotto min 50 ha)**

Oltre al recupero dei manufatti esistenti ed alla possibilità di ampliamento consentita al comma 3. del presente articolo sono consentite nuove costruzioni finalizzate:

- a nuovi impianti sportivi coperti e ai servizi indispensabili alla per gli eventuali impianti sportivi esistenti, subordinati a SIP, con:

If = 0,001Mc/Mq

H max = 7,00 Mt

- alla conservazione e allo sviluppo delle attività agricole e di quelle compatibili con:

If = 0,020 Mc/Mq

H max = 7,00 Mt

Lotto Minimo 50 Ha

Nelle sottozone D10 possono essere inoltre realizzate le nuove cubature consentite dagli strumenti di tutela nelle sottozone C7, secondo quanto disposto per le medesime sottozone all'art. 61.

Alla definizione del lotto minimo di 50 ha concorre la somma delle superfici delle sottozone C7 e D11.

**ART. 68: SOTTOZONE D12, D13,**

**MITIGAZIONE E INTEGRAZIONE PAESISTICA DELLE TRASFORMAZIONI URBANISTICHE FATTE SALVE O ASSENTITE DAGLI STRUMENTI DI TUTELA**

1. Tali sottozone sono disciplinate oltre che dalle Norme Generali, da quelle relative alle Aree di Rispetto di cui al Capo I° del presente Titolo V°, e dal presente articolo.

2. Per i manufatti legittimamente esistenti alla data di adozione del presente Piano o sanabili ai sensi delle leggi vigenti sono consentiti gli interventi di cui ai Punti a),b),c), d), f) dell'Art. 3 comma 1 del D.P.R. 6 Giugno 2001 n° 380 e s.m.e i. nel rispetto in ogni caso di quanto disposto al Titolo IV° Capo III° "Insediamento storico".

3. Le trasformazioni disciplinate ai seguenti commi 4. e 5. sono consentite a condizione di effettuare, contestualmente alla realizzazione, le piantumazioni necessarie ad ottenerne la "mitigazione paesistica" secondo quanto prescritto all'art. 35

#### **4. SOTTOZONE D 12: aree trasformabili secondo gli strumenti urbanistici attuativi approvati anteriormente alla data di pubblicazione dell'adozione del PTPR**

Comprendono le aree interessate dagli strumenti urbanistici attuativi approvati anteriormente alla data di pubblicazione dell'adozione del PTPR, ovvero i seguenti Piani di Lottizzazione del comune di Trevignano:

Acquoranda	(Del CC 7/1993)
L'Eucalipto	(Del CC 52/1994)
Ponte di Mezzo	(Del CC 40/1980)
Il Praticello	(Del CC 16/2000)
Il Vigneto	(Del CC 27/2006)
Martella	(Del CC 20/2000)
Campolongo 1	(Del CC 49/1987)
Il Quadrifoglio	(ante PRG)
Campolongo 2	(Del CC 50/1997)
Poggio delle Ginestre	(1962)
Pian Solaro	(Del CC 38/2000)
La Cupoletta	(Del CC 9/2008)
L'Uliveto	(Del CC 20/2006)
San Belardinello	(Del CC 16/92)

oltre al Piano di Recupero Colle Fiorito (DGR 10162/1993).

Detti strumenti sono fatti salvi dall'art. 62 "Norme transitorie di raccordo tra Piano Paesistico e strumenti urbanistici comunali generali e attuativi", commi 5. e 6. delle Norme del PTPR, che espressamente recitano:

*"5. Sono altresì fatte salve le previsioni degli strumenti urbanistici attuativi approvati dopo l'entrata in vigore della L.R. 24/98 e fino alla data di pubblicazione dell'adozione del PTPR in quanto conformi con i PTP approvati nel rispetto delle modalità di tutela delle aree tutelate per legge di cui al Capo II della L.R. 24/98. A tal fine i Comuni, con delibera del Consiglio, effettuano una ricognizione dello stato giuridico e della fase di attuazione del piano attuativo*

*accompagnando la deliberazione con una relazione tecnica che ne attesti la conformità ai PTP approvati ed alle modalità di tutela di cui al Capo II della L.R. 24/98.*

*“ 6. Sono fatte salve le previsioni degli strumenti urbanistici attuativi approvati alla data di entrata in vigore della L.R. 24/98 e non ancora decaduti.”*

Entro il termine di scadenza del periodo di presentazione delle osservazioni al presente Piano, le amministrazioni comunali competenti sono tenute ad effettuare la verifica di vigenza dei sopradetti strumenti urbanistici attuativi per tutte le aree ricomprese all'interno delle sottozone D12. In assenza di tale verifica, o in caso di avvenuta decadenza degli strumenti, le sottozone manterranno la destinazione D12, alla quale si applicherà la disciplina prevista dagli strumenti di tutela.

#### **5. SOTTOZONE D 13: aree trasformabili discendenti dagli esiti delle controdeduzioni regionali alle osservazioni ai PTP approvati, non ricomprese nelle sottozone D12**

Comprendono le aree trasformabili, non ricomprese nelle sottozone D12, discendenti dagli esiti delle controdeduzioni espresse dall'Assessorato all'Urbanistica della Regione Lazio in fase di adozione del PTPR (D.G.R. 1025/2007, Allegati 1 e 3 costituenti "Modificazione, integrazione e rettifica del PTPR" ) in risposta alle osservazioni presentate dai Comuni ai PTP approvati secondo quanto previsto dalla L.R. 24/98 art. 23 comma 1.

Tali aree sono identificate e numerate singolarmente nelle tavole 34 del presente Piano come segue:

- D13a Rigostano
- D13b Le Rose
- D13c Vallicella
- D13d Poggio delle Ginestre
- D13e Pontevecchio
- D13f La Lobbra
- D13g Vigna di Valle
- D13h Il Favaro

- Per le sottozone **D13a, D13e, D13f, D13g** il presente Piano recepisce integralmente i pareri espressi per ciascuna di esse in sede di controdeduzione regionale, di seguito riportati:

**D13a** (oss. 058107\_P22): *E' accolta parzialmente la richiesta di promuovere un limitato e circoscritto sviluppo delle attività ricettive del Comune a condizione che, durante la fase di pubblicazione del PTPR, il Consiglio Comunale proponga attraverso un preliminare piano di dettaglio dell'area o di parte di essa l'ipotesi di recupero valorizzazione e fruizione delle aree rivierasche e quelle ad essa contermini, al fine di*

consentire, in sede di approvazione del PTPR, la valutazione e la coerenza delle proposte con gli obiettivi di qualità paesaggistica. L'eventuale accoglimento permetterà l'inserimento nel PTPR di particolari classificazioni, in ambiti limitati, che consentano quanto previsto dall'art. 6, comma 10, della L.R. 24/98 (fasce di rispetto dei laghi). A seguito della definitiva approvazione del PTPR l'amministrazione comunale procede alla formazione del relativo piano attuativo urbanistico ai sensi dell'art. 29 comma 1 lett.b) come meglio specificato all'art. 31 quater della L.R. 24/98.

**D13e** (oss. 058013\_P02b): *E' accolta parzialmente la richiesta di promuovere attraverso un piano attuativo ai sensi dell'art. 6 comma 10 della L.R. 24/98 il recupero urbanistico dell'area limitatamente alle aree individuate con apposita campitura. In tali aree si applicano le previsioni e le relative norme contenute nella variante al PRG sdottata con DCC n. 96 in data 4.12.99. Nell'area oggetto della richiesta sono altresì consentita la viabilità e i parcheggi previsti nella suddetta variante. Eventuali ulteriori modifiche potranno essere proposte nella fase di pubblicazione del PTPR dal Consiglio Comunale attraverso un preliminare piano di dettaglio attuativo, con l'indicazione dei relativi parametri urbanistici, dell'area o di parte di essa con l'ipotesi di recupero valorizzazione e fruizione delle aree rivierasche e quelle ad essa contermini, al fine di consentire, in sede di approvazione del PTPR, la valutazione e la coerenza delle proposte con gli obiettivi di qualità paesaggistica. L'eventuale accoglimento consentirà l'inserimento nel PTPR di particolari classificazioni, in ambiti limitati, che consentano quanto previsto all'art. 6, comma 10, della L.R. 24/98.*

*A seguito della definitiva approvazione del PTPR l'amministrazione comunale procede alla formazione del relativo piano attuativo urbanistico ai sensi dell'art. 29 comma 1 lettera b) come meglio specificato all'art. 31 quater della L.R. 24/98.*

**D13f** (oss. 058013\_P02c), **D13g** (oss. 058005\_P01, P15): *E' accolta parzialmente la richiesta di promuovere il recupero urbanistico dell'area a condizione che, durante la fase di pubblicazione del PTPR, il Consiglio Comunale proponga attraverso un preliminare piano di dettaglio dell'area o di parte di essa l'ipotesi di recupero valorizzazione e fruizione delle aree rivierasche e quelle ad essa contermini, al fine di consentire, in sede di approvazione del PTPR, la valutazione e la coerenza delle proposte con gli obiettivi di qualità paesaggistica. L'eventuale accoglimento consentirà l'inserimento nel PTPR di particolari classificazioni, in ambiti limitati, che consentano quanto previsto all'art. 6, comma 10, della L.R. 24/98.*

*A seguito della definitiva approvazione del PTPR l'amministrazione comunale procede alla formazione del relativo piano attuativo urbanistico ai sensi dell'art. 29 comma 1 lettera b) come meglio specificato all'art. 31 quater della L.R. 24/98.*

- Per le sottozone **D13b**, **D13c**, **D13d**, **D13h** il presente Piano consente quanto contenuto nei pareri espressi per ciascuna di esse in sede di controdeduzione regionale a condizione che le Amministrazioni comunali interessate trasmettano alla Regione Lazio per ciascuna di esse, in analogia e con le medesime modalità di quanto già disposto per le sottozone D13a, D13e, D13f, D13g, un Piano di dettaglio prima dell'approvazione del PTPR e comunque entro 120 gg. dalla data di pubblicazione del Piano del Parco.

I pareri espressi in sede di controdeduzione regionale per queste sottozone sono i seguenti:

**D13b** (oss. 058107\_P19), è accolta parzialmente la richiesta di classificare l'area consentendo la trasformazione dei luoghi nei limiti consentiti dagli strumenti urbanistici vigenti in quanto area di valore paesistico compatibile con gli interventi proposti;

**D13c** (oss. 058107\_P18), è accolta parzialmente la richiesta di classificare l'area consentendo la trasformazione dei luoghi nei limiti consentiti dagli strumenti urbanistici vigenti in quanto area di valore paesistico compatibile con gli interventi proposti, previo piano di cui all'art. 31 quater della L.R. 24/98;

**D13d** (oss. 058107\_P22), è accolta la richiesta di classificare l'area consentendo la trasformazione dei luoghi nei limiti consentiti dagli strumenti urbanistici vigenti in quanto area compromessa o di scarso di valore e di continuità urbana;

**D13h** (oss. 058107\_P17), è accolta la richiesta di classificare l'area consentendo la trasformazione dei luoghi nei limiti consentiti dagli strumenti urbanistici vigenti per tutta l'area di proprietà comunale, in quanto area di valore paesistico compatibile con gli interventi proposti

## **TITOLO VI°. FRUIZIONE E PROGETTI DI TERRITORIO**

### **ART 69: INFRASTRUTTURE E SERVIZI DEL PARCO**

1. Sono costituite dal sistema della viabilità carrabile, ciclabile e pedonale, dai sentieri e percorsi di visita, e da tutte le strutture di servizio e di fruizione minime o localizzate necessarie alla gestione del Parco Naturale e al suo uso turistico.

All'inizio dei tracciati, o dove necessario, dovranno essere apposte tabelle con le indicazioni e informazioni sulla percorribilità dei tracciati, la loro lunghezza o le modalità di accesso previste.

Per i sentieri escursionistici e i sentieri-natura e per tutti gli altri percorsi, i tracciati dovranno essere segnalati con sistemi standardizzati, come anche per le altre attrezzature previste, Aree Didattiche e Attrezzate, Porte del Parco Naturale, Punti Panoramici e Punti di Interpretazione del paesaggio, la cui realizzazione dovrà avvenire secondo un progetto unitario, con strutture

concordate dal Parco Naturale con le competenti strutture dell'Assessorato Ambiente della Regione Lazio.

#### **ART. 70: PORTE DEL PARCO**

1. Si tratta di attrezzature modeste, ricavate in prossimità della viabilità esistente, in aree libere di modesta estensione, localizzate nella tavola 35 con specifica simbologia.

Potranno comprendere oltre alle attrezzature didattiche e informative necessarie, realizzate secondo un progetto unitario, una congrua area di sosta per le automobili in modo da non intralciare la circolazione ordinaria, sufficiente per un massimo di 8 autovetture o due autobus.

Le aree dovranno essere definite con progetto di dettaglio secondo quanto disposto nel Progetto di Territorio F5 "Porte del Parco", che dovrà fissare le modalità di realizzazione delle strutture e l'estensione delle aree, che comunque non dovranno superare le seguenti dimensioni in superficie:

S max: 500 mq.

S min: 100 mq.

#### **ART. 71: MUSEI - CENTRI VISITA**

1. Queste strutture debbono essere prioritariamente realizzate utilizzando i fabbricati esistenti, recuperati o ristrutturati a tale scopo.

#### **ART. 72: AREE DIDATTICHE E AREE ATTREZZATE**

1. Queste aree pur avendo finalità diverse, vengono regolate dalla stessa normativa, in quanto si tratta di strutture simili per tipo di attrezzature ed estensione.

Potranno essere realizzate in tutte le aree idonee, con esclusione delle Zone A1, B1, B2, B4, e delle Fasce di Rispetto R1, R5, e privilegiando la connessione con altri progetti generali o localizzati di fruizione.

Le aree dovranno essere di limitata estensione, ricavate in radure naturali e luoghi adatti che non richiedono modifiche di nessun tipo né al terreno né alla vegetazione.

Oltre alle attrezzature informative e didattiche e a quelle per la sosta, potranno essere previsti, nel caso di aree attrezzate situate in prossimità di viabilità carrabile a libera percorrenza e accessibili senza opere o modifiche, un massimo di 4 posti per parcheggio di automobili, realizzati con pavimentazione in terreno naturale o stabilizzato, erba, ghiaia o traversine in legno. Le aree così localizzate dovranno essere accessibili a portatori di handicap motori e dotate delle attrezzature necessarie.

#### **ART. 73: ACCESSIBILITA'**

1. Tutta la rete della viabilità interna potrà essere utilizzata per la visita del Parco Naturale e per realizzare circuiti escursionistici e percorsi pedonali segnalati o attrezzati.

La viabilità esistente all'interno del perimetro del Parco Naturale potrà essere regolamentata dal Regolamento di Attuazione, per garantire il raggiungimento degli obiettivi di salvaguardia e migliore fruizione.

Per i tracciati a traffico regolamentato l'Amministrazione del Parco Naturale potrà decidere l'imposizione di una tariffa di accesso, o limitare il numero di accessi in determinati periodi.

#### **ART. 74: PARCHEGGI**

1. Per queste strutture, localizzate indicativamente nella tavola 35 con apposita simbologia, non viene fissata l'estensione né l'esatta ubicazione catastale. In tutti i casi la superficie necessaria verrà fissata in sede di progettazione esecutiva, alla luce delle necessità e delle finalità e tipologie delle attrezzature indicate dagli studi propedeutici al progetto, secondo quanto disposto nel Progetto di territorio PA "Parcheggi" e previo S.I.P.

In queste aree potranno essere realizzate le sole opere necessarie alle finalità di fruizione, secondo quanto previsto al presente Titolo VI.

#### **ART. 75: SENTIERI NATURA E SENTIERI ESCURSIONISTICI**

1. Tutta la rete della viabilità interna e i sentieri esistenti possono essere utilizzati per la visita del Parco Naturale e per realizzare circuiti escursionistici e percorsi pedonali segnalati o attrezzati.

Possono essere realizzate tutte le opere necessarie alla percorribilità motorizzata della viabilità principale esistente, con esclusione di modifiche di tracciato o profilo, nonché quelle necessarie alla percorribilità dei sentieri quali ripulitura da rami e vegetazione, tabellazione, segnalazione con vernici, ripristino o sistemazione del fondo con metodi e materiali naturali per il superamento di pendenze, buche, fossi, piccoli attraversamenti in legno per corsi d'acqua, e, nel caso di tracciati destinati a percorsi ciclabili, o a sentieri per disabili, potranno essere realizzate pavimentazioni in leganti e terra stabilizzata, ottenuta mescolando ai componenti ordinari un quantitativo di terreno naturale locale, sufficiente ad assicurare una colorazione bruno chiaro, adatto all'ambiente.

2. Non sono comunque ammesse modifiche di nessun tipo ai tracciati esistenti, alle larghezze, sezioni e profili, né tagli di vegetazione oltre quelli indispensabili alla ripulitura e ripristino del tracciato originario, fatte salve comunque le modifiche necessarie al ripristino delle percorribilità e al raccordo con i tracciati esistenti.

Nessun intervento è possibile, al di fuori della manutenzione ordinaria, sui tracciati compresi nelle Zone A.

## **ART. 76: SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE**

1. In tutti gli edifici di nuova costruzione, come anche nella ristrutturazione di edifici esistenti da adibire a utilizzi ricettivi, sociali, culturali o dei servizio, debbono essere adottati accorgimenti atti a permettere l'accesso a portatori di handicap motori.

Uguali accorgimenti debbono essere adottati, in tutti i casi nei quali la morfologia dei terreni e la tipologia delle strutture lo rendano possibile, anche per i manufatti finalizzati alla fruizione del Parco.

## **ART. 77: NAVIGABILITA' E APPRODI**

1. In sintonia con gli obiettivi di conservazione e sviluppo delle attività tradizionali, e con gli obiettivi di fruizione del Parco Naturale e conoscenza del patrimonio rappresentato dai laghi, sarà consentita la navigazione, secondo le modalità stabilite dal Regolamento di Attuazione del Parco.

2. Gli approdi esistenti possono essere utilizzati, e sono consentiti tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture, con esclusione di quelle eventualmente localizzate all'interno di aree o fasce d'acqua classificate in nelle sottozone A2 o B7, per i quali si debbono osservare le disposizioni contenute rispettivamente negli Artt. 55 e 58.

3. Per quanto attiene ai nuovi approdi, essi possono essere realizzati in corrispondenza delle Zone D e nelle sottozone C8, con le seguenti prescrizioni:

- dovranno essere utilizzati sistemi modulari galleggianti, con esclusione di attrezzature e impianti fissi ancorati al fondo.
- nella scelta dei siti, e nella messa in opera degli elementi modulari e dei sistemi di salita e ancoraggio alle sponde, dovrà essere adottati tutti gli accorgimenti necessari ad evitare la manomissione o distruzione della vegetazione esistente.

## **ART. 78 : PROGETTI DI TERRITORIO**

1. Nel territorio del Parco, oltre a quanto consentito dalle presenti Norme Tecniche e dagli strumenti di tutela vigenti, sono consentiti tutti gli interventi e le opere necessari alla realizzazione dei Progetti di Territorio, i cui criteri, modalità e contenuti specifici sono raccolti nell'Allegato 1 che costituisce parte integrante delle presenti Norme.

2. I Progetti di Territorio individuati dal Piano del Parco, rappresentati nella tavola 35, sono i seguenti:

- P TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO E DEI VALORI GEOMORFOLOGICI**
- P1 Ricomposizione paesistica culturale delle cinte crateriche**
    - P1a Baccano
    - P1b Polline
    - P1c Stracciacappe
  - P2 Valorizzazione antichi invasi lacuali**
    - P2a Lago di Baccano
    - P2b Lago di Stracciacappe
  - P3 Valorizzazione paesistica dei crinali**
    - P3a Baccano - Valle dei Ghetti
    - P3b Valle Corazza - Valle dei Ghetti
    - P3c Falconeto - Martignano
    - P3d Margine Stracciacappe
    - P3e Acquarella - Fontana della Nocchia
    - P3f Pantane - Madonnella
    - P3g Vigna di Valle - Piano delle Crocicchie
    - P3h Cesano – Valle Corazza
    - P3i Stracciacappe – Settevene
    - P3l Lagusiello
  - P4 Valorizzazione paesistica delle principali direttrici di accesso al Parco**
  - P5 Riqualificazione del paesaggio agrario (non cartografato)**
  - P6 Valorizzazione e salvaguardia delle visuali (non cartografato)**
- N SALVAGUARDIA E RIQUALIFICAZIONE DELLE RISORSE NATURALI E AMBIENTALI**
- N1 Progetto A, faggeta/cerreta dentro SIC**
  - N2 Progetto A1 PAF Bassano**
  - N3 Progetto B, castagneto/bosco misto**
  - N4 Riconversione dei rimboschimenti a conifere**
  - N5 Riconversione dei nocioleti e delle colture di frutti esotici**
  - N6 Riqualificazione e delocalizzazione Pantane**
  - N7 Tutela e regolamentazione dei fontanili e dei punti d'acqua isolati**
  - N8 Salvaguardia e messa in sicurezza della rupe di Anguillara**
  - N9 Riqualificazione Martignano**
  - N10 Completamento/ampliamento del reticolo ecologico (non cartografato)**
  - N11 Studio e individuazione delle aree a protezione assoluta all'interno delle zone A (non cartografato)**
  - N12 Vivai ecotipi locali (non cartografato)**
  - N13 Censimento sorgenti e reflui aree critiche (non cartografato)**
- F ORGANIZZAZIONE E PROMOZIONE DELLA FRUIZIONE**
- F1 Circuito circumlacuale**
  - F2 Litorali di valorizzazione per la fruizione turistica e aree retrostanti**
    - F2a Vigna di Valle
    - F2b S. Celso
    - F2c Bracciano
    - F2d Cannetacci
    - F2e Trevignano
    - F2f Possessione-Acquarella
    - F2g Anguillara

- F2h Martignano Nord
- F2i Martignano Sud
- F3 Itinerario dei crateri**
  - F3a Pantane – Lagusiello (parzialmente pedonale)
  - F3b Lagusiello – Acquarella
  - F3c Acquarella – Polline – Martignano
  - F3d Martignano – Stracciacappe
  - F3 e Martignano – Falconeto
  - F3f Vigna di Valle - Crocicchie
- F4 Itinerario delle colline sabatine**  
Rocca Romana – Calandrina -Vicarello
- F5 Porte del Parco**
- PA Parcheggi**

**S/R TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'INSEDIAMENTO STORICO:  
BENI ARCHEOLOGICI E STORICO MONUMENTALI**

- S1 Vicarello Borgo**
- S2 Vicarello Terme**
- S3 Val d'Aia-Rovinata-Mordacchina**
- S4 Vigna Orsini**
- S5 Vigna Campana**
- S6 Vigna Grande**
- S7 S. Liberato, ed esplorazione archeologia medievale**
- S8 Vigna di Valle – La Torraccia**
- S9 Martignano - Longarina , ed esplorazione archeologia medievale**
- S10 Casale di Polline**
- S11 Torre di Stracciacappe – Il Casalino,  
ed esplorazione archeologia medievale**
- S12 S. Bernardino**
- S13 Monte Sant'Angelo, siti protostorici di crinale**
- S14 Siti sommersi e semisommersi**
- R1 Recupero del borgo di Vicarello**
- R2 Recupero delle Terme di Vicarello**
- R3 Censimento manufatti di interesse estetico tradizionale:  
architetture rurali postunitarie (non cartografati)**
- R4 Piano del colore del Parco (non cartografati)**

**ES TUTELA E PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE  
(non cartografati)**

- ES1 Promozione filiere olivicola e vitivinicola**
- ES2 Promozione filiera frutta fresca e in guscio**
- ES3 Promozione filiera cerealicola**
- ES4 Promozione produzioni orticole**
- ES5 Promozione zootecnia del parco**
- ES6 Promozione apicoltura del parco**
- ES7 Promozione e diffusione dei metodi  
di produzione agricoli e zootecnici biologici**
- ES8 Promozione produzioni ittiche locali**
- ES9 Promozione agriturismo e turismo locale**
- ES10 Promozione della ricettività diffusa**

Nella progettazione dei circuiti dovranno essere previsti accorgimenti per preservare gli esemplari arborei e arbustivi tipici delle fasce ripariali.

## **TITOLO VIII°: QUADRO DI RIFERIMENTO GIURIDICO ISTITUZIONALE**

### **ART. 79: CONVENZIONI INTERNAZIONALI DI RIFERIMENTO**

- Convenzione di Parigi del 1950 per la tutela dell'avifauna.
- Convenzione di Ramsar del 1971 sulla tutela delle zone umide di importanza internazionale.
- Convenzione di Barcellona del 1976 per la protezione del mare Mediterraneo.
- Convenzione di Berna del 1979 per la tutela della vita selvatica e dell'ambiente naturale d'Europa.
- Convenzione di Bonn del 1979 per la tutela delle specie migratorie.
- Convenzione di Rio de Janeiro del 1992 sulla biodiversità e sull'uso sostenibile delle risorse naturali e sul cambiamento climatico e sulla desertificazione.

### **ART. 80: ALTRI DOCUMENTI FINALIZZATI ALLA GESTIONE DEI SITI NATURA 2000**

- Guida all'interpretazione dell'art. 6 della Direttiva Habitat 92/43/CEE "La gestione dei siti della Rete Natura 2000" a cura della Commissione Europea (DGXI).
- "Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000" a cura del Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio – Servizio Conservazione Natura.
- "Manuale delle linee guida per la redazione dei piani di gestione dei Siti Natura 2000" a cura del Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio – Servizio Conservazione Natura.
- "Linee guida per la redazione dei piani di gestione e la regolamentazione sostenibile dei SIC e ZPS" a cura della Regione Lazio – Assessorato all'Ambiente, Direzione Regionale Ambiente e Protezione Civile.
- "Criteri di classificazione degli habitat" a cura del Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio – Servizio Conservazione Natura.

### **ART. 81: NORMATIVA NAZIONALE**

- L. 394/91 "Legge quadro sulle aree naturali protette" e successive modificazioni ed integrazioni.
- DPR 357/97 Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE "Habitat" relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche.

- Decreto Ministeriale 20 gennaio 1999 di modifica degli allegati A e B del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, in attuazione della direttiva 97/62/CE del Consiglio, recante adeguamento al progresso tecnico e scientifico della direttiva 92/43/CEE. (Riporta gli elenchi di habitat e specie aggiornati dopo l'accesso nell'Unione di alcuni nuovi Stati).
- Decreto Ministeriale 3 aprile 2000 di pubblicazione dell'elenco dei siti di importanza comunitaria (SIC) e delle zone di protezione speciale (ZPS), individuati ai sensi delle Direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE.
- Decreto 3 settembre 2002 del Ministero Ambiente "Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000".
- DPR n° 120 del 12 marzo 2003 "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche".

#### **ART. 82: NORMATIVA REGIONALE**

- L.R. 1 settembre 1989, n. 56 "Piani regionali degli insediamenti radiotelevisivi".
- L.R. 5 maggio 1993, n. 27 "Norme per la coltivazione delle cave e delle torbiere della Regione Lazio".
- L.R. 2 maggio 1995, n. 38 "Disciplina regionale in materia di smaltimento dei rifiuti.
- D.G.R. 19 marzo 1996, n. 2146 "Direttiva 92/43/CEE /HABITAT: approvazione della lista dei siti con valori di importanza comunitaria del Lazio ai fini dell'inserimento nella rete ecologica europea "Natura 2000".
- L.R. 6 ottobre 1997, n. 29 "Norme in materia di aree naturali protette regionali e successive modificazioni e integrazioni.
- L.R. 6 luglio 1998, n. 24 "Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico.
- L.R. 11 dicembre 1998, n. 53 "Organizzazione regionale della difesa del suolo".
- L.R. 22 giugno 1999, n. 9 "legge sulla montagna".
- L.R. 20 gennaio 1999, n. 4 "Adozione delle prescrizioni di massima e polizia forestale di cui al RDL 3267/23 e RD 1126/26".
- L.R. 1 settembre 1999, n. 20 "Tutela del patrimonio carsico e tutela della speologia".
- L.R. 22 dicembre 1999, n. 38 "Norme sul governo del territorio".
- L.R. 5 gennaio 2001, n. 1 "Norme per la valorizzazione e lo sviluppo del litorale del Lazio.

- L.R. 3 agosto 2001, n. 18 “Disposizioni in materia di inquinamento acustico per la pianificazione e il risanamento del territorio”.
- DGR n. 11746/93 “Piano regionale dei parchi e delle riserve naturali”.
- DGR n. 2146/96 di proposta della lista dei SIC per l’inserimento nella rete Natura 2000.
- D.G.R. 2 agosto 2002, n. 1103 “Approvazione delle linee guida per la redazione dei Piani di gestione e la regolamentazione sostenibile dei SIC e ZPZ (punto 1.4)”.
- L.R. n° 14 del 02.11.2006 Norme in materia di agriturismo e turismo rurale

### **ART. 83: ULTERIORI DISPOSIZIONI**

Assumono inoltre importanza le seguenti disposizioni, che mantengono la loro validità e compongono il quadro di riferimento all’interno del quale si va ad inserire il Piano del Parco.

- Delibera di Giunta Regionale 4 agosto 2006, n. 534 “Definizione degli interventi non soggetti alla procedura di Valutazione di Incidenza”.
- Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.
- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”.
- Regolamento Regionale 18 aprile 2005, n. 7 (BUR 30 aprile 2005, n. 12, s.o. n. 4) “Regolamento di attuazione dell’art. 36 della L.R. 28 ottobre 2002, n. 39 (Norme in materia di gestione delle risorse forestali)”.
- Regolamento Regionale 14 aprile 2005, n. 5 “Attuazione dell’art. 7 della L.R. 6 dicembre 2004, n. 17 (Disciplina organica in materia di cave e torbiere e modifiche alla L.R. 6 agosto 1999, n. 14 - Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo - e successive modifiche)”.
- Decreto del Ministero 25 marzo 2005, “ Elenco delle Zone di protezione speciale (ZPS) , classificate ai sensi della direttiva 79/409/CEE”.
- Delibera di Giunta Regionale 10 dicembre 2004, n. 1221 “Indicazioni per la presentazione alla Regione dei progetti per l’acquisizione del parere di cui all’art. 46 della L.R. 7 giugno 1999, n. 6, concernente disposizioni sulla Valutazione di Impatto Ambientale, nonché del parere di Valutazione di Incidenza, ai sensi dell’art. 5 comma 4 e 5 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e ss.mm.ii.”.
- Legge Regionale 6 dicembre 2004, n. 17 “Disciplina organica in materia di cave e torbiere e modifiche alla L.R. 6 agosto 1999, n. 4 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo)” e ss.mm.ii.
- Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 22 aprile 2004, n. 67/S (modifica al D.M. 5 novembre 2001, n. 6792) recante “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade”.

- Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137” e ss.mm.ii.
- Legge Regionale 28 ottobre 2002, n. 39 “Norme in materia di gestione delle risorse forestali” e ss.mm.ii.
- Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità” e ss.mm.ii.
- Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia” e ss.mm.ii.
- Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 227 “Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell’art. 7 della Legge 5 marzo 2001, n. 57”.
- Legge 21 novembre 2000, n. 353 “Legge Quadro in materia di incendi boschivi” e ss.mm.ii.
- Delibera di Giunta Regionale 18 luglio 2000, n. 1727 “Reg. (CE) n. 1257/99. Piano Regionale di Sviluppo Rurale 2000/2006, per consolidare lo sviluppo delle aree rurali del Lazio. Approvazione”.
- Decreto del Ministero 3 aprile 2000 “Elenco dei siti di importanza comunitaria e della zone a protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE”.
- Delibera di Giunta Regionale 12 febbraio 2000, n. 2546 “Criteri e modalità di esclusione dei procedimenti di verifica ex art. 10 comma 3 del D.P.R. 12 aprile 1996 per i parcheggi pubblici e privati. Revoca D.G.R. 30 marzo 1999, n. 1838”.
- Legge Regionale 22 dicembre 1999, n. 38 “Norme sul governo del territorio” e ss.mm.ii.
- Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 “Regolamento di attuazione della Legge Quadro in materia di lavori pubblici Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni”.
- Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 30 novembre 1999, n. 557 “Regolamento recante norme per la definizione delle caratteristiche tecniche delle piste ciclabili”.
- Legge Regionale 5 ottobre 1999, n. 27 “Adeguamento della Legge Regionale 4 aprile 1979, n. 21 alla Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e successive modificazioni”.
- Regolamento CE del Consiglio del 17 maggio 1999, n. 1257 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti.
- Delibera di Giunta Regionale 9 febbraio 1999, n. 378 “Adeguamento del Programma Regionale Agroambientale – Attuativo del Reg. CEE 2078/92 e del Reg. CE 746/96 - Al quadro normativo generale di cui al D.M. 27 marzo 1998, n. 159, relativo a norma di attuazione in materia di controlli e di sanzioni”.

- Legge Regionale 20 gennaio 1999, n. 4 “Adozione delle prescrizioni di massima e di polizia forestale di cui al R.D. 30 dicembre 1923”.
- Legge 19 ottobre 1998, n. 366 “Norme per il finanziamento della mobilità ciclistica”.
- Legge Regionale 6 luglio 1998, n. 24 “Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposte a vincolo paesistico”.
- Legge Regionale 30 giugno 1998, n. 21 “Norme per l’agricoltura biologica”.
- Legge Regionale 10 novembre 1997, n. 36 “Norme in materia di agriturismo”.
- Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29. “Norme in materia di aree naturali protette regionali” e ss.mm.ii.
- Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”.
- Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503 “Regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici”.
- Delibera di Giunta Regionale 28 maggio 1996, n. 4340 “Criteri progettuali per l’attuazione degli interventi in materia di difesa del suolo nel territorio della Regione Lazio”.
- Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 “Atto di indirizzo e coordinamento per l’attuazione dell’art. 40 comma 1 della Legge 22 febbraio 1994, concernente disposizioni in materia di Valutazione di Impatto Ambientale” e ss.mm.ii.
- Legge 14 febbraio 1994, n. 124 “Ratifica ed esecuzione sulla biodiversità di Rio de Janeiro del 5 giugno 1992”.
- Legge 11 febbraio 1994, n. 109 “Legge Quadro in materia di lavori pubblici” e ss.mm.ii.
- Decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1993, n. 1474 “Atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni recante criteri e modalità per la redazione dei programmi di manutenzione idraulica e forestale”.
- Direttiva CE del Consiglio del 21 maggio 1992, n. 43 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.
- Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo Codice della Strada” e ss.mm.ii.
- Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” e ss.mm.ii.
- Legge 6 dicembre 1991, n. 394 “Legge Quadro sulle Aree Protette” e ss.mm.ii.
- Legge 28 giugno 1991, n. 208 “Interventi per la realizzazione di itinerari ciclabili e pedonali nelle aree urbane”

- Delibera di Giunta Regionale 19 giugno 1991, n. 4972 “Legge Regionale 16 febbraio 1990, n. 13. Interventi regionali per favorire lo sviluppo del trasporto ciclistico. Approvazione delle norme tecniche per la costruzione di piste ciclabili”.
- Legge Regionale 16 febbraio 1990, n. 13 “Interventi regionali per favorire lo sviluppo del trasporto ciclistico”.
- Legge 18 maggio 1989, n. 183 “Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo” e ss.mm.ii.
- Legge 8 luglio 1986, n. 349 “Istituzione del Ministero dell’Ambiente e norme in materia di danno ambientale” e ss.mm.ii.
- Legge Regionale 3 gennaio 1986, n. 1 “Regime urbanistico dei terreni di uso civico e relative norme transitorie”.
- Legge 8 agosto 1985, n. 431 “Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 27 giugno 1985, n. 312, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale. Integrazioni dell’art. 82 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616”.
- Direttiva CE del Consiglio del 27 giugno 1985, n. 337 concernente la Valutazione di Impatto Ambientale di determinati progetti pubblici e privati e ss.mm.ii.
- Direttiva CE del Consiglio del 2 aprile 1979, n. 409 concernente la conservazione degli uccelli selvatici.
- Legge Regionale 29 dicembre 1978, n. 79 “Testo Unico delle norme sulle espropriazioni per pubblica utilità contenute nelle Leggi Regionali 17 agosto 1974, n. 41, 4 febbraio 1975, n. 19, 26 gennaio 1977, n. 12, 8 novembre 1977, n. 43, coordinato con le norme di cui al D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e alla Legge 3 gennaio 1978, n. 1”.
- Legge 5 agosto 1978, n. 457 “Norme per l’edilizia residenziale” e ss.mm.ii.
- Legge Regionale 19 settembre 1974, n. 61 “Norme per la protezione della flora erbacea ed arbustiva spontanea”.
- Legge 15 maggio 1939, n. 1497 “Protezione delle bellezze naturali”.
- Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 “Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici” e ss.mm.ii.
- Legge 16 giugno 1927, n. 1766 “Conversione in legge del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del R.D. 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l’art. 26 del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, e del R.D. 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini assegnati dall’art. 2 del R.D. 22 maggio 1924, n. 751”.
- Regio Decreto 16 maggio 1926, n. 1126 “Approvazione del Regolamento per l’applicazione del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, concernente il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani”.

- D.G.R. 765 del 6 agosto 2004 Approvazione delle Linee Guide per la redazione dei Piani delle aree naturali protette regionali
- D.P.R. n° 503 del 24 Luglio 1996

#### **ART. 84: RAPPORTI CON IL PIANO DI BACINO**

1. L'Ente di Gestione adegua il Piano alle disposizioni contenute nei Piani di Bacino approvati. L'Ente di Gestione avvia d'intesa con la Regione Lazio la procedura di aggiornamento con riferimento a quanto previsto dall'art. 164 del D.Lgs. 152/2006.

2. In attuazione alle disposizioni in materia di accesso all'informazione ambientale, l'Ente di Gestione provvede, d'intesa con la Regione Lazio, a raccogliere e a diffondere ogni possibile elemento di conoscenza riguardante lo stato delle acque, del suolo, della fauna, della flora e degli habitat, nonché le attività o le misure che possono incidere sulle predette componenti ambientali e le attività o le misure destinate a tutelarle, ivi comprese le misure amministrative e i programmi di gestione dell'ambiente.

#### **Art. 85: RAPPORTI CON IL PIANO DI GESTIONE**

1. Il territorio del Parco che ricade all'interno dei SIC/ZPS: SIC - "Lago di Bracciano" IT6030010; SIC - "Lago di Monterosi" IT6010031, SIC - "Faggete di monte Raschio e Oriolo" IT6010034, è sottoposto a specifiche misure di salvaguardia e di conservazione, ai sensi delle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE, come recepite nel D.P.R. 357/1997.

2. Gli habitat di cui al comma 1 e le specie faunistiche di interesse comunitario sono riportate dettagliatamente nel Piano di Gestione.

3. Il Piano di Gestione del SIC/ZPS redatto ai sensi dell'art. 4 comma 2 del D.P.R. 357/97, è parte integrante del Piano del Parco, e le specifiche misure di conservazione in esso contenuto, sono state recepite all'interno delle presenti Norme Tecniche.

In caso di contrasto tra il Piano del Parco ed il Piano di Gestione prevalgono le prescrizioni o gli interventi più restrittivi e comunque volti alla salvaguardia degli habitat e delle specie di cui al comma 2. del presente Articolo.

La Regione Lazio assicura per i siti comunitari opportune misure per evitare il degrado degli habitat naturali, degli habitat di specie, nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate.

#### **ART 86: RAPPORTI CON LA PIANIFICAZIONE PAESISTICA**

1. I rapporti tra il Piano del Parco e la pianificazione paesistica sono disciplinati dalla L.R. 24/98 “Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico” e dalla L.R. 29/97 “Norme in materia di aree naturali protette regionali”, ai sensi e fermo restando quanto disposto dalla Legge 394/91 “Legge quadro sulle aree protette” e dal D.Lvo 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”.

La L.R. 24/98 all'art. 9 “Protezione dei parchi e delle riserve naturali”, comma 6, recita: *“Ai sensi dell'articolo 25, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 i piani delle aree naturali protette di cui all'articolo 26 della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29, hanno valore anche di piano paesistico e di piano urbanistico e sostituiscono i piani paesistici e i piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello. I piani delle aree naturali protette tengono conto delle disposizioni di cui al Capo II della presente legge quali livelli minimi di tutela, fatte salve valutazioni specifiche coerenti con le finalità delle aree naturali protette.”*

La L.R. 29/97 all'art. 26 “Piano dell'area naturale protetta”, comma 6 recita: *“Fermo restando quanto previsto dall'art. 145 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 43 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), il piano dell'area naturale protetta ha valore di piano urbanistico e sostituisce i piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello. Il piano ha effetto di dichiarazione di pubblica utilità per gli interventi in esso previsti”*.

2. Il presente Piano assume come livelli minimi di tutela le disposizioni più restrittive derivanti dal combinato disposto della disciplina prevista dagli strumenti di pianificazione paesistica vigenti sul suo territorio, ovvero:

- PTP 3 “Laghi di Bracciano e di Vico”, approvato con L.R. 24/98
- PTP 4 “Valle del Tevere”, approvato con L.R. 24/98
- PTP 15/7 “Veio – Cesano” approvato con L.R. 24/98
- PTPR, adottato con D.G.R. 556/2007 e 1025/2007

In caso di contrasto tra il Piano del Parco e la disciplina di pianificazione paesistica prevalgono le prescrizioni più restrittive.

#### **Art. 87: REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE E PIANO DEL PARCO**

1. In aggiunta alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano del Parco, sul territorio del Parco Naturale si applicano le norme e direttive contenute nel Regolamento di Attuazione del Parco, ai sensi dell'Art. 27 della L.R. 29/1997.

2. Ai sensi dell'art. 27 della L.R. 29/1997, il Regolamento del Parco naturale disciplina l'esercizio delle attività consentite ed in particolare:

- a) gli interventi sulle acque;
- b) la raccolta delle specie vegetali allo stato selvatico;

- c) la tipologia e le modalità di costruzione di opere e manufatti;
- d) lo svolgimento delle attività artigianali, commerciali, di servizio ed agro-silvo-pastorali;
- e) il soggiorno e la circolazione del pubblico con qualsiasi mezzo di trasporto, con l'indicazione dei modi d'uso della viabilità, in maniera da assicurare la fruibilità pubblica delle attrezzature sociali e ricreative e dei beni culturali esistenti nell'area naturale protetta;
- f) lo svolgimento di attività sportive, ricreative ed educative, con le modalità di accesso del pubblico alle differenti aree di servizi dell'area naturale protetta, anche dietro pagamento, comunque garantendo particolari facilitazioni per le visite a scopo didattico e culturale;
- g) lo svolgimento di attività di ricerca scientifica, nel rispetto della normativa nazionale vigente in materia;
- h) i limiti alle emissioni sonore, luminose o di altro genere, nell'ambito della legislazione vigente in materia;
- i) lo svolgimento di attività previste da interventi di occupazione giovanile o di volontariato, con particolare riferimento alle comunità terapeutiche;
- j) l'accessibilità al territorio dell'area naturale protetta attraverso percorsi e strutture idonei ai diversamente abili.

3. Le infrazioni alle previsioni ed alle disposizioni del Piano sono disciplinate dal Regolamento e dalla norma di legge vigente in materia di danno ambientale.

4. Entro dodici mesi dall'adozione del presente Piano, l'Ente gestore provvederà all'adozione del Regolamento.

#### **Art. 88: PROGRAMMA PLURIENNALE DI PROMOZIONE ECONOMICA E SOCIALE**

1. Con il Programma Pluriennale di Promozione Economica e Sociale, disciplinato dall'art. 30 della L.R. 29/1997, l'Ente di Gestione prevede ed organizza le iniziative, in particolare quelle da attuare nelle zone D di promozione economica e sociale, che possano svilupparsi in armonia con le finalità di tutela dell'area naturale protetta, al fine di migliorare la vita sociale e culturale delle comunità locali e promuovere il godimento dei beni del Parco.

#### **ART. 89: DIRETTIVE PER L'ADEGUAMENTO O LA FORMAZIONE DEGLI STRUMENTI URBANISTICI COMUNALI**

1. I comuni ricadenti in tutto o in parte nel territorio del Parco Naturale sono tenuti ad adeguare il proprio strumento urbanistico ai contenuti del presente Piano del Parco, che in ogni caso, ai sensi della L.N. 394/1991 e L.R.29/1997, è cogente nei riguardi del territorio del Parco Naturale, anche in mancanza di recepimento da parte dei comuni interessati.

Entro 6 mesi dall'approvazione del presente Piano del Parco, i Comuni provvedono ad adottare una speciale variante di adeguamento e recepimento delle norme del Piano del Parco, e a darne idonea pubblicità presso la popolazione locale.

2. Ai fini di una migliore diffusione e conoscenza delle normative del Piano del Parco, deve comunque essere espressamente previsto il recepimento di tutte le norme urbanistiche contenute nel presente Piano e di tutte le specifiche destinazioni d'uso e di utilizzo di zone, localizzazioni di attrezzature, strutture, viabilità, etc. Le planimetrie del Piano del Parco contenenti tali indicazioni debbono essere riportate a far parte dello strumento urbanistico comunale, così come la Normativa Tecnica di attuazione del Piano del Parco deve far parte integrante delle Normative dello strumento urbanistico comunale, con validità limitata alle zone di applicazione del Piano del Parco.

3. Per tutto il resto del territorio comunale si raccomanda un coerente dimensionamento e attuazione delle zone residenziali, l'utilizzo di tipologie edilizie consone ai caratteri dell'architettura locale, la realizzazione e previsione di spazi per strutture e attrezzature di uso pubblico (quali parcheggi, verde pubblico, servizi sociali e culturali, attrezzature sportive e ricreative) ben dimensionati anche in funzione del loro possibile ruolo di integrazione e supporto del Parco Naturale e delle sue attrezzature, e localizzati secondo questo criterio. Gli stessi criteri si raccomandano nella previsione di eventuali zone o strutture turistiche o ricettive, con la preferenza per attrezzature per il turismo sociale e la residenza collettiva.

Particolare cura dovrà essere rivolta al recupero del patrimonio edilizio storico, e a misure atte a promuovere l'utilizzo di questo e di quello di recente edificazione, o anche futura, per scopi ricettivi.

#### **ART. 90: PROCEDURE DI APPROVAZIONE DEL PIANO DEL PARCO**

1. Le procedure di approvazione del Piano del Parco ed i termini della sua entrata in vigore vengono indicate dalla Legge Regionale n° 29/1997, Art. 26, e successive modificazioni.

Ai sensi della Legge Quadro sulle aree protette n.394/1991, esso ha validità a tempo indeterminato, fermo restando l'obbligo di una sua revisione ogni 10 anni. Agli aggiornamenti e alle variazioni del Piano si provvede secondo le stesse procedure previste per l'adozione e l'approvazione dalla L.R. 29/1997 nonché dall'Art. 3 della L.R. 10/2003.

#### **ART. 91: POTERI DI DEROGA**

1. In caso di necessità ed urgenza, per giustificati motivi di interesse nazionale, militare o di pubblica sicurezza, il Presidente della Giunta Regionale, sentito il parere dell'Ente di Gestione del Parco, con provvedimento motivato, può autorizzare deroghe alle Norme di cui al presente

Piano, prescrivendo le modalità di attuazione dei lavori ed opere idonee a tutelare l'integrità dei luoghi e dell'ambiente naturale.